

**AUTONOMIA INDIVIDUALE, PATTI MODIFICATIVI DEL CONTRATTO DI LAVORO,
CONCILIAZIONI**

Indice

SEZIONE I

CONCILIAZIONI, TRANSAZIONI, RINUNCE

NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 1965 -1976 c.c.	3
Artt. 1230 c.c.-1235 c.c.	5
Art. 2113 c.c.	6
Art. 2735 .c.c.....	6
Art. 2116 c.c.	6
Art. 410 c.p.c.	7
Art. 411 c.p.c.	8
Art. 412- <i>ter</i> c.p.c.	9
Art. 412- <i>quater</i> c.p.c.	10
Art. 31, co. 13, L. n. 183/2010.	12
Art. 6, D. Lgs. N. 23/2015.....	12
Art. 80, D. Lgs. n. 276/2003	13
Art. 82, D. Lgs. N. 276/2003.....	13
Art. 11, D. Lgs. n. 124/2004	13
Art. 7, L. n. 604/1966.....	14
Art. 54. D. Lgs. n. 81/2015	15

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione civile, sez. Lav., 13/09/2010, n. 20146.....	17
Corte di Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2007, n. 20780.....	22
Corte di Cassazione, Sez. Lav, 08/04/2014, n. 8191.....	25
Corte di Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2013, n. 24024.....	32
Corte di Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2008, n. 13217.....	35
Trib. Milano, 02/03/2015.....	39

PRASSI

Nota Min. Lav. 16 marzo 2016, prot. 37/5199.....	43
--	----

SEZIONE II

TITOLI DI IMPUTAZIONE SOMME CORRISPOSTE IN SEDE CONCILIATIVA

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 6 TUIR	45
Art. 17 TUIR	45
Art. 19 TUIR	48
Art. 49 TUIR	50
Art. 51 TUIR	50
Art. 67 TUIR	54

Art. 25 DPR 600/73, così come modificato dall'art. 36, co. 24, D.L n. 223/2006 (conv. in L. n. 248/2006)	56
ART. 12, L. 153/69 (così come modificato dall'art. 6, D. Lgs. 02.09.1997, n. 314.....	57
PRASSI	
Circ. Min. Lav. n. 3/2013.....	59
Interpello Min. Lav. n. 1/2014.....	70
Circolare Min. Lav. prot. 25/l/0017056/ del 10 novembre 2009	71
Circolare INPS n. 263/1997 del 24 dicembre 1997	73
Circolare INPS n. 6/2014 del 16 gennaio 2014	75
Circolare INPS n. 125/92 del 11 maggio 1992.....	89
Ag. Entrate Circolare n.28/E del 4 agosto 2006	92
Ag. Entrate Risoluzione n. 106/E del 22 aprile 2009 (danno all'immagine)	93
Ag. Entrate Risoluzione n.138/E del 19 giugno 2007	97
Ag. Entrate Circolare n.10/E del 16 febbraio 2007	100
Ag. Entrate Risoluzione n.135/E del 28 maggio 2009	103
Ag. Entrate, Circolare n. 3/E del 28 febbraio 2012.....	105
GIURISPRUDENZA	
Corte di Cassazione, Sez. Trib., 18/08/2004, n. 16125.....	111
Corte di Cassazione 27/06/2007, Sez. Lav., n. 14821.....	115
Corte di Cassazione, sez. Trib., 02/04/2007, n. 8191.....	119
SEZIONE III	
AUTONOMIA NEGOZIALE ASSISTITA	
NORME DI RIFERIMENTO	
Art. 30, co. 3, L. n. 183/2010.....	123
Art. 31, co. 10, L. n. 183/2010	123
Art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015	123
Art. 26, co. 7, D. Lgs. n. 151/2015	124
SEZIONE IV	
"DEROGABILITÀ" ASSISTITA	
NORME DI RIFERIMENTO	
Art. 2103, co. 6, c.c.	126
Art. 2112, co. 2, c.c.	126
Art. 19, co. 3, D. Lgs. n. 81/2008	126

Sezione I

Conciliazioni, transazioni, rinunce

FONTI NORMATIVE

Art. 1965 c.c.

Nozione

[I]. La transazione è il contratto [1350 n. 12, 2643 n. 13] col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro [764, 1304].

[II]. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti [1976].

Art. 1966 c.c.

Capacità a transigere e disponibilità dei diritti

[I]. Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite [2731].

[II]. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti [2113 1; 806 c.p.c.].

Art. 1967 c.c.

(Prova)

[I]. La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350 [2725].

Art. 1968 c.c.

Transazione sulla falsità di documenti.

[I]. La transazione nei giudizi civili di falso [221 ss. c.p.c.] non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.

Art. 1969 c.c.

Errore di diritto

[I]. La transazione non può essere annullata per errore di diritto [1429 n. 4] relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.

Art. 1970 c.c.

Lesione

[I]. La transazione non può essere impugnata per causa di lesione [764 2, 1447 ss.].

Art. 1971 c.c.

Transazione su pretesa temeraria

[I]. Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa [96 c.p.c.], l'altra può chiedere l'annullamento della transazione [1425 ss.].

Art. 1972 c.c.

Transazione su un titolo nullo

[I]. È nulla [1418] la transazione relativa a un contratto illecito [1343 ss.], ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.

[II]. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.

Art. 1973 c.c.

Annulabilità per falsità di documenti

[I]. È annullabile [1425 ss.] la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi [395 n. 2 c.p.c.].

[I]. È nulla [1418] la transazione relativa a un contratto illecito [1343 ss.], ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.

[II]. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.

Art. 1974 c.c.

Annulabilità per cosa giudicata.

[I]. È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.], della quale le parti o una di esse non avevano notizia [395 n. 5 c.p.c.].

Art. 1975 c.c.

Annulabilità per scoperta di documenti

[I]. La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte.

[II]. La transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto [395 n. 3 c.p.c.].

Art. 1976 c.c.

Risoluzione della transazione per inadempimento

[I]. La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione [1230 ss.], salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato [1453 ss.].

Art. 1230 c.c.

Novazione oggettiva.

[I]. L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso [1965², 1976].

[II]. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco

Art. 1231 c.c.

Modalità che non importano novazione.

[I]. Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine [1183] e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione [1823²].

Art. 1232 c.c.

Privilegi, pegno e ipoteche.

[I]. I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito [1233, 2878].

Art. 1233 c.c.

Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali.

[I]. Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti [1300], i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione [1232]

Art. 1234 c.c.

novazione.

Art. 1234 c.c.

Inefficacia della novazione

[I]. La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria [1418 ss.].

[II]. Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile [1425 ss., 1448], la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario [1444²].

Art. 1235 c.c.

Novazione soggettiva.

[I]. Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo [1268 ss.].

Art. 2113 c.c.

Rinunzie e transazioni (1).

[I]. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

[II]. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza [36 3 Cost.], entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

[III]. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

[IV]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6 l. 11 agosto 1973, n. 533. Il testo recitava: «[I]. Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o da norme corporative, non sono valide. [II]. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. [III]. Resta salva, in caso di controversia l'applicazione degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile».

(2) Comma modificato dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183, che ha sostituito alle parole «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411», le parole «ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater». L'art. 7, d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif. in l. 10 novembre 2014, n. 162, aveva aggiunto, in fine, la frase «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato». Tale modifica è decaduta in sede di conversione.

Art. 2735 c.c.

Confessione stragiudiziale

[I]. La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento [587], è liberamente apprezzata dal giudice.

[II]. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge [2721 ss.].

Art. 2116 c.c.

Prestazioni

[I]. Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative]

[II]. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro [1218, 2946].

Art. 410 c.p.c.

Tentativo di conciliazione (1).

[I]. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

[II]. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

[III]. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

[IV]. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

[V]. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

[VI]. La richiesta deve precisare:

- 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
- 2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
- 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

[VII]. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

[VIII]. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.

(1) Articolo così modificato dall'art. 31 l. 4 novembre 2010, n. 183. Il testo precedente recitava: «Tentativo obbligatorio di conciliazione - [I]. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi

collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. [II]. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. [III]. La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. [IV]. Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. [V]. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. [VI]. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente comma 3. [VII]. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. [VIII]. Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione». La rubrica era stata già sostituita dall'art. 36 d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 mentre il primo comma, anche lui sostituito dall'art. 36 d.lg. n. 80, cit., è stato successivamente modificato dall'art. 19 8 d.lg. 29 ottobre 1998, n. 387. V. anche il nono comma dell'art. 31 della l. n. 183, per il quale le disposizioni del presente articolo, nonché degli artt. 411, 412, 412-ter e 412-quater si applicano anche alle controversie di cui all'art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 411 c.p.c.

Processo verbale di conciliazione (1).

Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

[II]. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

[III]. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

(1) Articolo sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183. V. anche art. 31, comma 9, l. n. 183, cit., sub art. 410. Il testo recitava: «[I]. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. [II]. Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. [III]. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto». Precedentemente l'articolo era stato anche modificato dall'art. 81 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, , con effetto dalla data indicata sub art. 8.

Art. 412-ter c.p.c.

Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva (1).

[I]. La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(1) Articolo inserito dall'art. 39 d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 e successivamente sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183. V. anche il nono comma dell'art. 31 della l. n. 183, per il quale le disposizioni del presente articolo, nonché degli artt. 411, 412, 412-ter e 412-quater si applicano anche alle controversie di cui all'art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165. Il testo precedente recitava: «Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi - [I]. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono: a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi; b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti; c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria; d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate; e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri. [II]. I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale. [III]. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile. [IV]. Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresì gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile». Inoltre, la rubrica ed il primo comma erano stati modificati dall'art. 19 12 d.lg. 29 ottobre 1998, n. 387.

Art. 412-*quater*

Altre modalità di conciliazione e arbitrato (1).

[I]. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

[II]. Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

[III]. La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

[IV]. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

[V]. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

[VI]. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

[VII]. Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

[VIII]. All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo.

[IX]. Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

[X]. La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

[XI]. Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

[XII]. I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte.

(1) Articolo sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183. V. anche il nono comma dell'art. 31 della l. n. 183, per il quale le disposizioni del presente articolo, nonché degli artt. 411, 412, 412-ter e 412-quater si applicano anche alle controversie di cui all'art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165. Il testo recitava: «Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale - [I]. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. [II]. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto». Precedentemente l'articolo era stato inserito dall'art. 39 d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 e modificato dall'art. 19 14 d.lg. 29 ottobre 1998, n. 387 .

Art. 31, L. 4 novembre 2010, n. 183

Conciliazione e arbitrato

(Omissis)

13. Presso le sedi di certificazione di cui all'[articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'[articolo 410 del codice di procedura civile](#).

Art. 6, D. Lgs. n. 4 marzo 2015

Offerta di conciliazione

1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. 2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. Alle attività di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 80, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

Rimedi esperibili nei confronti della certificazione (1)

1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
 2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
 3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
 4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
 5. Dinanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.
- (1) A norma dell'articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.

Art. 82, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

Rinunzie e transazioni (1) (2)

1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
- 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo.
- (1) Articolo modificato dall'articolo 31, comma 14, lettere a) e b), della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
- (2) A norma dell'articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.

Art. 11, D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124

Conciliazione monocratica

1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
 2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
 3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
 - 3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata (1).
 4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.
 5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.
 6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo.
- (1) Comma inserito dall'articolo 38, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604

1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile (1).

7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (2).

8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni (3) (4).

(1) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 4, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99.

(2) Così corretto con Comunicato 14 luglio 2012 (in Gazz. Uff., 14 luglio, n. 163).

(3) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 40, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(4) A norma dell'articolo 1, comma 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, il licenziamento intimato all'esito del procedimento di cui al presente articolo, come sostituito dal comma 40 del medesimo articolo 1, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

Art. 54, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA .

Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e

continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.

GIURISPRUDENZA

Cassazione civile, sez. lav., 23/09/2010, n. 20146

In tema di obblighi previdenziali, qualora sia intervenuta una conciliazione giudiziale relativa alla definizione delle pendenze riconducibili alla cessazione ed estinzione del rapporto di lavoro subordinato sottostante, il negozio transattivo stipulato ha le parti ha natura novativa in quanto costituisce l'unica ed originaria fonte dei diritti e degli obblighi successivi alla risoluzione. Ne consegue che le somme dovute al lavoratore, ancorché aventi natura retributiva, sono disancorate dal preesistente rapporto, con l'ulteriore conseguenza che, nella vigenza dell'art. 12 l. n. 169 del 1963, applicabile "ratione temporis" tale importo non può essere computato per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico	- Presidente -
Dott. FOGLIA Raffaele	- rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo	- Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio	- Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCHILLACI, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

A.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell'avvocato PALENZONA GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMANO CAMILLO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5993/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2005 r.g.n. 4297/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/07/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;

udito l'Avvocato SCHILLACI GIUSEPPE;

udito l'Avvocato MARIO PISTOLESE per delega ROMANO CAMILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 18.12.2000 al Tribunale del lavoro di Roma, O. M., premesso di aver adito il Giudice con altro, precedente ricorso al fine:

- a) di ottenere il pagamento di differenze retributive di cui era rimasta creditrice nei confronti del proprio datore di lavoro (A.M.) e, successivamente dell'erede di quest'ultimo, A.I.;
- b) di ottenere la declaratoria dell'inefficacia del licenziamento intimatole verbalmente in data 8.1.1996;
- c) di tener presente che la controversia era stata transatta in sede giudiziaria, in data 30.6.1999 nel quale era previsto che la controparte - le corrispondesse la somma di L. 200 milioni in cambio della rinuncia alle domande dedotte in giudizio.

Cio' premesso, la ricorrente osservava che la somma indicata titolo transattivo trovava fondamento nel precorso rapporto di lavoro ed era da ritenere assoggettata a contribuzione previdenziale. Chiedeva, pertanto, la condanna della A.I. a versare all'INPS l'importo corrispondente ai contributi previdenziali omessi e non prescritti, esigibili sulla maggiore retribuzione riconosciuta nella transazione, nonche' la condanna della erede A.I. al risarcimento, [ex art. 2116 c.c.](#) del danno subito per omesso versamento dei contributi previdenziali prescritti.

Costituitasi in giudizio, la convenuta invocava il rigetto della domanda attrice, assumendo che in presenza di una transazione di contenuto "novativo" non era possibile ascrivere agli importi erogati natura retributiva.

Con sentenza 19.9.2002, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda della O. rilevando che la transazione non aveva immutato l'originario rapporto di lavoro e, che le somme corrisposte, aventi natura retributiva, dovevano essere assoggettate a contribuzione L. n. 169 del 1963, ex art. 12.

Avverso detta sentenza proponeva appello l' A. lamentando: a) col primo motivo, l'erroneita' della decisione, nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di inammissibilita' della domanda per preclusione [ex art. 2113 c.c.](#);

b) l'erroneita' della medesima sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto la natura novativa della transazione;

c) l'illegittimita' della decisione nella parte in cui aveva dichiarato ammissibile l'azione risarcitoria della O. ai soli fini della condanna generica;

d) l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, con la quale quest'ultima aveva chiesto, in subordine, la condanna della controparte a mallevarla e a risarcirla, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, per ogni somma posta a suo carico.

Con sentenza del 14.10.2005, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto l'originaria domanda, compensando le spese di lite del doppio grado tra le parti.

Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione la O. articolando cinque motivi. Resiste l' A. con controricorso e successiva memoria illustrativa depositata, [ex art. 378 c.p.c.](#), in prossimita' dell'udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, la O. - denunciando l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio - osserva che la sentenza della Corte di appello e' errata perche', affermando che con il verbale di conciliazione la O. avrebbe rinunciato ad ogni diritto connesso al precorso rapporto, ha esaminato il verbale di conciliazione senza tener conto del paragrafo 15 del ricorso introduttivo nel quale la O. aveva inserito la seguente clausola "ci si riserva di agire in separata sede per far valere ogni ulteriore diritto spettante alla ricorrente costituendo il presente atto formale messa in mora";

precisazione, questa, con la quale la O. certamente non aveva rinunciato alla domanda relativa al versamento dei contributi previdenziali.

Col secondo motivo - deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa altri fatti controversi e decisivi per il giudizio - si osserva che nel verbale di conciliazione le parti hanno voluto precisare espressamente che la somma convenuta fosse "netta". Inoltre nel verbale di conciliazione le parti non hanno indicato a quale titolo sia stata erogata la somma convenuta.

Col terzo motivo la ricorrente rileva che la sentenza di appello e' illegittima anche per violazione della L. n. 169 del 1969, art. 12 che obbliga il datore di lavoro a versare i contributi su tutte e somme di natura retributiva corrisposte in dipendenza dei rapporti di lavoro.

Secondo [Cass. n. 4809 del 1985](#) "a norma dell'art. 12anche in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria l'indagine del giudice sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni.

Ad una fattispecie del tutto identica a quella presente, la Cass. (sent. n. 710/1999) ha escluso il carattere novativo della transazione in quanto "i rapporti di lavoro dedotti in giudizio non erano mutati ne' per il titolo, ne' per l'oggetto, ma erano stati diversamente disciplinati. Tale e' il caso di specie nel quale l'accordo transattivo si e' limitato a precisare che la somma complessiva netta di L. 200 milioni e' convenuta "a totale e definitivo saldo, stralcio, tacitazione, e rinuncia ad ogni azione e qualsiasi diritto nel ricorso introduttivo del presente giudizio".

Con il quarto e quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. [2113](#) e [2116 c.c.](#) Quanto alla prima norma si osserva che i crediti per contributi assicurativi obbligatori sono indisponibili, e quindi non possono essere oggetto di transazione ne' di rinuncia.

Quanto alla seconda norma, la sentenza di appello e' illegittima per violazione dell'[art. 2116 c.c., comma 2](#) il quale obbliga il datore di lavoro a risarcire il danno subito dal lavoratore nel caso in cui l'Inps, per mancata o irregolare contribuzione non sia tenuto a corrispondere (in tutto o in parte) le prestazioni previdenziali dovute.

Alle censure formulate dalla O. replica l' A. con controricorso nei seguenti termini:

1) Il presente giudizio non si riferisce ad insufficiente e/o omessa contribuzione previdenziale sulle retribuzioni regolarmente percepite dalla O. nel corso del suo rapporto di lavoro dal 1981 al gennaio 1996. Tale contribuzione e' stata regolarmente versata dalla ricorrente, ma si riferisce solo a pretesa contribuzione sulla somma pattuita e percepita con la conciliazione, somma che, a dire della ricorrente, avrebbe natura retributiva.

2) La formula della transazione e' assolutamente ampia, tale da esaurire tutte le pretese della O. comunque deducibili dal rapporto di lavoro.

3) La transazione riguarda non solo i diritti azionati, ma anche ogni diritto attinente al precorso rapporto di lavoro, compreso quello relativo al preteso risarcimento danni per asseriti contributi prescritti.

4) Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte di appello non ha ommesso di valutare il fatto che la somma accettata in transazione era stata pattuita come "netta" e che nella medesima transazione non e' indicato il titolo della erogazione per cui si tratterebbe di transazione "non novativa". Al contrario, la Corte territoriale e' stata rispettosa di tutti i criteri ermeneutici, ne' alcuna violazione di tali criteri e' stata dedotta dalla ricorrente:

trattasi pertanto di questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimita'.

5) Sulla pretesa violazione della [L. n. 153 del 1969, art. 12](#) vale quanto affermato dalla sentenza di appello sulla "transazione novativa" (cfr. [Cass. n. 4811/99](#)) con la precisazione che l'accertamento dell'animus novandi costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita' se sorretto da adeguata e congrua motivazione ([Cass. n. 4008/2006](#)).

Va sottolineato che la pretesa contribuiva della ricorrente non e' affatto un diritto inderogabile, poiche' tale contribuzione non e' richiesta su somme pacificamente ricevute a fronte di attivita' lavorativa espletata, ma solo pretesa su somme a sua volta solo pretese e che nessun giudice ha accertato essere dovute. La pretesa di trasferire l'obbligazione contributiva sulla somma percepita a titolo conciliativo e' del tutto pretestuosa e non sorretta da alcuna circostanza ne' di fatto ne' di diritto.

Non invocabile e' la sentenza n. 710/1999 citata dalla ricorrente (supra punto 3): trattasi di fattispecie diversa, riguardante una conciliazione in cui una parte accetta espressamente il licenziamento intimato all'altra, mostrando cosi' il legame con il rapporto precedente, per cui la conciliazione, in quel caso, non ha effettivamente natura novativa.

6) Infondata e' altresì la pretesa violazione dell'[art. 2113 c.c.](#) poiche' nel presente caso non si verte in materia di conciliazione su diritti indisponibili, atteso che i contributi previdenziali obbligatori, cioe' i contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente percepite dalla O. nel corso dell'intero rapporto di lavoro, sono stati regolarmente assolti. Pertanto la sentenza di appello non ha violato l'[art. 2113 c.c.](#) ne', avendo negato la natura retributiva della somma erogata in conciliazione, ha legittimato l'elusione del pagamento dei contributi.

7) Quanto, infine all'[art. 2116 c.c.](#) osserva la resistente che la corte d'appello non e' incorsa in alcuna violazione: la censura muove dal presupposto - non accettabile - che la somma di L. 200 milioni abbia natura retributiva e che essa costituirebbe specifica integrazione retributiva afferente al periodo 1981 - 1996.

In proposito, la giurisprudenza di legittimita' ha escluso che le somme versate in via transattiva giudiziale costituiscano retribuzione imponibile.

Il ricorso non e' fondato con riferimento ad alcuno dei motivi denunciati.

Va premesso che nel giudizio conclusosi con la transazione l'attrice aveva formulato due domande nei confronti della A.: a) di condanna al pagamento della complessiva somma di L. 165.101.204 per differenze retributive, mensilita' aggiuntive e t.f.r.; b) di accertamento della nullita' ed inefficacia del licenziamento verbale e del diritto al ripristino della funzionalita' del rapporto di lavoro. Questo il tenore testuale del verbale della conciliazione giudiziale:

"La parte convenuta offre a titolo conciliativo la somma complessiva di L. 200.000.000 che la ricorrente accetta a totale e definitivo saldo, stralcio, transazione, tacitazione e rinuncia ad ogni azione ed a qualsiasi titolo dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, o, comunque nel medesimo giudizio azionato nei confronti della sig.ra A. in proprio e nella qualita'.....La sig.ra O. accetta la somma come sopra indicata a totale e definitivo stralcio, transazione, tacitazione e rinuncia ad ogni azione e a qualsiasi titolo dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio o, comunque nel giudizio medesimo azionato nei confronti della sig.ra A.....Con la sottoscrizione del presente atto cessa la materia del contendere e, pertanto, le parti chiedono che venga dichiarata l'estinzione del processo.....Con il buon esito del pagamento, la sig.ra O. non avra' null'altro a pretendere per alcun titolo dedotto in ricorso e qualunque altra ragione o/e azione scaturente in via diretta o mediata dal rapporto dedotto in giudizio.

In virtu' della formulazione testuale, l'espressione "rinuncia ad ogni azione e a qualsivoglia titolo dedotto nel ricorso introduttivo.....sta ad indicare che l'accordo conciliativo era diretto proprio a prevenire non solo l'accertamento giudiziale della fondatezza delle pretese della ricorrente, ma anche l'insorgere di altre controversie concernenti diritti comunque riconducibili all'intercorso rapporto di lavoro, ormai definitivamente cessato.

L'accordo transattivo in esame rientra nello schema della transazione novativa la cui caratteristica e' di essere - al pari della transazione propria - un negozio di secondo grado, ma non un negozio "ausiliario", ancorche' "principale" con la conseguenza che i diritti e gli obblighi delle parti avranno, come "unica fonte" il contratto di transazione e non, come la transazione propria, il fatto causativo del rapporto originario. Ne consegue che al fine della L. n. 169 del 1963, art. 12 (nel testo vigente all'epoca), la somma dovuta - ancorche' avente natura retributiva in esecuzione di una transazione novativa, in quanto del tutto disancorata dal preesistente, estinto rapporto, non puo' essere considerata come "corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro" ormai scomparso dalla "scena giuridica" con l'ulteriore conseguenza che non puo' essere computata per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale (conf. [Cass., n. 5313 del 1996](#)).

Questa Corte (sent. ult. cit.) ha chiarito che, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano o meno inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove ed autonome statuizioni. Tale accertamento - riservato al giudice di merito - risulta compiuto dalla Corte di appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, in base ad elementi interpretativi desunti dalla volonta' delle parti e dal tenore delle clausole contrattuali, valutando specificamente la compatibilita' della transazione con le obbligazioni scaturenti dal precedente rapporto.

Avverte la sentenza della Corte di appello qui impugnata, che, nel caso in esame il rapporto di lavoro - che le parti ritengono ormai definitivamente cessato il che e', tra l'altro, desumibile dal complessivo tenore dell'accordo che non contempla alcuna riassunzione o riammissione al lavoro - assume le caratteristiche di un antefatto storico che, pur avendo dato origine al giudizio, non costituisce piu' la fonte delle nuove obbligazioni, reciprocamente assunte dalle parti in sede di conciliazione.

In particolare la somma di L. 200.000.000 non risulta pattuita in favore della O. a titolo di riconoscimento - totale o parziale di singoli diritti fatti valere in giudizio, non essendo a cio' sufficiente il fatto che la conciliazione sia intervenuta nel corso e a definizione del processo in cui erano azionati diritti specifici. La somma risulta, pertanto, convenuta proprio al fine di evitare e prevenire l'accertamento giudiziale avente ad

oggetto le pretese della ricorrente, le quali erano state contestate dalla, convenuta e sulle quali nessuna pronuncia e' piu' intervenuta. ...

In conclusione, con il verbale di conciliazione le parti non hanno pattuito una nuova regolamentazione del rapporto di lavoro - la quale, altrimenti, sarebbe rimasta esposta all'operativita' di tutte le norme speciali invocate dalla O. nel ricorso - ma hanno convenuto una diversa ed autonoma obbligazione, con rinuncia, da parte della ricorrente "di ogni diritto azionato e non, connesso al precorso rapporto".

Da quanto precede non puo' essere accolto il ricorso promosso dalla O. avverso la sentenza n. 5993 del 14 ottobre 2005 della Corte di appello di Roma, con attribuzione delle spese a carico della ricorrente, nelle misure di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso; pone a carico della ricorrente le spese del presente giudizio pari ad Euro 50,00 oltre ad Euro 2.000,00 per onorari e altri accessori di legge.

Così' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2007, n. 20780

Perché l'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro possa qualificarsi atto di transazione è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l'elemento dell'"aliquid datum, aliquid retentum", essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta difende unitamente all'avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la [sentenza n. 36861/03 del Tribunale di ROMA, depositata il 25/11/03](#) - R.G.N. 9078/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/07 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;

udito l'Avvocato ASSENNATO;

udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciccolo Pasquale Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Roma depositato il 5 febbraio 1996, F.C., premesso di essere stato dipendente della RAI, esponeva di avere in precedenza intentato azione nei confronti del datore di lavoro al fine di far dichiarare l'avvenuto inizio del rapporto lavorativo in data 27 giugno 1956 anziché il 26 febbraio 1957, con conseguente accertamento del diritto all'adeguamento della retribuzione percepita, al ricalcolo degli scatti di stipendio e dei passaggi automatici di carriera e con accertamento della omissione contributiva e diritto alla costituzione della rendita ex [L. n. 1338 del 1962, art. 13](#). Aggiungeva che il giudizio così intrapreso si era concluso, a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione, con sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 27.11.1992 - 22.5.1994, con la quale era stata accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti anche nel sopra indicato

periodo, e che, quindi, egli era rimasto creditore della somma di L. 528.842, oltre accessori, per differenze retributive 1956/1957 e della somma di L. 316.923, oltre accessori, per differenze nel periodo 1957/31.3.66 relative alla diversa anzianità di servizio sulla retribuzione (scatti di anzianità ecc.), ed oltre al danno ex [art. 2116 c.c.](#) pari a L. 12.312.063. essendo stato omesso ogni versamento previdenziale per tale periodo ed avendo esso ricorrente ricevuto dall'Enpals un trattamento pensionistico inferiore a quello spettante.

Chiedeva, pertanto, al Pretore adito la condanna della Rai al pagamento, in suo favore, delle somme specificate.

La convenuta, costituitasi, eccepiva preliminarmente che tra le parti era intervenuta una transazione e che comunque il diritto vantato era prescritto per decorso del termine quinquennale o anche decennale a far data dall'ultima omissione contributiva.

Il Pretore, con sentenza del 26 febbraio 1998. dichiarava inammissibile la domanda ritenendo che su ogni pretesa fosse intervenuto accordo transattivo.

Con atto depositato l'8 marzo 1999, il F. proponeva appello, ribadendo le proprie argomentazioni difensive e contestando la motivazione addotta dal primo Giudice.

Chiedeva quindi la integrale riforma della sentenza impugnata con condanna della RAI al pagamento delle somme di cui al ricorso introduttivo.

L'appellata resisteva al gravame chiedendone il rigetto.

Con [sentenza del 18 - 25 novembre 2003. l'adito Tribunale di Roma](#), ritenuto che una corretta interpretazione dell'atto formalmente denominato "quietanza" induceva a considerarlo espressione di una volontà conciliativa, stante la piena consapevolezza - come desumibile da un pluralità di circostanze - da parte del lavoratore dei diritti che si intendevano transigere, rigettava l'appello.

Per la Cassazione di tale pronuncia ricorre il lavoratore soccombente con un unico motivo.

Resiste la Rai con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie ex [art. 378 c.p.c.](#).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ravvisate nell'[art. 1362 c.c. e segg.](#), nell'[art. 1965 c.c.](#), e nell'[art. 2113 c.c.](#)), nonché motivazione, omessa insufficiente e contraddittoria.

Richiamata la motivazione della decisione di appello, lamenta, in particolare, il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale, omettendo di considerare compiutamente e correttamente il dato letterale della dichiarazione e di motivare in ordine ad un elemento fondamentale nell'interpretazione del valore della medesima.

Più precisamente - ad avviso del ricorrente -, il Tribunale non aveva considerato che l'importo riportato nella dichiarazione di quietanza era identico a quello dovuto a titolo di t.f.r.; e tale corrispondenza doveva ritenersi significativa del fatto che la dichiarazione non poteva avere valore di transazione, per il difetto del presupposto delle reciproche concessioni, che [l'art. 1965 c.c.](#) contempla quale elemento essenziale del detto contratto.

Nè si sarebbe potuto attribuire significato transattivo all'atto di quietanza sulla base della circostanza che, al momento della sottoscrizione dell'atto, vi era una sentenza del Tribunale di Civitavecchia, che aveva accertato che il rapporto di lavoro era iniziato prima della formale assunzione, tanto più nel caso di specie in cui vi erano elementi inequivoci da cui emergeva l'inesistenza della volontà abdicativa dei diritti azionati.

Lo stesso tenore letterale dell'atto, considerato che il medesimo non menzionava affatto la sentenza ed i diritti azionati e che la somma corrispondeva esattamente a quanto dovuto a titolo di t.f.r., non lasciava adito a dubbi circa la semplice natura di quietanza del t.f.r.: e ciò tanto più alla stregua della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la dichiarazione liberatoria con cui il lavoratore da atto di avere ricevuto quanto spettantegli e di non aver altro a pretendere dal proprio datore di lavoro ha normalmente il contenuto di una dichiarazione di scienza o di opinione.

Nello stesso ordine di idee, doveva essere apprezzata la circostanza che l'atto in questione era stato predisposto unilateralmente dalla Rai, dovendo pertanto trovare applicazione il canone ermeneutico dell'[art. 1370 c.c.](#) Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Si deve innanzi tutto osservare che - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - l'accertamento, da parte del giudice di merito, della natura transattiva o meno di una "quietanza" non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e scevra da vizi logico - giuridici (cfr., in tal senso, tra le tante. [Cass. 5 dicembre 1997, n. 12374](#)).

Tale proposizione, del resto, costituisce l'ineludibile corollario della natura di apprezzamento interpretativo della comune intenzione dei contraenti e, comunque, della volontà del dichiarante di quello che è, a tale stregua, rimesso al giudice del merito: ed è fin troppo noto che, a sua volta, l'interpretazione di un contratto più in generale, di un atto di autonomia privata non è sindacabile in sede di legittimità se sovrastata da motivazione congrua ed adeguata e se condotta in conformità alla regole ermeneutiche di legge (cfr.

in luogo di moltissime altre. [Cass. 26 gennaio 2002, n. 975](#); [Id. 3 dicembre 2001, n. 15274](#); [Id. 29 marzo 2001, n. 4667](#)).

Nel caso in esame, tuttavia, il Giudice d'appello nella sentenza gravata ha ommesso di motivare sulla circostanza, idonea ad acquisire connotati di rilevanza e decisività, che la somma menzionata nella dichiarazione sottoscritta dal F. corrisponde esattamente all'ammontare dovuto al lavoratore dell'azienda a titolo di t.f.r.;

circostanza, questa, dedotta - come puntualmente rilevato dal ricorrente - a p. 8 del ricorso in appello. Tale corrispondenza ben potrebbe costituire significativo indice che Patto non abbia valore di transazione, sicchè la dichiarazione di voler transigere ogni diritto derivante dal l'intercorso rapporto di lavoro sia soltanto clausola di mero stile.

E' principio del nostro ordinamento giuridico (confermato dalla giurisprudenza costante) che affinché un atto possa qualificarsi "atto di transazione" è necessario lo scambio di reciproche concessioni con la controparte", sicchè, ove manchi l'elemento dell'*aliquid datum aliquid relentum*, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile.

Avendo, dunque, la sentenza impugnata ommesso di valutare e comunque di considerare uno dei punti di contestazione presente nell'atto di appello proposto dal lavoratore, costituito dalla dedotta coincidenza tra quanto corrisposto dal datore di lavoro nel preteso atto di transazione e quanto spettante per t.f.r., il ricorso deve essere accolto; e ciò, del resto, in conformità, con le richieste del P.M. ex [art. 375 c.p.c.](#), anche se poi il Collegio ha ritenuto opportuno rimettere la causa alla P.U..

L'impugnata sentenza va, quindi, cassata per il riesame con rinvio ad altro giudice d'appello, come designato in dispositivo, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2007

Corte di Cassazione, Sez. Lav, 08/04/2014, n. 8191

Perché l'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro possa qualificarsi atto di transazione è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicchè, ove manchi l'elemento dell'aliquid datum, aliquid retentum, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile, pur non essendo tale elemento da rapportare agli effettivi diritti delle parti, bensì alle rispettive pretese e contestazioni,, sicchè non è necessaria l'esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio	- Presidente -
Dott. TRIA Lucia	- rel. Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto	- Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa	- Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15670-2010 proposto da:

F.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato PETROCELLI MARCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell'avvocato D'ANGELANTONIO CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAX PIERLUIGI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 9786/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/03/2010 r.g.n. 3422/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l'Avvocato PETROCELLI MARCO;

udito l'Avvocato D'ANGELANTONIO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l'appello di F. G. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7338 dell'11 aprile 2006, di rigetto della domanda del F., diretta ad ottenere le dichiarazioni di: 1) elusione, da parte della RAI- Radiotelevisione Italiana (d'ora in poi: RAI), della normativa i cui alla L. n. 230 del 1962 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 nella stipulazione con il ricorrente, a partire dal 2 giugno 1999, di una serie ininterrotta di contratti di lavoro a tempo determinato, di cui l'ultimo ancora in corso al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio (depositato il 30 maggio 2005), tutti

relativi alla collaborazione alla realizzazione di rubriche sportive prive del carattere della specificità; 2) nullità o comunque di illegittimità delle clausole di apposizione del termine apposte ai suddetti contratti; 3) esistenza, a partire dalla data della stipulazione del primo di tali contratti, di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la conseguente condanna della RAI al pagamento delle differenze retributive maturate in considerazione della effettiva anzianità di servizio.

La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) con il primo motivo di appello il F. sostiene l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto valida - solo perchè stipulata in sede sindacale, con le garanzie di cui all'art. 2113 cod. civ. - la transazione in data 19 settembre 2002, nonostante assoluta indeterminatezza del relativo oggetto, il difetto di reciproche concessioni, la violazione di norme di legge inderogabili;

b) ad avviso del ricorrente, in particolare, non esisteva alcuna res litigiosa nè attuale nè potenziale, la rinuncia del lavoratore a far valere i propri diritti derivanti dai pregressi contratti con la RAI è estremamente generica, l'impegno della società ad una nuova assunzione con contratto di lavoro a termine non poteva essere considerata un adeguato compenso rispetto alla suddetta rinuncia del F.;

c) la censura è infondata infatti il tenore letterale delle espressioni usate nel verbale di conciliazione non lasciano margini di dubbio sulla effettiva volontà dei contraenti e sulla riconducibilità del regolamento contrattuale nello schema tipico delineato dall'art. 1965 cod. civ., nel quale la "lite" oggetto della transazione può essere anche quella "potenziale";

d) d'altra parte l'espressa menzione dei singoli contratti pregressi e il richiamo a tutte le questioni ad essi riferibili rispondono al requisito della specificità dell'oggetto del negozio transattivo e, inoltre, è da escludere che faccia difetto la reciprocità delle concessioni, perchè la nuova assunzione costituiva di per sé una utilità per il lavoratore, il quale altrimenti sarebbe stato estromesso dall'azienda;

e) comunque, come sottolineato dal primo giudice, la normativa di riferimento limita il divieto di transazione ad ipotesi particolari, specificamente individuate, tra le quali non rientra l'assunzione del lavoratore;

f) al rigetto del primo motivo consegue l'assorbimento di tutte le questioni relative alla legittimità dei contratti a termine conclusi prima della stipula del verbale di conciliazione, questioni non più prospettabili, essendo il relativo esame precluso dall'accordo transattivo;

g) è da respingere anche il secondo motivo, con il quale si rileva che il primo giudice avrebbe dovuto affermare il carattere fraudolento - derivante dalla finalizzazione ad una illegittima modifica della causale dell'assunzione a termine - della risoluzione consensuale sottoscritta il 17 dicembre 2003;

h) dalle dichiarazioni rese dal F. in sede di interrogatorio libero si evince la sua consapevolezza di porre fine al rapporto in precedenza instaurato essendo interessato a lavorare ad una nuova rubrica e la circostanza che le parti avessero in precedenza concordato una nuova assunzione diretta a consentire la realizzazione di un programma diverso da quello indicato nel contratto risolto non vale ad escludere la volontarietà della risoluzione nè porta ad affermare l'illiceità di essa, perchè nulla induce a ritenere che l'unico intento dell'azienda fosse quello di modificare fraudolentemente la causale del contratto, essendo invece emerso che anche il lavoratore era interessato a realizzare la nuova rubrica (non compresa nel precedente contratto);

i) con il terzo motivo - riguardante gli ultimi due contratti, sottoscritti rispettivamente il 2 gennaio e il 21 settembre 2004, nei quali nelle clausole di durata si richiama l'Accordo RAI-USIGRAI del 22 ottobre 2001, concordato in applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 - il F., riproponendo argomenti difensivi illustrati in primo grado nelle note autorizzate del 28 febbraio 2006, sostiene la non riconducibilità dell'Accordo in oggetto - perchè di carattere aziendale - alla previsione dell'art. 23 cit., comunque la non ricomprendibilità di telegiornali e notiziari sportivi nella sfera di applicazione della clausola del suddetto Accordo relativa ai contratti a termine; la sussistenza dell'onere a carico della RAI di fornire la prova di tutti i requisiti legittimanti il ricorso al rapporto a termine, avendo il lavoratore contestato la legittimità formale e sostanziale dei contratti stipulati;

l) va osservato, in primo luogo, che l'appello è privo di una censura specifica sulla questione di carattere pregiudiziale inerente la tardività delle eccezioni (in quanto relative a profili non espressamente trattati

nell'atto introduttivo del giudizio), affermata dal primo giudice, sicchè questo già di per sè impone l'integrale conferma della sentenza impugnata, sul punto;

m) si deve anche aggiungere che, peraltro, la suddetta statuizione deve considerarsi corretta, in quanto nell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità della clausola di apposizione del termine di un contratto di lavoro ove, nel ricorso introduttivo, si faccia riferimento ad una causa di nullità (nella specie:

violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. e, per mancanza del requisito della specificità del programma nonchè dell'art. 3 del CCNL di lavoro giornalistico) non può essere dedotta nel corso del giudizio una diversa ragione di nullità, la quale non può essere rilevata neppure d'ufficio dal giudice;

n) nella specie, poichè nei contratti della cui validità si discute, vi era un espresso riferimento al suddetto Accordo, era onere del F. di allegare nell'atto introduttivo tutte le questioni prospettate soltanto in occasione del deposito delle note autorizzate, questioni che non sono state neppure avanzate in sede di contestazione della memoria difensiva della RAI, essendosi, nell'occasione, il lavoratore limitato ad una generica contestazione di tutte le deduzioni avverse.

2- Il ricorso di F.G., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per sei motivi; resiste, con controricorso, la RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Sintesi dei motivi di ricorso.

1.- Il ricorso è articolato in sei motivi.

1.1.- Con il primo e il secondo motivo - con riguardo alla mancata dichiarazione della nullità della transazione risultante dal verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 19 settembre 2002, per assenza di concessioni da parte della RAI, a fronte della rinuncia del lavoratore a far valere qualsiasi diritto o pretesa riferibile ai precedenti rapporti intercorsi tra le parti - si denunciano: a) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1965 c.c., art. 1325 c.c., n. 2, art. 1418 c.c., comma 2, art. 2094 cod. civ., nonchè dell'art. 36 Cost.;

b) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di punti decisivi della controversia e illogicità della motivazione.

Si sostiene che - diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello - la nuova assunzione cui si è obbligata la RAI non poteva essere considerata come un adeguato compenso rispetto alla rinuncia del lavoratore ai propri diritti nascenti dai precedenti contratti a termine perchè il contratto di lavoro "è tecnicamente a somma zero, nel senso che quanto riceve il lavoratore a titolo di retribuzione è l'esatto equivalente di quanto egli rende in termini di prestazione lavorativa".

Pertanto, essendo le reciproche obbligazioni dei contraenti del tutto equivalenti, la suddetta assunzione non poteva essere configurata come "concessione" da parte della RAI, ai fini della sussistenza di una valida transazione, tanto più che essa era già stata concordata tra le parti prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione, precisamente il 4 settembre 2002.

La Corte romana ha del tutto omesso di valutare tale ultimo elemento e quindi non ha considerato neppure che, anche da questo punto di vista, avrebbe dovuto escludersi una valida transazione, visto che le condizioni pattuite per l'assunzione contemplata nel verbale di conciliazione erano identiche a quelle in precedenza concordate, sicchè non poteva rinvenirsi alcun vantaggio ulteriore per il ricorrente.

1.2.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonchè della L. n. 230 del 1962, art. 1, della L. n. 56 del 1987, art. 23 del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Si sostiene che la affermazione della Corte territoriale secondo cui l'assunzione a termine del 4 settembre 2002 costituiva una valida contropartita alla rinuncia del lavoratore di cui si è detto ai fini della transazione menzionata - già contestata nel secondo motivo - avrebbe dato luogo ad una omessa pronuncia per mancata valutazione delle condizioni dell'assunzione e quindi dell'inesistenza di una utilità aggiuntiva per il F. (oggetto di una specifica censura, formulata nell'atto di appello).

Inoltre, la Corte romana sarebbe incorsa in una violazione della disciplina concernente la legittima apposizione del termine al contratto di lavoro, che in nessuna delle normative legali succedutesi nel tempo, consente di effettuare l'assunzione a termine a scopo meramente transattivo.

Non è, infatti, possibile che l'apposizione del termine abbia una doppia causale. Quella dell'assunzione del 4 settembre 2002 (in oggetto) è giustificata - come risulta dal testo del contratto - dalla necessità della RAI di avvalersi delle prestazioni del ricorrente per i programmi indicati. Pertanto, non può considerarsi come prevista quale contropartita della rinuncia del lavoratore ai suoi pregressi diritti. Infatti, se fosse valida tale ultima causale e quindi la successiva transazione, sarebbe palesemente non veritiera la causale risultante dal contratto di assunzione.

1.3- Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

Si contesta la statuizione della Corte d'appello secondo cui la risoluzione consensuale sottoscritta tra le parti il 17 dicembre 2003 - con la quale si è anticipata al 21 dicembre 2003 la scadenza dell'ottavo contratto (stipulato per il periodo 8 settembre 2003-24 maggio 2004) - abbia determinato la cessazione del rapporto di lavoro tra le parti a decorrere dalla data concordata, rendendo così superfluo l'esame della validità dei termini apposti ai precedenti contratti al fine della considerazione unitaria del rapporto, benchè la suddetta risoluzione sia avvenuta quando le parti aveva già concordato una successiva assunzione (di cui al nono contratto), avente la medesima scadenza di quello risolto ma relativa però ad un diverso programma.

Si sostiene l'illogicità della relativa motivazione in quanto la risoluzione anticipata di un contratto a termine seguita dalla immediata riassunzione, entrambe concordate dalle parti, non può implicare la comune volontà di porre definitivamente termine al rapporto tra loro intercorrente (per ipotesi trasformatosi in rapporto a tempo indeterminato per effetto della nullità di un termine precedente).

1.4.- Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 414 cod. proc. civ., nonchè della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3 dell'art. 2697 cod. civ., della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Si rileva che la Corte d'appello, dopo aver affermato che la risoluzione consensuale del dicembre 2003 precludeva l'esame dei contratti precedenti, ha rilevato che rimanevano altri due contratti successivi, ritenuti legittimi dal Giudice di primo grado perchè stipulati ai sensi dell'Accordo RAI-USIGRAI del 22 ottobre 2001, per programmi specificamente nominati, come richiesto dal suddetto Accordo.

Il Giudice di appello ha anche ricordato che il F. aveva, nell'atto di appello, sostenuto la illegittimità di tali contratti, anche alla luce dell'Accordo suindicato, perchè essi si riferivano a notiziari sportivi permanenti, come tali non ricompresi nella dicitura dell'Accordo: "programmi, produzioni, trasmissioni e rubriche".

Tuttavia, la Corte romana, dopo aver rilevato che tale ultima contestazione era stata effettuata dal lavoratore sono nelle note autorizzate, l'ha considerata tardiva in quanto nel ricorso introduttivo l'illegittimità dei termini era stata prospettata solo con riguardo alla L. n. 230 del 1962, art. 1 e all'art. 3 del CNLG, precisando che in caso di contestazione di un provvedimento datoriale il ricorrente deve indicare i profili di legittimità dedotti e, solo in tali limiti, sussiste l'onere del datore di lavoro di provare la correttezza del proprio operato.

Si rileva che, invece, l'onere probatorio sulla sussistenza di tutti i requisiti legittimanti l'apposizione del termine al contratto grava sul datore di lavoro, sempre nei limiti della ragionevolezza e quindi nei limiti dei requisiti oggetto di contestazione. Però anche l'onere di contestazione dell'attore deve essere contenuto negli stessi limiti, cioè senza formalismi e considerando rispettato l'art. 414 c.p.c., n. 4, nel caso in cui sia stata indicata l'assenza di uno o più requisiti di legittimità di apposizione del termine, indipendentemente dall'inquadramento giuridico che dia alla fattispecie il giudice in applicazione del principio *jura novit curia*, in base al quale nella specie il Giudice di primo grado ha ritenuto di fare riferimento all'Accordo RAI-USIGRAI, del 22 ottobre 2001, anzichè all'art. 3 del CNLG (richiamato nel ricorso introduttivo del giudizio), peraltro entrambi stipulati ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Peraltro, carattere comune e indefettibile di tutte le assunzioni a termine, anche quelle previste dalla contrattazione collettiva, è la natura temporanea dell'occasione di lavoro, mentre nella specie si trattava di un telegiornale quotidiano sportivo - trasmissione istituzionale e perenne per definizione - sicchè, a prescindere dalla normativa contrattuale richiamata dal lavoratore, la RAI avrebbe comunque dovuto provare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'apposizione del termine ovvero che legittimamente impedivano l'assunzione a tempo indeterminato.

1.5.- Con il sesto motivo (condizionato) si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per l'omessa pronuncia sulle domande attoree, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ..

Si precisa che la Corte d'appello - avendo ritenuto che l'esame della legittimità dei termini fosse precluso prima dalla transazione intervenuta tra le parti e poi dalla risoluzione consensuale del contratto e, infine, dalla tardività delle allegazioni del ricorrente - ha omesso di pronunciare sulle seguenti domande del F., riprodotte in appello: 1) nullità di tutti i termini di scadenza apposti ai diversi contratti; 2) natura unitaria del rapporto, anche ai fini dell'anzianità di servizio, con decorrenza dalla prima assunzione o da altra data da stabilire; 3) conseguente diritto del ricorrente all'integrale applicazione dei trattamenti normativi e retributivi propri dei giornalisti RAI, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive corrispondenti; 4) diritto del F. alla riammissione in servizio con diritto alla riscossione delle retribuzioni maturate dalla data della messa in mora.

2 - Esame delle censure.

2.- I primi tre motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente data la loro intima connessione - non sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

2.1.- Nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell'intestazione del primo e del terzo motivo, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento alla ricostruzione del contenuto della transazione risultante dal verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 19 settembre 2002.

Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486;

Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

Infatti, la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al principio del libero convincimento del giudice, sicchè la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394;

Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18 settembre 2009, n. 20112).

2.2.- Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello, sul punto in argomento, risultano congruamente motivate e l'iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

Nè va omesso di rilevare che la decisione stessa risulta anche conforme al consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui perchè l'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro possa qualificarsi atto di transazione è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicchè, ove manchi l'elemento dell'aliquid datum, aliquid retentum, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile (vedi, per tutte: Cass. 4 ottobre 2007, n. 20780), pur non essendo tale elemento da rapportare agli effettivi diritti delle parti, bensì alle rispettive pretese e contestazioni,, sicchè non è necessaria l'esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni (vedi, tra le tante: Cass. 15 maggio 2003, n. 7548; Cass. 6 giugno 2011, n. 12211).

Infatti, poichè sia dalla sentenza impugnata sia dagli atti difensivi del presente giudizio di cassazione, risulta che l'impegno della società ad una nuova assunzione del F. con contratto di lavoro a termine - in precedenza solo ipotizzato - è divenuto cogente proprio in sede di transazione è da escludere che non vi siano state concessioni reciproche tra le parti, come sottolineato anche dalla Corte romana.

Quanto alla finalità delle parti di chiudere un contenzioso - che caratterizza la transazione e deve essere accertata con rigore dal Giudice del merito (Cass. 15 dicembre 1987, n. 9272) - lo stesso art. 1965 cod. civ. al comma 1 chiarisce che tale intento comune può riguardare la conclusione di una lite già incominciata ovvero la prevenzione di "una lite che può sorgere" tra le parti, proprio come affermato e adeguatamente vagliato dalla Corte territoriale.

Inoltre, questa Corte, con consolidato e condiviso indirizzo, ha specificato che "in tema di transazione stipulata dal datore di lavoro e dal lavoratore occorre indagare se le parti, mediante l'accordo, abbiano perseguito la finalità di porre fine all'incertus litis eventus - anche solo per una parte del contenzioso - senza che, tuttavia, sia necessaria l'esteriorizzazione delle contrapposte pretese, nè che siano state usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo" (vedi Cass. 6 giugno 2011, n. 12211 e Cass. 15 maggio 2003, n. 7548).

2.3.- Del tutto inammissibile è il profilo di censura - ipotizzato nel terzo motivo - secondo cui sarebbe ravvisabile nella sentenza impugnata una omessa pronuncia per mancata valutazione delle condizioni dell'assunzione e quindi dell'inesistenza di una utilità aggiuntiva per il F. (oggetto di una specifica censura, formulata nell'atto di appello).

Infatti - a parte la formulazione della censura non conforme al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione - si deve ricordare che e jus receptum che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 21 luglio 2006, n. 16788;

Cass. 10 maggio 2007, n. 10696).

Comunque, nella specie, per quel che si è detto sopra, dalla motivazione della sentenza risulta che la Corte romana ha congruamente valutato tutti gli elementi in base ai quali quello concluso fra le parti era da considerare un vero e proprio negozio transattivo.

3.- Anche il quarto motivo non è fondato.

Infatti, la motivazione con la quale la Corte d'appello ha giustificato la propria decisione secondo cui la risoluzione consensuale sottoscritta tra le parti il 17 dicembre 2003 - con la quale si è anticipata al 21 dicembre 2003 la scadenza dell'ottavo contratto (stipulato per il periodo 8 settembre 2003-24 maggio 2004) - ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro tra le parti a decorrere dalla data concordata, rendendo così superfluo l'esame della validità dei termini apposti ai precedenti contratti al fine della considerazione unitaria del rapporto, non merita alcuna censura, tanto più che, diversamente da quanto prospettato nel presente ricorso, la censura in appello risulta configurata sotto il profilo del "carattere fraudolento della dichiarazione".

Inoltre, la Corte ha congruamente anche sottolineato come il Carattere volontario della risoluzione non può dirsi escluso dal fatto che detta risoluzione sia avvenuta quando le parti abbiano già concordato una successiva assunzione (di cui al nono contratto), avente la medesima scadenza di quello risolto, però con riferimento ad un diverso programma.

Del resto, lo stesso F. ha dichiarato che egli era interessato a lavorare alla rubrica Eurogol 2003/2004, che non era compresa tra quelle analiticamente indicate nel precedente , e che, per questa ragione, aveva risolto il contratto stesso.

Di qui la Corte romana ha, logicamente, tratto la rispondenza della risoluzione in oggetto all'interesse di entrambe le parti.

4.- Pure il quinto motivo non è da accogliere, anche se la motivazione della sentenza deve essere corretta sul punto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 4.

Va, infatti, osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte romana, nel ricorso introduttivo del giudizio (vedi p. 8) - esaminabile in questa sede, dato il tipo di censure prospettate - il ricorrente ha fatto espresso riferimento, fra le fonti della disciplina del rapporto in oggetto, anche gli Accordi integrativi RAI- USIGRAI. Conseguentemente, non avrebbe dovuto essere considerata tardiva - perchè effettuata solo nelle note autorizzate e non nel ricorso introduttivo - la censura secondo cui i contratti a termine in argomento avrebbero dovuto essere considerati illegittimi anche alla luce dell'Accordo RAI-USIGRAI del 22 ottobre 2001, perchè essi si riferivano a notiziari sportivi permanenti, come tali non ricompresi nella dicitura dell'Accordo: "programmi, produzioni, trasmissioni e rubriche".

Tuttavia, la censura stessa, benchè ammissibile, è da considerare infondata nel merito.

Infatti, come è stato più volte affermato da questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 17 giugno 2008, n. 16390 e Cass. 22 novembre 2010, n. 23635), l'art. 29, lett. a), dell'Accordo sindacale 18 luglio 1997, relativo ai giornalisti della RAI prevede la possibilità di ampliamento dell'utilizzo del giornalista televisivo assunto a termine in più programmi o rubriche, ma sempre se specificamente indicate nel contratto, sicchè l'utilizzazione del giornalista in rubriche televisive diverse da quelle specificamente previste in contratto, comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Peraltro, con il verbale di incontro del 9 novembre 2000 e con l'Accordo USIGRAI- FNSI del 21 ottobre 2001 è stato previsto un ulteriore ampliamento - rispetto a L. n. 56 del 1987, ex art. 23 - dell'utilizzo del contratto a termine nei confronti dei giornalisti.

Ne consegue che, come si desume anche dal chiarimento a verbale, inserito nel CCL RAI del 2000 - in base alla quale: "per programma, nonchè per specifici programmi nell'ambito del punto 4, lett. a) del presente articolo: una o più trasmissioni, spettacoli o produzioni (anche nell'ambito dell'home video, di internet e della programmazione satellitare e/o di progetti multimediali)" - le parti sociali hanno manifestato la volontà di rendere applicabili le assunzioni a termine non soltanto per le trasmissioni tele- radiofoniche tradizionali, ma gli ambiti più ampi correlati allo sviluppo culturale e tecnologico dei mezzi di comunicazione, ivi compresi i progetti cui avrebbe cooperato la ricorrente.

Il che significa che, diversamente da quel che sostiene l'attuale ricorrente, le OO.SS hanno inteso attribuire ai termini "programmi, trasmissioni, spettacoli e produzioni" un significato ampio, tale da ricomprendere qualsiasi tipo di situazione idonea ad essere assimilata alla portata tradizionale di tali concetti, ivi comprese le rubriche sportive in cui lavorava il F., senza attribuire alcun rilievo al c.d. carattere "permanente" della rubrica, cui fa riferimento il ricorrente.

5.- Il sesto motivo (condizionato) è inammissibile.

Infatti, non solo è formulato senza il doveroso rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, ma è volto a denunciare la asserita "omessa pronuncia" su alcune domande attoree, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., quando non risultano i presupposti per la configurazione di tale vizio (vedi, al riguardo, il precedente punto 2.3) 3 - Conclusioni.

6.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione -liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 26 novembre 2013.

Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2013, n. 24024

Per il combinato disposto degli artt. 2113 c.c. e 410, 411 c.p.c., le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ex art. 2113, commi 2 e 3, c.c., solo a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto si evinca la "res dubia" oggetto della lite (in atto o potenziale) e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c..

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio	- Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco	- Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro	- rel. Consigliere -
Dott. TRIA Lucia	- Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1605/2009 proposto da:

M.R. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86 1 PIANO INT. 5, presso lo studio dell'avvocato MARTIRE ROBERTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALLOZZI SONIA, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

PROCURA GENERALIZIA CONGREGAZIONE SUORE EUCARISTICHE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato COZZOLINO FABIO, (STUDIO "SALONIA & ASSOCIATI"), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORSO NICOLA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2967/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2008 R.G.N. 130/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l'Avvocato MARTIRE ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. C.G. e M.R. chiedono l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 9 gennaio 2008, che ha riformato la sentenza del Tribunale, dichiarando inammissibili le loro domande nei confronti della Procura generalizia Congregazione Suore Eucaristiche.
2. Le due ricorrenti convennero in giudizio la Procura generalizia chiedendo, previo annullamento della conciliazione sindacale sottoscritta il 16 febbraio 2001, l'accertamento della natura subordinata del loro rapporto di lavoro e la condanna al pagamento di cospicue somme, nonché la declaratoria di illegittimità del licenziamento orale che assumevano di aver subito, con le conseguenze di legge.
3. La Procura generalizia, a sua volta, le convenne in giudizio, per ottenere la restituzione di somme erogate in attuazione delle conciliazioni del febbraio 2001.
4. I due giudizi furono riuniti.
5. Il Tribunale accolse in parte la domanda delle lavoratrici condannando la Procura generalizia al pagamento di una parte delle somme richieste dalle lavoratrici e rigettando ogni altra domanda.
6. La Procura generalizia propose appello. Le lavoratrici si costituirono e proposero appello incidentale.
7. La Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello principale, assorbito l'appello incidentale, riformò la decisione e dichiarò inammissibili le domande.
8. Il fulcro della decisione è costituito dal fatto che la Corte ritenne valide le conciliazioni sottoscritte tra le parti e quindi inammissibili giudizi che si fondavano sulla loro illegittimità.
9. Le ricorrenti articolano tre motivi di ricorso. La Procura generalizia si è difesa con controricorso. Le ricorrenti hanno depositato una memoria.
10. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'[art. 2113 c.c.](#) e [art. 411 c.p.c.](#). Il quesito è il seguente: "se per potersi configurare una transazione sia necessaria la conoscenza ed il riferimento delle parti che sottoscrivono l'atto - e quindi del lavoratore - in ordine al rapporto di lavoro di cui si discute, ai diritti da dismettere, alla "res dubia" in contestazione tra le parti e necessiti altresì l'elemento della reciprocità delle concessioni, nonché se tali elementi debbano risultare espressamente nell'atto di transazione; quindi per l'effetto se debbano ritenersi sottratte al regime di non impugnabilità le conciliazioni sottoscritte in sede sindacale nel caso di specie, qualora prive di tali elementi".
11. Con il secondo motivo si denuncia violazione dei medesimi articoli di legge in relazione alla mancata assistenza sindacale avuta nel caso concreto. Nel quesito si chiede se ai fini della legittimità della conciliazione "debba essere intervenuto alla stipulazione un rappresentante sindacale munito di specifico mandato a transigere la controversia debitamente sottoscritto dal lavoratore, ovvero se dall'atto di conciliazione debba comunque risultare che il rappresentante sindacale abbia esaurientemente illustrato tutti i necessari elementi al lavoratore affinché questi abbia consapevolmente ridisposto dei propri diritti e se in mancanza, come nel caso dei verbali sottoscritti dalle ricorrenti, debbano ritenersi sottratte al regime di non impugnabilità di cui all'[art. 2113 c.c., comma 4](#), le conciliazioni sottoscritte in sede sindacale che siano prive di tali requisiti".
12. Con il terzo motivo si denuncia "carezza di motivazione e insufficiente e omesso esame di punto decisivo della controversia", che nel corso del motivo viene identificato nella inimpugnabilità delle conciliazioni e nella sussistenza della "res dubia".
13. I tre motivi debbono essere esaminati congiuntamente. Il ricorso è fondato.
14. La Corte d'appello ha riformato la decisione favorevole alle tesi delle lavoratrici del Tribunale, ritenendo che la conciliazione sottoscritta dalle parti non fosse impugnabile. Nella brevissima motivazione la Corte sostiene questa tesi affermando: "con le conciliazioni le parti appellate hanno in definitiva esclusa la ricorrenza di ogni ipotesi di subordinazione inter partes e quindi hanno esclusa ogni pretesa economica a qualsiasi titolo risalente alla subordinazione". La Corte aggiunge poi che "si trattò di una conciliazione effettiva, con assistenza delle lavoratrici curata dall'avv.sa Sonia Francese e anche con l'attività preventiva dei conciliatori, che hanno avvertito le parti circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale". La Corte afferma infine che la "sussistenza di una res dubia è fuori discussione, in relazione alla controversa sussistenza di un rapporto oneroso o non e, nel primo caso, di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato".
15. La censura mossa dalle ricorrenti è fondata per le seguenti ragioni.

16. Si discute della impugnabilità o meno di una conciliazione avvenuta in sede sindacale. L'[art. 2113 c.c.](#) nega la validità delle rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti derivanti da norme inderogabili dettate dalla legge o dai contratti collettivi. Il comma successivo specifica che la relativa impugnazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della rinuncia o della transazione, a pena di decadenza. L'ultimo comma sottrae a questa disciplina le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. [185](#), [410](#) e [411 c.p.c.](#), nel cui ambito sono ricomprese le conciliazioni sindacali.

17. La sentenza della Corte da atto che nel caso in esame vi è stata una conciliazione in sede sindacale, giudicandola idonea a rendere la transazione in essa contenuta non impugnabile.

18. Tale valutazione si basa però su di una motivazione esigua da cui si desume che la Corte non ha verificato la effettività della assistenza sindacale (richiesta costantemente dalla giurisprudenza, cfr. in particolare, [Cass. 22 maggio 2008, n. 13217](#)), limitandosi a due affermazioni, entrambe non decisive: la conciliazione in sede sindacale sarebbe avvenuta con l'assistenza di un avvocato e i conciliatori avrebbero avvertito le parti circa gli effetti propri della conciliazione ai sensi dell'[art. 2113 c.c.](#) e [art. 411 c.p.c.](#).

La prima considerazione è ultronea rispetto ai requisiti di una conciliazione in sede sindacale, la seconda è inadeguata e tautologica perchè risolve l'assistenza nell'indicazione dell'effetto della non impugnabilità dell'atto transattivo, senza considerare che l'assistenza sindacale deve permettere al lavoratore di comprendere a quali diritti rinuncia e in che misura.

19. Una carenza ancora più netta concerne l'analisi dei contenuti della conciliazione. La Corte ha presente che nel caso in esame il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi di un negozio con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni. Nel caso in esame si è ommesso di verificare se e in cosa consistono le reciproche concessioni e, quanto alla "res dubia", la si è risolta nel carattere subordinato o autonomo del rapporto, mentre dalla stessa sentenza si coglie la ben più vasta articolazione delle questioni in discussione e dei diritti controversi.

20. Per tali ragioni la sentenza deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà rinnovare il giudizio sulla ammissibilità dell'impugnazione della conciliazione, verificando l'effettività della assistenza sindacale e la sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto di transazione.

21. Il principio di diritto in base al quale il giudizio dovrà essere rinnovato è il seguente: "Per il combinato disposto dell'[art. 2113 cod. civ.](#) e artt. [410](#) e [411 c.p.c.](#), le rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili [ex art. 2113 c.c., commi 2 e 3](#), solo a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinuncia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto si evinca la "res dubia" oggetto della lite (in atto o potenziale) e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'[art. 1965 c.c.](#)".

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2013

Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2008, n. 13217

In caso di tentativo di conciliazione svolto in sede sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 411 c.p.c., al fine di verificare che l'accordo sia raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale, occorre valutare se, in base alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FUTURA S.R.L., già FUTURA S.A S., EUROCOLLEGE S.R.L., nonché OXFORD di S.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SECCHI 4, presso lo studio dell'avvocato STEFANELLI PIERLUIGI, rappresentata e difesa dagli avvocati CAMASSA SERGIO, VALENTINI MAURIZIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato PORCARI ITALO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 491/05 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 21/03/05 r.g.n. 2730/04; udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 26/03/08 dal Consigliere Dott. CELENTANO Attilio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto in subordine accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Lecce, depositato il 12 giugno 2001, C.A. esponeva di aver lavorato come insegnante di lingua e letteratura tedesca presso il "liceo Linguistico Europeo Oxford", istituto legalmente riconosciuto, dal 1 settembre 1986 al 24 ottobre 1996, data nella quale era stata verbalmente licenziata per essersi rifiutata di trasformare il suo rapporto di lavoro da subordinato ad autonomo.

Aggiungeva che nella seconda metà del 1996 era stato indotto, tramite un sindacalista della CISL, a sottoscrivere un accordo transattivo, impugnato stragiudizialmente.

Assumendo di avere percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di settore ed inadeguata ai sensi [dell'art. 36 Cost.](#), chiedeva condannarsi S.M. e le società che si erano succedute nella gestione della scuola (Eurocollege s.r.l. e Futura s.r.l.) al pagamento di L. 52.714.055 o della diversa somma ritenuta di giustizia, nonchè dichiararsi la nullità del licenziamento ed ordinarsi la riassunzione o la reintegrazione, con tutte le conseguenze di legge.

Si costituivano S.M., titolare della ditta Oxford, e le società Futura s.r.l. ed Eurocollege s.r.l..

I convenuti deducevano che ogni rapporto con la signora C. era stato definito con transazione redatta in sede sindacale, non impugnabile ex [art. 2113 c.c.](#), cui era seguito il pagamento di L. 6.427.000. Contestavano i conteggi allegati al ricorso e affermavano che il rapporto si era risolto per unilaterale decisione della ricorrente, che dal giugno del 1996 non era più tornata al lavoro.

Al termine dell'istruttoria il Tribunale, con sentenza del 25 maggio 2004, rigettava la domanda, ritenendo inoppugnabile la conciliazione in sede sindacale e non provata la intimazione del licenziamento.

L'appello di C.A., cui resistevano S. M. e le due società, veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza del 2/21 marzo 2005.

I giudici di secondo grado, premesso che unico soggetto passivamente legittimato era la Futura s.r.l., nella quale erano confluite Eurocollege s.r.l., Futura s.a.s. ed "Oxford & C di Massimo Sponsiello", escludevano che la transazione raggiunta il 7 ottobre 1996 fosse conforme al modello di cui [all'art. 411 c.p.c.](#) e, come tale, sottratta alla disciplina di cui [all'art. 2113 c.c.](#).

Condannavano pertanto la Futura s.r.l. al pagamento di Euro 27.224,54, da cui andavano detratti gli importi ricevuti a seguito della sottoscrizione del verbale di accordo.

Rigettavano invece la richiesta di declaratoria di illegittimità del licenziamento, non ritenendo fornita la prova del dedotto licenziamento verbale.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico complesso motivo di censura, la Futura s.r.l..

A.C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società denuncia violazione e falsa applicazione degli [artt. 1965, 2730, 1362, 2113 c.c.](#) e [dell'art. 411 c.p.c.](#); omessa pronuncia e vizio di motivazione su punto decisivo; violazione e falsa applicazione degli artt. 2070 e 2099 c.c..

Critica in primo luogo la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assenti, nel verbale di accordo del 7 ottobre 1996, gli elementi indicati [dall'art. 411 c.p.c.](#) per sottrarre la transazione alla disciplina di cui [all'art. 2113 c.c.](#).

Deduce la irrilevanza della dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, in sede di interrogatorio formale, sulla insussistenza di controversie fra le parti al momento della sottoscrizione della transazione, atteso che la transazione, ai sensi [dell'art. 1965 c.c.](#) ha anche lo scopo di prevenire possibili liti.

Nega quindi valore confessorio alla ricordata dichiarazione del legale rappresentante, atteso che non si tratta di fatto sfavorevole alla società Futura.

Rileva che erroneamente la sentenza afferma che la transazione non aveva la finalità di definire l'entità delle spettanze per meno di un mese.

Deduce la irrilevanza del fatto che la signora C. non fosse iscritta alla CISL e che il sindacalista fosse stato contattato dal consulente della società. Assume che nessuno degli insegnanti era iscritto ad un sindacato e che l'intervento del qualificato sindacalista della CISL si era reso necessario proprio per assicurare ai lavoratori una adeguata ed efficace tutela.

Critica la sentenza nella parte in cui nega, senza alcuna motivazione, che tale tutela vi sia stata. Assume che l'assistenza del rappresentante sindacale si deve presumere quando lo stesso sia presente, insieme al lavoratore, in sede transattiva; e che il giudice non può sindacare le modalità con le quali il sindacalista espleta l'assistenza.

Deduce, ancora, che non è vero che il ruolo del sindacalista sia stato stigmatizzato dalla CISL. Con la nota dell'11 dicembre 1996 il segretario generale della CISL, premesso di essere stato informato di presunte irregolarità, si era limitato ad invitare la lavoratrice ad un'assemblea di tutto il personale della scuola, indetta per esaminare quanto accaduto.

Lamenta, infine, che i giudici di appello hanno ommesso di pronunciarsi sulla eccezione proposta dalla Futura s.r.l. fin dal primo grado di giudizio (a pag. 3 della memoria di costituzione), secondo cui non era applicabile il contratto collettivo per le scuole private laiche, invocato dalla lavoratrice, ma quello della FILL (Federazione Italiana Licei Linguistici), effettivamente applicato al rapporto.

2. Il ricorso non è fondato.

In ordine alla censura avverso la ritenuta esclusione di una transazione riconducibile allo schema di cui [all'art. 411 c.p.c.](#), osserva la Corte che gli [articoli 410](#), [410 bis](#) e [411 c.p.c.](#) disciplinano il tentativo di conciliazione relativo ai rapporti previsti [dall'art. 409 c.p.c.](#).

Nella fattispecie in esame i giudici di appello hanno osservato:

1) il verbale di avvenuto accordo, redatto su foglio recante a stampa la sigla "CISL", fu sottoscritto il 7 ottobre 1996 presso la sede della Futura s.a.s. da S.M., da C. e da D.F., rappresentante CISL;

2) nel verbale si dava atto che detti soggetti si erano incontrati "per l'esperimento di bonaria conciliazione, previsto dagli [artt. 410](#) e [411 c.p.c.](#) della vertenza promossa da C. nei confronti dell'impresa Futura s.a.s. avente ad oggetto la transazione del rapporto di lavoro";

3) nel verbale si legge che le parti, dopo "ampia e cordiale discussione", premesso che il rapporto si era svolto dall'1.9.1986 al 10.6.1996 con le varie ditte e società succedutesi nel tempo, e che C. aveva dichiarato "di aver percepito tutto quanto spettantegli per il c.c.n.l. e leggi vigenti in riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto", avevano raggiunto accordo per definire "l'ultimo periodo lavorativo dal 15.5.1996 al 10.6.1996" con il pagamento "di L. 6.427.000, di cui L. 1.177.000 a saldo di tutte le spettanze ed indennità fino al 10.6.1996; L. 3.570.000 a titolo di t.f.r.; L. 1.680.000 al solo fine di evitare l'insorgendo lite senza che ciò possa rappresentare il riconoscimento, neppure parziale, di eventuali contrapposte pretese";

4) contestualmente la signora C. dichiarava "di non aver null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa dedotta o deducibile rilasciando ampia e finale quietanza liberatoria anche ai sensi [dell'art. 2113 c.c.](#)";

5) la teste D.G., segretaria della scuola, aveva dichiarato che C. aveva regolarmente iniziato le lezioni dell'anno scolastico in corso (1996/1997) e che all'epoca non vi era alcuna controversia in atto fra parte datoriale ed i docenti, circostanza ammessa dallo stesso S.M.;

6) il teste D., responsabile dell'ufficio sindacale della CISL di Lecce, aveva dichiarato di essere stato "contattato dal consulente della ditta, rag. Ca., perchè vi era da definire la posizione lavorativa di alcuni docenti... dalla vecchia società per aprirne delle nuove", e di essersi recato presso i locali della scuola, su invito del consulente, onde partecipare ad una riunione allargata a tutto il collegio dei docenti; aveva aggiunto che i conteggi erano stati predisposti dal consulente per ciascun insegnante, che questi aveva esposto i termini della transazione, e che egli si era limitato a dare lettura del verbale, rendendosi disponibile per qualsiasi chiarimento, nonchè a controllare la corrispondenza dell'importo riferito a ciascun docente con quello indicato negli accordi; una volta raccolte le firme dei presenti, apposta la sua sottoscrizione, aveva consegnato a ciascuno copia degli accordi, in tal modo esauendo il suo intervento.

Sulla scorta di tali elementi i giudici di secondo grado hanno escluso che si fosse in presenza di una transazione redatta ai sensi degli [artt. 410](#) e [411 c.p.c.](#), osservando che non sussisteva alcuna controversia fra le parti; che la sola società Futura s.a.s. aveva interesse a regolare i rapporti con i docenti prima di trasformarsi in s.r.l.; che C. non era iscritta alla CISL e che nessuna opera di effettiva assistenza era stata posta in essere dal sindacalista, limitatosi a svolgere il ruolo di un testimone di operazioni (elaborazione di conteggi) cui era rimasto estraneo e di fatti (ricostruzione della storia lavorativa di C.) precedentemente ignorati; che la ignoranza della vicenda impediva quella assistenza

consapevole ed informata richiesta per la transazione sindacale; che il ruolo svolto dal sindacalista risultava implicitamente stigmatizzato dalla CISL con la missiva dell'11.12.1996.

Osserva il Collegio che si tratta di una motivazione ampia, corretta, che non ha tralasciato alcun elemento decisivo, che non ha violato gli [artt. 1965, 2730, 1362, 2113 c.c.](#) e [l'art. 411 c.p.c.](#), che risulta in linea con i principi affermati da questa Corte.

[L'art. 1965 c.c.](#) statuisce che la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. La difesa della società non spiega quale era lite che poteva sorgere, quale era l'interesse della lavoratrice a prevenirla, quali le concessioni fatte dall'una e dall'altra parte.

Quanto al ruolo del rappresentante sindacale, questa Corte ha già precisato che, "con riferimento alla conciliazione in sede sindacale ex [art. 411 c.p.c., comma 3](#), al fine di verificare che l'accordo sia raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale, occorre valutare se, in base alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa" ([Cass., 3 aprile 2002 n. 4730](#); v. anche [Cass., 22 ottobre 1991 n. 11167](#) e [3 settembre 2003 n. 12858](#)).

La prima censura è pertanto infondata.

Quanto alla lamentata omessa pronuncia sulla eccezione di inapplicabilità del contratto collettivo per i dipendenti delle scuole private lai che (per essere applicabile ed applicato il diverso contratto collettivo stipulato dalla Federazione Italiana Licei Linguistici), eccezione che si deduce proposta a pagina 3 della memoria di costituzione in primo grado, osserva preliminarmente la Corte che non si deduce che tale eccezione sia stata riproposta in appello.

E comunque la Corte di Lecce, nell'affermare (pag. 8 della sentenza) che a fronte dell'impegno lavorativo della insegnante C. "la retribuzione riportata nei prospetti paga in atti risulta del tutto inadeguata alla quantità e qualità del lavoro", ha chiaramente escluso che il contratto applicato fosse conforme al dettato di cui [all'art. 36 Cost.](#)

La pronuncia sulla inadeguatezza di tale contratto comporta la reiezione della eccezione, ove ritualmente riproposta.

In conclusione il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese di giudizio, con attribuzione all'avv. P.I., che ne ha fatto richiesta ai sensi [dell'art. 93 c.p.c.](#).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese di giudizio, in Euro 21,00 per spese ed Euro 2.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale, con attribuzione all'avv. P.I..

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2008.

Trib. Milano, 2 marzo 2015

In tema di transazione, va dichiarata la nullità del "verbale di conciliazione in sede sindacale" (sottoscritto invero in sede aziendale), qualora non risulti l'effettiva sussistenza del requisito delle reciproche concessioni previste dall'art. 1965 c.c. (nella specie, per l'inadeguatezza dell'importo transattivo corrisposto al lavoratore, peraltro non iscritto al sindacato)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 21 novembre 2014

da

C.E., elettivamente domiciliata in Milano, Via (omissis...), presso lo studio dell'Avv. Anna Danesi, che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Ta. Bi. e Gloria Daluiso, per procura in margine al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

G. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

convenuto contumace

OGGETTO: contratti a progetto

i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21 novembre 2014, C.E. ricorreva al Tribunale di Mi., in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di G. s.r.l.

Rilevava la ricorrente che il suo rapporto di lavoro con la convenuta aveva avuto inizio nel 2010 ed era stato caratterizzato dalla successione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

C.E. aveva svolto attività lavorativa in favore della G. s.r.l., presso l'asilo nido Ape Bombo, in forza di cinque contratti di lavoro a programma, rispettivamente datati 18 novembre 2010, 29 agosto 2011, 2 ottobre 2012, 2 settembre 2013 e 18 gennaio 2014 (doc. 2 fasc. ric.).

C.E. riferiva che, contrariamente a quanto indicato nei contratti, ella aveva sempre svolto, sin dal 18 novembre 2010, mansioni di cuoca presso l'asilo nido Ape Bombo, sito in Mi., via (omissis...).

C.E. non aveva mai prestato attività lavorativa in qualità di educatrice.

Il 18 gennaio 2014, C.E. e G. s.r.l. avevano sottoscritto un "verbale di conciliazione in sede sindacale", invero sottoscritto in sede aziendale con il quale le parti avevano concordato che il rapporto di lavoro doveva considerarsi cessato alla data del 31 gennaio 2014, con reciproco esonero dal preavviso e dalla relativa

indennità sostitutiva. Nel medesimo accordo era stata prevista la corresponsione di una "somma onnicomprensiva lorda di € 50,00" a fronte della rinuncia della lavoratrice a qualsivoglia rivendicazione "per i titoli derivanti direttamente ed indirettamente dall'intercorso rapporto di lavoro".

C.E. riferiva di non essere mai stata iscritta al sindacato UGL ed aver conosciuto conciliatore, sig. R.U., lo stesso giorno in cui aveva sottoscritto il verbale di conciliazione.

Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, G. s.r.l. aveva fatto sottoscrivere alla lavoratrice un nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di "6 mesi su base annua ovvero in proporzione ad essa" (decorrente dal 1 febbraio 2014 e scadente in data 31 luglio 2014), per lo svolgimento di attività di cuoca, con previsione di un compenso onnicomprensivo di € 2.200,00 al lordo delle ritenute di legge "per il periodo in esame" (doc. 2 fasc. ric.). Nel contratto non era stato indicato alcun progetto di lavoro.

Con la missiva del 17 luglio 2014, la ricorrente aveva impugnato i contratti a progetto sottoscritti e il verbale di conciliazione.

Il 31 luglio 2014 era scaduto il termine posto al contratto progetto.

Su tali basi in fatto, C.E. individuava le domande sopra riportate.

Nessuno si costituiva per G. s.r.l., che veniva dichiarata contumace.

All'udienza del 2 marzo 2015, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di C.E. è fondato e va accolto.

Innanzitutto, la ricorrente chiede l'accertamento della nullità o dell'illegittimità del verbale di conciliazione sottoscritto tra la lei medesima e G. S.r.l. in data 18 gennaio 2014.

Si tratta del "verbale di conciliazione in sede sindacale" (doc. 3 fasc. ric.), con il quale le parti concordano che il rapporto di lavoro deve considerarsi cessato alla data del 31 gennaio 2014, con reciproco esonero dal preavviso e dalla relativa indennità sostitutiva.

Si prevede, in favore di C.E., al punto 3, la corresponsione di una "somma onnicomprensiva lorda di € 50,00" a fronte della rinuncia della lavoratrice a qualsivoglia rivendicazione "per i titoli derivanti direttamente ed indirettamente dall'intercorso rapporto di lavoro".

C.E. riferisce che non si tratta di un conciliazione in sede sindacale, e asserisce di non essere mai stata iscritta al sindacato UGL. Riferisce di aver conosciuto conciliatore, sig. R.U., quello stesso giorno.

Un giudizio di carattere preliminare riguarda il contenuto della pretesa transazione.

Come è noto, la giurisprudenza è orientata ad affermare che le reciproche concessioni previste dall'art. 1965 c.c. devono essere commisurate alle reciproche pretese e contestazioni; si è poi precisato che, allo scopo di individuare l'effettiva sussistenza del requisito delle reciproche concessioni, e dunque di verificare il reale avanzamento delle parti rispetto alle posizioni in contrasto, sia necessario procedere al confronto fra la situazione che ha dato luogo alla controversia e quella scaturente dall'esercizio del potere modificativo attuato con la transazione.

La transazione appartiene invero alla categoria dei contratti a prestazioni corrispettive, per cui essa necessita della reciprocità dei sacrifici richiesta dalla formulazione normativa.

È del tutto ovvio rilevare che, a fronte di un corrispettivo della "somma onnicomprensiva lorda di € 50,00", C.E. rinuncia "a qualsivoglia domanda, precedente od ulteriore, di qualsivoglia natura ed entità attinenti al rapporto di lavoro intercorso, in ogni sua fase ed aspetto".

Si tratta di una rinuncia che investe il rapporto di lavoro di C.E. con la convenuta a partire dal 18 novembre 2010 fino alla data della transazione, ossia il 18 gennaio 2014. Pertanto, tre anni e più di precariato sulla base di contratti "a programma" vengono considerati intangibili sulla base della corresponsione di una somma talmente irrisoria da essere sostanzialmente irrilevante per la società.

Si riscontra, quindi, la mancanza di un vicendevole sacrificio, ciò che non consente di qualificare "transazione" l'operazione negoziale. L'accordo compositivo raggiunto dalle parti in assenza di reciproche concessioni va considerato nullo, ed ogni altra eccezione si deve considerare assorbita.

2. C.E. conclude con G. s.r.l. i seguenti contratti (doc. 2 fasc. ric.):

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa (a programma) del 18 novembre 2010 della durata di "9 mesi su base annua ovvero in proporzione ad essa" (scad.: 31 luglio 2011), per lo svolgimento di attività di cuoca, con previsione di un compenso omnicomprensivo di € 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge "per ogni anno di lavoro svolto";

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa (a programma) sottoscritto in data 29 agosto 2011 della durata di "9 mesi su base annua ovvero in proporzione ad essa" (inizio: 5 settembre 2011; scad.: 31 luglio 2012), per lo svolgimento di attività di cuoca, con previsione di un compenso omnicomprensivo di € 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge "per l'intera durata del progetto".

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa (a programma) sottoscritto in data 2 ottobre 2012 della durata di "9 mesi su base annua ovvero in proporzione ad essa" (scad.: 31 luglio 2013), per lo svolgimento di attività di educatrice, con previsione di un compenso omnicomprensivo di € 4.400,00 al lordo delle ritenute di legge "per ogni anno di lavoro svolto";

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa (a programma) sottoscritto in data 2 settembre 2013 della durata di "10 mesi su base annua ovvero in proporzione ad essa" (scad.: 31 luglio 2014), con previsione di un compenso omnicomprensivo di € 4.880,00 al lordo delle ritenute di legge "per l'intera durata del progetto";

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa (a programma) sottoscritto in data 18 gennaio 2014 della durata di "6 mesi su base annua ovvero in proporzione ad essa" (scad.: 31 luglio 2014), per lo svolgimento di attività di cuoca, con previsione di un compenso omnicomprensivo di € 2.200,00 al lordo delle ritenute di legge "per il periodo in esame".

3. E' sicuramente impossibile ricondurre la parte della normazione negoziale indicata sopra (riferibile anche al primo dei contratti indicati, ma riferito da C.E., nel petitum, al contratto sottoscritto il 2 settembre 2013) al progetto descritto dall'art. 61 D.Lgs. n. 276 del 2003, dove si dice che "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa."

Infatti dalla norma risulta chiaramente che il progetto (o il programma) deve essere del collaboratore, non dell'azienda.

Si deve trattare di un genuino apporto del prestatore di lavoro al committente di una capacità specialistica per la soddisfazione di esigenze ben individuate e puntuali dell'andamento del ciclo di produzione ovvero in occasione di un riassetto o miglioramento di esso (così App. Firenze, 22 gennaio 2008, in Riv. it. dir. lav., 2009, II, 75). Inoltre, afferma la Cassazione, "il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale" (così, in motivazione, Cass, sez. lav., 25 giugno 2013, n. 15922).

Spetta al collaboratore realizzare il progetto, non all'imprenditore.

In altri termini: il committente deve determinare, sulla base della propria strategia, il progetto (un obiettivo imprenditoriale); è però il collaboratore, con la propria attività, a determinare in concreto la propria attività.

Nella specie, invero, nel contratto non si regola alcun progetto, e neppure alcuna prestazione della lavoratrice (di cui viene indicata solo "l'attività richiesta" che si sa essere quella "di cuoca" per via della mansione indicata al punto 4 del primo contratto, del 29 agosto 2011).

Solo quest'ultima, al più, è la descrizione di una prestazione lavorativa subordinata, con l'eccezione della "piena autonomia" che viene concessa, formalmente, alla collaboratrice.

4. In caso come questo, quindi, s'applica l'art. 69 D.Lgs. n. 276 del 2003, che stabilisce che "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto."

La formula legislativa introduce evidentemente una presunzione assoluta (non segnalandosi alcuna locuzione del tipo "salvo che...") ed il committente non può fornire la prova contraria dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo.

Depone in tal senso l'inequivocità del dato testuale, che induce a ritenere che se il legislatore si fosse limitato a prevedere una sanzione iuris tantum, avrebbe dovuto introdurre un riferimento alla prova contraria, che invece manca. I dubbi di legittimità costituzionale prospettati dai sostenitori della tesi opposta rileverebbero del resto solo se venissero sottratti al giudice i poteri qualificatori, mentre nel caso viene introdotta una sanzione che consiste nell'applicazione delle garanzie del lavoro dipendente. Il principio di "indisponibilità del tipo" infatti è stato dettato al fine di evitare sottrazioni di tutele al lavoro subordinato, ed è quindi sorretto da una ragione verosimilmente univoca e non invocabile nel caso inverso. D'altra parte, il nostro ordinamento non è estraneo alla previsione dell'applicazione delle regole del lavoro subordinato come sanzione in caso di violazioni, elusioni, abusi di determinate forme di contratti di lavoro.

La convenuta G. s.r.l. va quindi condannata, ex art. 69 D.Lgs. n. 276 del 2003 a riammettere in servizio C.E. come lavoratore subordinato a tempo indeterminato, liv. 3 C.C.N.L. ANINSEI, cui è riconducibile la mansione di cuoco (doc. 5 fasc. ric.), con un orario part time al 60%.

Sul tema delle retribuzioni, va segnalata Cass., sez. lav., 17 gennaio 2013, n. 1148, la cui massima riferisce: In tema di lavoro interinale, l'indennità prevista dall'art. 32 L. 4 novembre 2010, n. 183, nel significato chiarito dal comma 13 dell'art. 1 L. 28 giugno 2012, n. 92, trova applicazione con riferimento a Qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine termine illegittimo e si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell'illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della lett. a, comma 1, art. 3 L. 24 giugno 1997, n. 196, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione.

Sulla base della ritenuta vis expansiva dell'art. 32 L. 4 novembre 2010, n. 183 cit., va ritenuto che la convenuta sia tenuta a riconoscere C.E. sette mensilità della sua retribuzione globale di fatto, fatta pari questa ad € 783,33 lordi.

Ogni altro profilo rimane assorbito.

5. Alla soccombenza di G. s.r.l. seguono, ex art. 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a suo carico e in favore degli Avv.ti Anna Danesi, Tatiana Biagioni e Gloria Daluiso, Difensori di C.E. ed antistatari, liquidate in complessivi € 2500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) accerta la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto tra la sig.ra C.E. e G. S.r.l. in data 18 gennaio 2014; accerta e dichiara la illegittimità del contratto di lavoro sottoscritto in data 2 settembre 2013 e conseguentemente accerta e dichiara la sussistenza tra la sig.ra C.E. e G. S.r.l. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 2 settembre 2013;

2) accerta e dichiara che il rapporto di lavoro tra le parti è ancora in corso e conseguentemente condanna la società G. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, a riammettere la sig.ra C.E. sul posto di

lavoro nonché a corrispondere alla stessa un importo pari a sette mensilità della sua retribuzione globale di fatto, fatta pari questa ad € 783,33 lordi, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;

3) condanna la parte soccombente G. s.r.l. alla rifusione delle spese processuali a vantaggio degli Avv.ti Anna Danesi, Tatiana Biagioni e Gloria Daluiso, Difensori di C.E., liquidate in complessivi € 2500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.

Prassi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nota 16 marzo 2016 prot. n. 37/5199

Oggetto: Deposito presso le DTL di verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.. Richiesta di parere.

Codesto Ufficio ha inoltrato alla scrivente il quesito relativo alla ampiezza della verifica demandata alle Direzioni Territoriali del Lavoro ai fini del deposito ex art. 411 c.p.c.. La richiesta di parere è stata occasionata dal diniego di codesto Ufficio al deposito di verbali di conciliazione in sede sindacale redatti dall'USI (Unione Sindacale Italiana) di Foggia. Il diniego è stato motivato in base all'assenza, nella lettura dei verbali, dell'elemento "...di ammissibilità della procedura del deposito ovvero che la conciliazione sia stata raggiunta nel rispetto delle procedure previste nei contratti o accordi collettivi, in riferimento alla circolare ministeriale n. 1138/G/77 del 17.03.1975, nonché, in via sussidiaria, dal momento che "l'associazione sindacale non risulta firmataria di CCNL (settore commercio, metalmeccanico, lavoro domestico)".

Tale motivazione sarebbe censurabile, secondo l'opposta ricostruzione del sindacato coinvolto, in ragione delle modifiche apportate al codice di rito nella materia de qua, particolarmente in seguito alla profonda revisione dell'art. 410 c.p.c. (art. 31, L. 4 novembre 2010, n. 183 - cd. collegato lavoro), che renderebbero sul punto ormai inconfidente la citata circolare del 1975. La stessa, infatti, nel trattare il procedimento di conciliazione in sede sindacale alla luce della normativa allora vigente, individua un "collegamento implicito" fra l'art. 411, co. 3, c.p.c., e l'art. 410 c.p.c., e richiede di conseguenza che le conciliazioni in sede sindacale, rispetto alle quali si chiede il deposito del verbale presso la DTL territorialmente competente, avvengano "secondo le procedure previste da contratti o accordi collettivi" (richiamando quanto allora previsto esplicitamente dall'art. 410 c.p.c.). La riforma dell'art. 410 c.p.c., la cui formulazione attuale non contempla più il riferimento alle conciliazioni in sede sindacale, avrebbe travolto l'implicito collegamento individuato dalla circolare in commento, e non richiederebbe più la verifica del rispetto delle "procedure previste da contratti o accordi collettivi", limitando il controllo del Direttore territoriale all'autenticità dell'atto. Di conseguenza, il deposito di verbali di conciliazione in sede sindacale presso la DTL, ancora previsto dall'art. 411 c.p.c., non potrebbe essere negato, se non in caso di accertata non autenticità del verbale. Pertanto, sarebbe illegittimo il diniego opposto dall'Ufficio territoriale al deposito di una conciliazione avvenuta in sede sindacale che non fosse esclusivamente motivato in riferimento all'inciso dell'art. 411 c.p.c..

In riferimento a tale ricostruzione, d'intesa con la Direzione generale delle relazioni industriali, la scrivente ritiene tuttavia che, in caso di deposito presso la DTL dei verbali di conciliazione in sede sindacale, il Direttore dell'Ufficio territoriale debba verificare - oltre all'autenticità dell'atto, come espressamente richiesto dall'inciso dell'art. 411, co. 3, c.p.c. - anche, e in primo luogo, la stessa integrazione della fattispecie della valida conciliazione in sede sindacale, che deve avvenire "presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative", come dispone l'art. 412-ter c.p.c..

Infatti, il collegamento fra il momento del deposito e quello di una verifica del rispetto delle procedure di fonte contrattual-collettiva, che la circolare del 1975 ricostruiva in via interpretativa, mantiene la sua validità anche in relazione all'attuale contesto ordinamentale, nel quale è stato espunto dall'art. 410 c.p.c. il richiamo esplicito alle "procedure di contratto o accordo collettivo", risultando anzi tale collegamento, nel mutato contesto, maggiormente incisivo nel riferimento dell'art. 412-ter c.p.c. a sedi e modalità "previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative". La revisione della disposizione di cui all'art. 410 c.p.c. non ha infatti comportato il venir meno della norma in esso espressa nella previgente formulazione, che impone il rispetto, in caso di conciliazioni sindacali, di procedure di fonte

contrattual-collettiva, e che resta presente nell'ordinamento indipendentemente dalla *sedes materiae*, attualmente traslata nella autonoma disposizione dell'art. 412 ter c.p.c.

Tale impostazione è altresì sorretta da ulteriori incisivi argomenti.

In primo luogo, il riferimento alla stessa fattispecie di diritto sostanziale alla base delle disposizioni procedurali, cioè la norma sulle rinunzie e transazioni ex art. 2113 c.c., in cui l'invalidità dell'atto dispositivo, prevista in generale, soffre un'eccezione ove esso sia posto in essere in una delle cc.dd. "sedi protette" previste dal Legislatore, cioè nel caso in cui la conciliazione sia "intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, e 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile" (cfr. art. 2113 c.c., ult. co.). Il riferimento, fra gli altri, all'art. 412-ter c.p.c. rende evidente la scelta ordinamentale di limitare le conciliazioni ex art. 2113 c.c. a sedi che garantiscano un certo gradiente di "istituzionalizzazione".

In secondo luogo l'art. 410 c.p.c., laddove fa riferimento all'"associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato", senza ulteriori specificazioni, si riferisce evidentemente al soggetto che può proporre il tentativo di conciliazione presso le commissioni di conciliazione, in via peraltro solo eventuale e non necessaria, trattandosi di facoltà riconosciuta direttamente in capo al lavoratore. Nell'economia della norma, quindi, tale riferimento individua il soggetto sindacale nello svolgimento di una funzione di consulenza e assistenza e non di una funzione propriamente conciliativa, che può esplicarsi solo nelle "sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative", secondo la chiara disposizione dell'art. 412-ter c.p.c.

Infine, il controllo previsto dall'art. 411 c.p.c. circa l'accertamento della autenticità del verbale di conciliazione in sede sindacale, lungi dal limitare la verifica richiesta al Direttore degli uffici territoriali ad un rilievo esclusivamente "notarile", non costituisce argomento determinante in senso contrario alla ricostruzione qui proposta, dato che la previsione richiamata era presente anche nel testo previgente dell'articolo in commento.

Pertanto, è possibile, rispondere in modo affermativo al quesito posto da codesto Ufficio, nel senso che per l'utile espletamento dell'attività di deposito di verbali ex art. 411 c.p.c., il soggetto sindacale deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività. In riferimento alle difficoltà operative che comporterebbe per gli Uffici la verifica di tale requisito, espressamente segnalate da codesta Direzione, si ritengono ancora pienamente valide le indicazioni offerte sul punto dalla citata circolare ministeriale del 1975, la quale prevede (punto C, in chiusura) che "al fine di svolgere l'accertamento d'ufficio, il Direttore può richiedere alle parti sindacali di apporre sul verbale espressa dichiarazione di avere adottato le predette procedure", intendendosi per tali non più meramente quelle "previste da contratti o accordi collettivi" del testo previgente dell'art. 410 c.p.c., bensì quelle "previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative" di cui all'art. 412-ter c.p.c..

Tale indicazione appare infatti coerente con la necessità di "sistemizzare" le modifiche dell'istituto sedimentatesi negli anni, e condivide la linea di "responsabilizzazione" del sistema di relazioni industriali propria della circolare del 1975, non smentita dalle profonde modifiche che hanno interessato tale sistema, la quale non impone ai Direttori degli Uffici territoriali verifiche tecnicamente complesse e suscettibili di incidere virtualmente sulle prerogative sindacali (in specie nel mutato quadro attuale di valorizzazione del criterio della maggiore rappresentatività), ma, nel pieno rispetto dell'art. 39 Cost., sposta al livello dell'autoregolamentazione sindacale la responsabilità del rispetto e della corretta applicazione delle indicazioni di fonte legislativa.

Sezione II

Titoli di imputazione somme corrisposte in sede conciliativa

NORME DI RIFERIMENTO

ESTRATTO TUIR (D.P.R. DEL 22.12.1986, N. 917)

ART. 6

CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) redditi fondiari;
- b) redditi di capitale;
- c) redditi di lavoro dipendente;
- d) redditi di lavoro autonomo;
- e) redditi di impresa;
- f) redditi diversi (2).

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati (3).

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

(1) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l'articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni.

(2) A norma dell'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle categorie di reddito di cui al presente comma, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. A norma dell'articolo 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nella determinazione dei redditi di cui al presente comma non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

ART.17

(TASSAZIONE SEPARATA) [EX ART. 16]

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) , d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonchè le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro (2);

[a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma di capitale, ", ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;] (3)

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46 (4) (5);

c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonchè, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (6);

c- bis) indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1- bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente (7);

d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone (8);

e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;

f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a) ;

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni (9);

g- bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (10);

g-ter) corrispettivi di cui all' articolo 54 , comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione (11);

h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,

la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

[m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione, di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni (12);]

n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni (13);

n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 13- bis , comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo (14).

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c -bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente (15).

4. Omissis (16).

(1) Il [D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#), ha disposto, con l'articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 16.

(2) Lettera modificata dall'[articolo 4, comma 3-bis, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70](#) e successivamente dall'[articolo 32, comma 1, lettera a\), del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41](#). Il richiamo all'articolo 47, di cui al presente comma, deve intendersi riferito all'attuale [articolo 50](#) come disposto dall' [articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#).

(3) Lettera aggiunta dall'[articolo 10, comma 1, lettera a\), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47](#), modificata dall'[articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168](#) e successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'[articolo 21, comma 3, lettera b\), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(4) Lettera sostituita dall'[articolo 3, comma 82, lettera a\), numero 1\), della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#) e successivamente modificato dall'[articolo 5, comma 1, lettera c\), del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314](#). Il richiamo all'articolo 46, di cui alla presente lettera, deve intendersi riferito all'attuale [articolo 49](#) come disposto dall' [articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#).

(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 luglio 1996, n. 287 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n. 31), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l'indennità di disoccupazione.

- (6) Lettera modificata dall'[articolo 32, comma 1, lettera b\), del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41](#). Il richiamo all'articolo 47, di cui al presente comma, deve intendersi riferito all'attuale [articolo 50](#) come disposto dall'[articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#).
- (7) Lettera aggiunta dall'[articolo 3, comma 82, lettera a\), numero 2\), della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#).
- (8) Lettera modificata, a decorrere dal 1° gennaio 1988, dall'[articolo 1, comma 1, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42](#) e successivamente dall'[articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#).
- (9) Lettera modificata, a decorrere dal 1° gennaio 1988, dall'[articolo 1, comma 1, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42](#).
- (10) Lettera aggiunta dall'[articolo 11, comma 1, lettera c\), della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#). Il richiamo all'articolo 81 di cui al presente comma, deve intendersi riferito all'attuale [articolo 67](#) come disposto dall'[articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#).
- (11) Lettera aggiunta dall'[articolo 36, comma 29, lettera b\), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#).
- (12) Lettera modificata, a decorrere dal 1° gennaio 1988, dall'[articolo 1, comma 1, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42](#). Successivamente abrogata dall'[articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#), a decorrere dal periodo di imposta che ha inizio successivamente al 1° gennaio 2004.
- (13) Il richiamo all'articolo 41, di cui alla presente lettera, deve intendersi riferito all'attuale [articolo 44](#) come disposto dall'[articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#).
- (14) Lettera aggiunta dall'[articolo 1, comma 2, lettera a\), del D.L. 31 maggio 1994, n. 330](#) e successivamente modificata, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, dall'[articolo 3, comma 2, lettera c\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#). Il richiamo all'articolo 13-bis, di cui alla presente lettera, deve intendersi riferito all'attuale [articolo 15](#) come disposto dall'[articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#).
- (15) Comma modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, dall'[articolo 1, comma 1, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42](#) e successivamente dall'[articolo 1, comma 2, lettera b\), del D.L. 31 maggio 1994, n. 330](#) e dall'[articolo 3, comma 82, lettera a\), numero 3\), della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#). Il richiamo agli articoli 17 e 18, di cui al presente comma, deve intendersi riferito agli attuali [19](#) e [21](#) come disposto dall'[articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#).
- (16) Comma trasferito, quale comma 5, nell'[articolo 9, a norma dell'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42](#), a decorrere dal 1° gennaio 1988.

ART.19

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO [Ex Art. 17]

1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti (2).

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito (3).

1-ter . Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno, per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta (4).

2 . Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 (5).

2-bis . Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza (6).

3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.

4 . Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti nonchè sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2- bis , considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva (7).

[4- bis . Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16.] (8)

5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.

6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

ART. 49

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE[EX ART. 46]

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile (2) (3).

ART. 51

DETERMINAZIONE DEL REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE[EX ART. 48]

1 . Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (B).

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) (3)(C);

[b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonchè i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;] (4)

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonchè quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (5);

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'art. 47 (6);

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 (7)

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la fruizione di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (8);

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 (9);

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione (10);

[g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;] (11)

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.

i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa (12).

2- bis . Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento

siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia (13).

3 . Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (14).

4 . Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente (15);

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (16);

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione (17).

[4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle

trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative.] (18)

5 . Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito (D).

6 . Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonchè le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione (19) (20).

7 . Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di trasporto delle cose, nonchè le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

8 . Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonchè il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5 (21).

8- bis . In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui

all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (22).

9 . Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto .

Art. 67

Redditi diversi [Ex Art. 81]

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione [o donazione] e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante (2);

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo

bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto (3);

3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (4);

2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47 (5);

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente (6)(B);

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti (7);

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto (8);

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;

h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore (9);

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche [e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici] (10) (11);

n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti (12).

1- bis . Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente (13).

1- ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui (14).

1- quater . Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo (15).

Art. 25 DPR 600/73

così come modificato dall'art. 36, co. 24, D. L n. 223/2006 (conv. in L. n. 248/2006)

Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di

lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 15 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta e' elevata al 17 per cento per le indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. (21a) (30) (54) (70) Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera e) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi. I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Art. 12, L. 153/69

(così come modificato dall'art. 6, D. Lgs. 02.09.1997, n. 314)

Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi

1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
 - a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
 - b) **le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonche' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva del preavviso;**
 - c) i proventi e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
 - d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili

di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;

e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;

g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa. 6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare (...)



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Agli indirizzi in allegato

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Direzione generale delle Relazioni Industriali
e dei Rapporti di Lavoro*

Oggetto: art. 7 l. n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012 - procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo - primi chiarimenti operativi.

L'art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012, modificando l'art. 7 della L. n. 604/1966 e puntando ad una deflazione del contenzioso in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, affida alla commissione provinciale di conciliazione istituita ex art. 416 c.p.c., il compito di espletare un tentativo di conciliazione della controversia, secondo un *iter* che presenta alcune analogie con quello previsto, per le riduzioni collettive di personale, dagli artt. 4, 5, 16 e 24 della L. n. 223/1991.

La presente circolare, oltre a sottolineare l'estrema importanza del compito affidato dal Legislatore alle articolazioni periferiche della nostra Amministrazione ed alle commissioni di conciliazione istituite presso le stesse, si propone di chiarire alcuni aspetti della nuova disposizione richiamando, peraltro, l'attenzione dei Dirigenti ad uno sforzo organizzativo non indifferente.

La procedura pone un intervallo temporale tra il momento in cui il datore di lavoro manifesta la propria volontà di recedere dal rapporto - comunicata al lavoratore interessato - e quello nel quale il licenziamento esplica i propri effetti. Questo lasso di tempo può avere una propria "utilità" in quanto consente alle parti di confrontarsi presso una sede che offre garanzie di terzietà e di trovare soluzioni alternative al licenziamento.

Quanto appena detto postula la necessità di un concreto coinvolgimento dell'Ufficio e delle proprie articolazioni interne, non soltanto nella fase della trattativa, ma anche in quella di supporto (segreteria, protocollo, senza "tempi morti") e di chiarificazione dei contenuti attraverso le strutture impegnate ad informare l'utenza (U.O. conflitti di lavoro, Ufficio relazioni con il pubblico, Ispettore di turno, ecc.).

Datori di lavoro interessati

È necessario anzitutto verificare nel concreto le modalità applicative della disposizione, partendo dalla individuazione dei soggetti nei confronti dei quali il nuovo art. 7 della L. n. 604/1966 trova applicazione.

Al riguardo il Legislatore individua i datori di lavoro interessati dalla procedura sulla base di limiti dimensionali, rispetto ai quali si ritiene che l'Ufficio non abbia tuttavia alcun potere di valutazione.

Sono tenuti al rispetto della norma tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli.

La disposizione trova applicazione anche nei confronti del datore, imprenditore o non imprenditore, che nello stesso ambito comunale occupi più di 15 lavoratori, pur se ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti (anche per l'imprenditore agricolo dimensionato oltre le 5 unità vale lo stesso principio) e, in ogni caso, a chi occupa più di 60 dipendenti su scala nazionale.

Ai fini del computo i lavoratori a tempo parziale indeterminato sono calcolati "pro quota" in relazione all'orario pieno contrattuale, mentre non si computano il coniuge ed i parenti entro il secondo grado, sia in linea diretta che collaterale (commi 8 e 9 del nuovo art. 18, come modificato dal comma 42 dell'art. 1, della L. n. 92/2012).

Va poi evidenziato che la previsione ricalca quanto già affermato dal Legislatore della L. n. 108/1990. Da ciò scaturisce la validità di alcuni indirizzi consolidatisi nel corso degli anni passati presso la Suprema Corte come quello secondo il quale il calcolo della base numerica deve essere effettuato non già nel momento in cui avviene il licenziamento, ma avendo quale parametro di riferimento la c.d. "normale occupazione" nel periodo antecedente (gli ultimi 6 mesi), senza tener conto di temporanee contrazioni di personale.

Al riguardo va ricordato che nelle aziende ove, per motivi di mercato o di attività svolta in periodi predeterminati, l'occupazione è "fattuante", la giurisprudenza oscilla tra un concetto di "media" (Cass. sent. n. 2546/2004) ed uno di "normalità" della forza lavoro riferita all'organico necessario in quello specifico momento dell'anno (Cass. sent. n. 2241/1987; Cass. sent. n. 2371/1986).

Un altro tema che va affrontato riguarda la non computabilità di alcune tipologie contrattuali, per effetto di specifiche disposizioni legislative come:

a) gli assunti con rapporto di apprendistato (qualunque sia la tipologia ed ivi compresi i c.d. "apprendisti in mobilità") in quanto l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 167/2011 li esclude

espressamente, ribadendo la disposizione già contenuta nell'art. 21 della L. n. 30/1987, ora abrogata.

b) gli assunti con contratto di inserimento, fino a quando tale contratto rimane nel nostro ordinamento (è stato infatti abrogato dall'art. 1, comma 14, della L. n. 92/2012 a decorrere dal prossimo anno);

c) gli assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della L. n. 223/1991;

d) gli assunti, già impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, secondo la previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2000;

e) i lavoratori somministrati che, per effetto dell'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003, non rientrano nell'organico dell'utilizzatore.

Vanno, invece, compresi nell'organico aziendale i lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro che hanno sottoscritto un contratto di lavoro subordinato secondo la previsione contenuta nell'art. 1, comma 3, della L. n. 142/2001, i lavoratori a domicilio, i lavoratori sportivi professionisti che, in virtù dell'art. 4, comma 9, della L. n. 91/1981, rientrano nel computo dimensionale dell'azienda.

Il computo parziale nell'organico non riguarda soltanto i lavoratori ad orario ridotto a tempo indeterminato – come riportato, esplicitamente, dalla norma – ma anche gli intermittenti, in forza dell'art. 39 del D.Lgs. n. 276/2003, che li calcola nell'organico dell'impresa *“ai fini dell'applicazione di norme di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre”* o quelli *“in lavoro ripartito”*, computati complessivamente in relazione all'orario svolto e che vanno considerati come un'unità allorché l'orario complessivo coincida con il tempo pieno.

Motivazioni del licenziamento

Un'altra questione che va preliminarmente esaminata riguarda la motivazione del licenziamento (che è bene, ricordarlo, **in questa fase è rimessa alla sola valutazione del datore di lavoro**) quale riferibile ad un giustificato motivo oggettivo, secondo quanto prevede l'art. 3, seconda parte, della L. n. 604/1966.

Su questa linea di recente si è espressa la Suprema Corte (Cass. sent. n. 11465 del 9 luglio 2012), allorché ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva è una scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o protestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità.

A titolo esemplificativo, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è stato ricondotto ad ipotesi di ristrutturazione di reparti, di soppressione del posto di lavoro, di terziarizzazione e di esternalizzazione di attività. Le prime due non possono essere genericamente individuate ma debbono essere ricondotte alla esigenza di dover, necessariamente, "cancellare" o ridurre quel reparto o, a maggior ragione, quel posto di lavoro nel quale si trova ad operare il dipendente, con l'impossibilità di una utilizzazione in altre mansioni compatibili con quella precedentemente svolta.

A ciò vanno aggiunte altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (che, peraltro, non esauriscono l'ampia tematica) che fanno riferimento alla irridoneità fisica (Cass. sent. n. 14065/1999; Cass. sent. n. 9067/2003; Cass. sent. n. 4012/1998), alla impossibilità del c.d. "repechage" anche all'interno del "gruppo d'impresa" (Cass. sent. n. 7717/2003; Cass. sent. n. 16579/2010), al licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato in edilizia, anche per chiusura del cantiere (Cass. sent. 1162/1993; Cass. sent. n. 2364/1989), ai provvedimenti di natura amministrativa (Cass. sent. n. 2267/1999; Cass. sent. n. 7726/2005; Cass. sent. n. 2727/1989; Cass. sent. n. 7726/2005) che incidono sul rapporto (ad esempio, il ritiro della patente di guida o di un tesserino di ingresso rilasciato dalle autorità doganali agli spazi aeroportuali o il ritiro del porto d'armi ad una guardia particolare giurata), alle misure detentive (Cass. sent. n. 22536/2008; Cass. sent. n. 2267/2009).

Non si ritiene invece ricompreso nell'ambito dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo il licenziamento avvenuto per superamento del periodo di comporta ai sensi dell'art. 2110 c.c. la cui violazione, peraltro, trova una specifica tutela nell'ambito del riformulato art. 18 della L. n. 300/1970.

La procedura obbligatoria di conciliazione è invece necessaria allorché il datore intenda effettuare più licenziamenti individuali nell'arco temporale di 120 giorni (art. 24, L. n. 223/1991) anche per i medesimi motivi senza raggiungere la soglia di 5; qui ci si trova di fronte a "recessi plurimi" per esigenze oggettive dell'azienda, tutti ricadenti nella procedura oggi prevista per i licenziamenti individuali e non in quella disciplinata dall'art. 4 della L. n. 223/1991. Nel caso in cui la Direzione territoriale del lavoro si accorga che il datore ha chiesto più di 4 tentativi di conciliazione per i medesimi motivi deve ritenere non ammissibile la procedura, invitando il datore di lavoro ad attivare quella di riduzione collettiva di personale prevista dalla L. n. 223/1991.

Apertura della procedura e ruolo della Direzione territoriale del lavoro

Il datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del nuovo art. 18 che intende procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo è obbligato ad inviare una comunicazione scritta alla Direzione del lavoro competente per ambito territoriale (in base al luogo di svolgimento dell'attività del dipendente) e trasmessa per conoscenza al diretto interessato.

Il contenuto deve far riferimento all'intenzione di procedere al licenziamento per un motivo oggettivo, deve indicarne le motivazioni, nonché le eventuali misure di assistenza finalizzate ad una ricollocazione. Si ricorda inoltre di indicare nella comunicazione, qualora il datore di lavoro ne sia in possesso, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

La comunicazione si intende trasmessa a "buon fine", nei confronti del lavoratore, se spedita al domicilio indicato nel contratto o quello successivamente indicato o, infine, se consegnata a mano con ricezione attestata da una firma sulla copia.

Dalla data di ricezione della comunicazione trasmessa da parte del datore di lavoro all'Ufficio si intende dunque avviata la procedura in esame; va infatti ricordato che la stessa comunicazione è trasmessa "per conoscenza" al lavoratore (art. 7, comma 1, della L. n. 604/1966) e pertanto, ai fini della individuazione del momento di avvio della procedura, assume valore preponderante la data di ricezione da parte della DTL.

A differenza del tentativo facoltativo di conciliazione previsto dalla L. n. 183 del 2010, ove i "luoghi teatro" dell'iter teoricamente possibili erano diversi (organismi di certificazione, camere e collegi arbitrali, sedi sindacali ecc.), la procedura compositoria in questione si può svolgere soltanto davanti la commissione di conciliazione istituita presso la Direzione territoriale del lavoro, la cui composizione è espressione delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale e che, in via ordinaria, opera attraverso sotto commissioni composte da un rappresentante di parte datoriale, da uno di parte sindacale e da un funzionario della DTL delegato dal proprio Dirigente.

A differenza dell'art. 413 c.p.c. che, radicando indirettamente la competenza del giudice del lavoro, individua anche quella della Direzione territoriale del lavoro per il tentativo facoltativo di conciliazione e che prevede "fori alternativi", il nuovo art. 7 della L. n. 604/1966 individua attraverso il solo luogo di svolgimento dell'attività del dipendente l'organo ministeriale competente per territorio.

Modalità e contenuti della comunicazione datoriale

Passando alle modalità ed ai contenuti della comunicazione datoriale, va ricordato come l'art. 410 c.p.c., nella versione riformata dall'art. 31 della L. n. 183/2010, faccia riferimento ad una "raccomandata con avviso di ricevimento". In ogni caso, si ritiene pienamente valida una comunicazione inviata alla Direzione del lavoro attraverso "posta elettronica certificata".

La comunicazione datoriale va effettuata per iscritto, come traspare chiaramente da due elementi: il primo riguarda l'indicazione della motivazione del recesso e la descrizione delle misure eventuali di assistenza alla ricollocazione; il secondo scaturisce dal fatto che la comunicazione deve essere inviata sia alla DTL, che al domicilio del lavoratore.

La comunicazione è fondamentale in quanto consente di conoscere le cause che determinano, ad avviso del datore, la necessità di procedere al licenziamento. La comunicazione relativa al licenziamento individuale deve presentare caratteristiche precise, in quanto l'imprenditore ha già individuato il soggetto nei confronti del quale esercitare l'azione di recesso: tutto questo, secondo principi di "correttezza" e "buona fede" ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7046/2011.

Anche le misure attivabili ai fini di una ricollocazione (che, peraltro, sono eventuali) vanno individuate con una certa puntualizzazione in quanto possono facilitare la soluzione della controversia. Per quel che riguarda la individuazione delle misure alternative, di ricollocazione o di assistenza alla ricollocazione, va ricordato come la stessa Cassazione, con la sentenza n. 6625 del 23 marzo 2011, abbia affermato che non necessariamente debbano avere la caratteristica del lavoro subordinato, ben potendo l'offerta riguardare una prospettiva di lavoro autonomo o in cooperativa.

Istruttoria della Direzione territoriale del lavoro

I tempi del tentativo di conciliazione sono obiettivamente brevi e, in questa ottica, il comma 3 del nuovo art. 7 della L. n. 604/1966 impone un preciso onere alla Direzione territoriale del lavoro che ha ricevuto la comunicazione datoriale: quello di convocare le parti avanti alla commissione (o sotto commissione) provinciale di conciliazione, trasmettendo l'invito a comparire entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione dell'istanza. A cadenza almeno settimanale la DTL provvederà inoltre a comunicare ai componenti della commissione i nominativi delle parti convocate presso la stessa commissione per il tentativo di conciliazione.

La nota della DTL, con il giorno e l'ora della convocazione, deve essere trasmessa con la massima celerità al fine di non vanificare la procedura obbligatoria di conciliazione: essa va inviata con lettera raccomandata o preferibilmente attraverso "posta elettronica certificata". Forme alternative di invio della comunicazione, attesa la necessità di coniugare la certezza dell'invio con l'effettiva conoscenza della data della riunione da parte degli interessati, non risultano possibili (tranne, ovviamente, i casi sporadici di "consegna a mano").

I tempi ristretti postulano la necessità di un diversa organizzazione sia dell'Ufficio vertenze della Direzione del lavoro che dell'attività della commissione di conciliazione. Una volta pervenuta la richiesta, la convocazione delle parti va fatta con immediatezza, indicando una data molto ravvicinata per l'incontro e, possibilmente, prevedendo riunioni "straordinarie" dell'organo conciliativo.

Fissare la convocazione delle parti, pur rispettando il termine perentorio dei 7 giorni dalla richiesta, ma entro un limite temporale che va oltre i 20 giorni dalla convocazione, significa vanificare la procedura conciliativa.

Codesti Uffici dovranno pertanto organizzarsi in modo tale da assolvere a tale preciso onere normativo e dell'osservanza di tali indicazioni si terrà conto ai fini della valutazione del comportamento organizzativo dei Dirigenti delle rispettive strutture.

Attività della commissione di conciliazione

Nel giorno e nell'ora fissata dalla lettera di convocazione, le parti sono invitate a presentarsi avanti all'organo conciliativo. L'assenza di una delle stesse non sorretta da alcun elemento giustificativo produce la redazione di un verbale di assenza.

Ovviamente, si ha motivo di ritenere che se la mancata presenza del lavoratore abilita il datore di lavoro ad attuare il recesso, la stessa cosa non può dirsi nel caso contrario.

Il comma 5 dell'art. 7 offre la possibilità alle parti di essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui siano iscritte o abbiano conferito mandato o da un componente la RSA o la RSU, da un avvocato o da un consulente del lavoro iscritti al relativo albo.

Al riguardo va puntualizzata la possibilità che le parti siano o meno presenti avanti alla commissione di conciliazione o possano farsi rappresentare da un soggetto terzo munito di apposita delega. La delega può essere autenticata secondo le modalità attualmente in vigore (delega sottoscritta dalla parte, unitamente a copia del documento d'identità, ovvero autentica rilasciata dallo stesso avvocato che rappresenta ed assiste il proprio cliente).

Pur non escludendo che in linea di principio le parti possano delegare altre persone alla trattazione (cosa abbastanza ricorrente per il datore di lavoro), si ritiene che dall'articolato emerga l'opportunità che i soggetti interessati siano tutti presenti e, in particolar modo, il lavoratore. Quest'ultimo aspetto emerge anche dalla previsione contenuta nel comma 9 dell'art. 7, allorché si afferma che "in caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presentarsi all'incontro di cui al comma 7" – si tratta di quello fissato dalla commissione – "la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni". L'opportunità della effettiva presenza delle parti è rafforzata dal fatto che nel corso della discussione potrebbero emergere soluzioni alternative al licenziamento che possono essere diverse ed articolate.

Termini per lo smoglimento della conciliazione

La procedura di conciliazione ha tempi predeterminati, nel senso che atteggiamenti dilatori non sono, in sostanza, consentiti. Essa si deve concludere entro 70 giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. Ciò sta a significare che:

- il termine si calcola dalla data di convocazione e, quindi, all'interno dei 20 giorni vanno computati anche quelli necessari alla ricezione della lettera raccomandata (nel caso in cui sia possibile il "doppio invio per pec" il problema non si pone);

- l'incontro deve necessariamente essere "ravvicinato" per consentire alle parti un vero confronto;

Si ricorda tuttavia che il termine di 20 giorni può essere superato, anche su richiesta della commissione, se le parti lo reputano necessario per il raggiungimento di un accordo.

In questo caso è opportuno che lo "sdoramento" risulti da un verbale di riunione interlocutorio; ovviamente ciò non produce conseguenze sull'esito del tentativo, potendosi in stesso concludere anche con una mancata conciliazione.

Appare evidente come il Legislatore punti sull'effetto "deflattivo" del tentativo di conciliazione. Ciò lo si deduce sia dal fatto che le parti possono continuare la discussione (se sono d'accordo) senza alcuna limitazione temporale, che dalla partecipazione attiva richiesta alla commissione. Tale partecipazione si traduce in un'attività mediatrice sia in ordine all'accordo sulla indennità incentivante, che riguardo alla individuazione di forme alternative al recesso (ad esempio, il ricorso al tempo parziale, il trasferimento, l'occupazione presso altro datore di lavoro, l'offerta di una collaborazione autonoma anche presso altri datori di lavoro, il distacco temporaneo, l'attribuzione di altre mansioni) senza la necessità di una formalizzazione di una vera e propria proposta conciliativa.

Quanto appena detto postula anche la necessità di interventi organizzativi interni alla utilizzazione del personale nelle singole Direzioni territoriali del lavoro. La presidenza della sotto commissione ove, come detto, si svolgeranno la gran parte delle controversie, dovrà essere affidata ad un funzionario particolarmente preparato sotto l'aspetto "verenziale" e con una conoscenza dei possibili istituti contrattuali da utilizzare in alternativa al recesso e con ovvia capacità di mediazione. Al tempo stesso, steso l'importanza e la delicatezza del nuovo adempimento, si rimette alla valutazione del singolo Dirigente la possibilità di integrare o meglio utilizzare il personale impiegato nelle attività di supporto, finalizzato al pieno rispetto dei termini legali.

Tornando ai tempi "cadenzati" della procedura conciliativa, va sottolineato come il Legislatore prenda in considerazione una ipotesi di sospensione temporanea della stessa. Ciò accade (comma 9 del nuovo art. 7 della L. n. 604/1966) in presenza di un legittimo e documentato impedimento del lavoratore (anche autocertificabile) a presenziare alla riunione fissata per il tentativo di conciliazione, per un periodo massimo di 15 giorni. Questo, che può consistere in uno stato di malattia ma anche in un motivo diverso afferibile alla propria sfera familiare, deve trovare la propria giustificazione in una tutela prevista dalla legge (ad esempio, un intervento di assistenza ex L. n. 104/1992) o dal contratto. Il motivo va comunicato alla commissione o sotto

commissione provinciale di conciliazione che ha la "regia" del tentativo e che, se lo ritiene valido, accorda la sospensione per il tempo richiesto.

Esito negativo del tentativo di conciliazione

Quanto alle conseguenze legate ad un fallimento del tentativo di conciliazione, va precisato che ciò può accadere sia perché le parti non hanno trovato un accordo, sia perché si è verificata l'assenza o l'abbandono da parte di una di esse (cosa che va, chiaramente, evidenziata nel relativo verbale). In tali casi il datore di lavoro può procedere al licenziamento del lavoratore individuato.

In alternativa, se per una qualsiasi ragione non è stata effettuata la convocazione per il tentativo di conciliazione richiesto, il datore può procedere con proprio atto di recesso unilaterale, trascorsi i 7 giorni dalla ricezione della propria richiesta di incontro da parte della Direzione territoriale del lavoro.

Se la commissione di conciliazione non riesce ad arrivare ad una composizione della controversia, essa è tenuta a redigere un verbale di mancato accordo che, tuttavia, stando al dettato del comma 8 del nuovo art. 7 della L. n. 604/1966, non può essere generico e privo di contenuti.

Il Legislatore, infatti, afferma che *"il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, settimo comma, della legge n. 300/1970 e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile"*.

Dal verbale si deve desumere, con sufficiente approssimazione, il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa. Ciò non significa che, necessariamente, si dovranno riportare tutte le questioni sollevate ma dall'atto dovranno emergere alcune questioni sostanziali riferibili, ad esempio, ad eccezioni sollevate dal lavoratore o da chi lo assiste (ad esempio, si ritiene che il licenziamento prospettato non sia per giustificato motivo oggettivo, ma discriminatorio) o alla assoluta indisponibilità a trovare una soluzione di natura economica alla controversia o ad accettare soluzioni alternative al recesso.

Licenziamento adottato al termine della procedura

Va poi ricordato che il licenziamento adottato al termine della procedura conciliativa ha effetto *"dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato"* - ossia dal giorno di ricezione, da parte dell'Ufficio, della comunicazione datoriale relativa al "preavviso di licenziamento" - salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. In relazione ai connessi obblighi di comunicazione al Centro per l'Impiego si richiama la lettera circolare del 12 ottobre 2012 secondo la quale *"riguardo al certizzo in ordine agli esiti*

delle procedure di licenziamento impongono di individuare come dice a qua, ai fini della comunicazione in questione, quello della risoluzione del rapporto senza tener conto delle circostanze secondo le quali la stessa risoluzione "produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il provvedimento medesimo è stato arrivato", così come prevede l'art. 7, comma 41, della L. n. 604/1966 come sostituito dall'art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012. In tal caso, pertanto, si ritiene che gli effetti retroattivi del licenziamento non debbano incidere sui termini di effettuazione dell'obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego.

Si ricorda che, ferma restando la nullità del licenziamento intervenuto in costanza di maternità/paternità, gli effetti del licenziamento rimangono sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come "preavviso lavorato", con corrispondente riduzione della relativa indennità in ragione della retribuzione corrisposta nello stesso periodo.

La disposizione ha lo scopo di individuare una data "legale" di risoluzione del rapporto ed ha un obiettivo precipuo di evitare possibili rallentamenti procedurali legati all'insorgere di una malattia che, indubbiamente, rinvierebbe l'efficacia del processo al termine della stessa. Il Legislatore ha fatto salvo l'effetto sospensivo statutario pertanto solo dai periodi di tutela per maternità/paternità ed infortunio sul lavoro.

Esito positivo del tentativo di conciliazione

Il tentativo di conciliazione può concludersi positivamente e le soluzioni possono essere diverse, anche alternative alla risoluzione del rapporto.

In questo caso, la commissione procede alla verbalizzazione dei contenuti (si pensi, ad esempio, ad un trasferimento, alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale) che divergono inoppugnabili, trattandosi di una conciliazione avvenuta ex art. 410 c.p.c.

Se, invece, si arriva ad una risoluzione consensuale del rapporto, la commissione ne darà atto attraverso il verbale riportandone tutti i contenuti, ivi compresi quelli di natura economica.

Si ricorda che la risoluzione consensuale del rapporto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione è una delle ipotesi individuate dal Legislatore (art. 7, comma 7, della L. n. 604/1966) che, derogando alla disciplina ordinaria, riconosce al lavoratore il diritto al "godimento" dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl), destinata a sostituire la "vecchia" indennità ordinaria di disoccupazione.

La risoluzione consensuale del rapporto pone una ulteriore questione correlata all'applicazione dell'art. 4, comma 17, secondo il quale l'efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego competente per territorio, o


presso la sede territoriale individuata dalla contrattazione collettiva o, in alternativa, attraverso la firma apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata ai servizi telematici per l'impiego. Ebbene, quella della risoluzione consensuale sottoscritta avanti alla commissione provinciale di conciliazione, presieduta da un funzionario della Direzione del lavoro, è chiaramente esaustiva rispetto alla procedura e, comunque, **sufficiente a non imporre al lavoratore un ulteriore passaggio avanti ad uno degli organismi a ciò abilitati**, tra i quali è previsto lo stesso organo periferico del Ministero.

Un'altra questione che potrebbe presentarsi con una certa frequenza è quella legata alla possibilità che, in sede di accordo sulla risoluzione del rapporto, si possa addivenire anche alla composizione di altre questioni di natura economica afferenti il rapporto di lavoro come, ad esempio, le differenze retributive, le ore di lavoro straordinario o il trattamento di fine rapporto. La cosa appare possibile purché ci sia la piena consapevolezza del lavoratore circa la definitività della questione e la sua conseguente inoppugnabilità ex art. 410 c.p.c.. Ovviamente, qualora dalla discussione emerga che tale requisito non ci sia, sarà necessario "straiciare" la parte relativa alla "chiusura delle pendenze economiche" e concentrarsi soltanto su quello che è l'obiettivo della procedura, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

In relazione a quanto sopra va osservato che, in caso di somme corrisposte a vario titolo al lavoratore (ad accettazione della risoluzione del rapporto, differenze paga, TFR ecc.), è opportuno evidenziare separatamente le stesse e, in particolare, quelle finalizzate all'accettazione del licenziamento.

Il Direttore generale delle Relazioni Industriali

e Rapporti di Lavoro
(Dott. Giuseppe Mastroianni)



Il Direttore generale per l'Attività Ispettiva

(Dott. Paolo Pedonesi)



EM/DP

ISTRUZIONE 1/2014



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Piazza - Roma, 22/01/2014
rot. 37 / 0001262 / MA007.A001

Allo Confindustria

Oggetto: interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 - conciliazione in sede sindacale e procedura ex art. 7, L. n. 604/1966.

Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla validità di una conciliazione, conclusa in sede sindacale, nella quale il lavoratore rinuncia al diritto a impugnare il licenziamento, anche nell'ipotesi in cui lo stesso sia stato effettuato in assenza del rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della L. 604/1966.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Il proposito, si premette che l'introduzione della procedura conciliativa di cui alla citata normativa lascia inalterata la disciplina e gli effetti di cui all'art. 2113 c.c. che dispone, con riferimento all'ultimo comma, un'eccezione alla previsione di invalidità delle rinunce e delle transazioni laddove le stesse siano realizzate attraverso la conclusione di un atto negoziale che - secondo i chiarimenti della giurisprudenza - sia riferibile a diritti compresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore.

Pertanto, non sembrano sussistere motivazioni di ordine giuridico per ritenere che un vizio di natura procedimentale non sia ammissibile alla disciplina civilistica di cui al citato art. 2113 c.c. con i conseguenti cordari in ordine all'efficacia degli atti transattivi conclusi in tale sede (cfr. *ex plurimis* Cass. Civ., sent. n. 22105/2009; Cass. Civ., sent. n. 13134/2000; Cass. Civ., sent. n. 5940/2004; Cass. Civ. sent. 304/1998; Cass. Civ., sent. n. 4780/2003).

DP

GDN

Per delega
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 10/11/2009

Prot. 28 / 1 / 0017066



**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, coordinamento,
formazione del personale ispettivo e affari generali

Alla Direzione provinciale del lavoro di Terni

SEDE

e p.c.

rif. nota prot. n. 23217 del 16/10/2009

alla Direzione regionale del lavoro di Perugia

SEDE

Oggetto: transazione tra il lavoratore ed il datore di lavoro in merito a fatti oggetto di accertamento ispettivo.

Codesta Direzione ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di annullare in sede di autotutela il provvedimento ingiuntivo adottato, in ragione della intervenuta conciliazione giudiziale nella causa di lavoro promossa dalla lavoratrice denunciante nei confronti del datore di lavoro destinatario delle sanzioni, circostanza che si evince dal deposito, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 22 della L. n. 649/1981, della relativa documentazione.

A tal proposito si rappresenta che la circostanza secondo cui la controparte abbia depositato in giudizio prova della conciliazione intervenuta con la lavoratrice non comporta una conferma dell'assunto della autonomia del rapporto lavorativo posto in essere poiché, com'è ben noto, l'oggetto della transazione non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la disordine valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato o può dar luogo e che le parti intendono eliminare mediante le reciproche concessioni (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 6444/1994); sicché l'autonomia della transazione rispetto al rapporto giuridico sottostante esclude che dalle reciproche concessioni possano trarsi elementi di prova circa l'effettività del rapporto di lavoro e della qualifica ad esso attribuita dalle parti.

Da tale principio discende, come peraltro già ravvisato da codesta Direzione, che nei casi di intervenuta conciliazione tra il lavoratore ed il datore di lavoro ed in special modo nei casi, come quello di specie, in cui la transazione abbia per oggetto solo le rivendicazioni economiche del

lavoratore, l'Amministrazione procedente non perde il potere-dovere di portare a conclusione la procedura sanzionatoria, anche nei suoi sviluppi processualistici. Tale procedura - va ricordato - avendo ad oggetto sanzioni amministrative, colloca i relativi crediti nell'ambito dei diritti indisponibili con la conseguente preclusione per l'Amministrazione di poter raggiungere accordi transattivi con il privato in detta materia.

A tale proposito si rammenta che con parere reso in data 18/5/2009 con nota prot. n. 155380 del 18/5/09 - CS 567/09 - l'Avvocatura Generale dello Stato ha escluso che proprio in materia di crediti derivanti da sanzioni amministrative possa procedersi ad atti transattivi, non potendo la sanzione amministrativa come tale, nel suo complesso, formare oggetto di tali accordi (cfr. sul punto nota di questa Direzione del 6/10/2009 n. prot. 25/10014550).

A parere di questa Direzione, pertanto, non sembra possibile nel caso di specie rinvenire gli estremi per un riesame della vicenda.

IL DIRIGENTE
(Dott. Danilo Papa)



DS

DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 971224

Circolare n. 263

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

97-263. Unificazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale.

DIREZIONE CENTRALE

CONTRIBUTI

Roma, 24 dicembre 1997

Circolare n. 263

AI DIRIGENTI CENTRALI e PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI

All. 1 e, per conoscenza,

AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO: 97-263. Unificazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale.

SOMMARIO:

- Esposizione dei principi generali sull'al- lineamento della base imponibile previdenziale a quella fiscale;
- rassegna sistematica delle deroghe;
- precisazioni su specifici istituti;
- lavoratori all'estero.

(Omissis)

(omissis)

2) Comma 4. Esclusione della base imponibile ai fini contributivi. Sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi.

A) Le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto.

B) Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso.

In merito alla portata dell'esclusione di cui trattasi si evidenzia quanto segue.

In base all'articolo 4, comma 2 bis del D.L. 30/5/1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26/7/1988, n. 291, erano escluse le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo.

Le connotazioni delle predette somme sono state definite con la [circolare n. 170 del 19/7/1990](#), a mente della quale rientrano nel campo di applicazione della norma esoneratrice le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro, rispetto alla sua naturale scadenza.

Sono, quindi, state ricomprese nella fattispecie: le somme corrisposte nei casi di prepensionamento; quelle erogate in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la disciplina contrattuale o legale ponga al datore di lavoro limitazioni al potere di recesso individuale del rapporto di lavoro e, quindi, segnatamente nelle ipotesi di rapporto di lavoro assistiti dal regime di stabilità a norma di legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni; le somme erogate per cessazione del rapporto di lavoro a termine prima della scadenza di questo; le somme corrisposte allo scopo di attuare riduzioni di personale attraverso licenziamenti collettivi.

La nuova disposizione amplia il campo della esclusione estendendolo alle altre somme la cui erogazione trae origine dalla cessazione del lavoro proprio nell'intento di eliminare gli effetti distorsivi sulla base imponibile e pensionabile.

Conseguentemente dal 1/1/1998 rientrano nella esclusione, oltre le incentivazioni all'esodo nel senso già specificato, tutte quelle forme di erogazione prive di uno specifico titolo retributivo, corrisposte in sede di risoluzione di rapporto di lavoro - anche se non sottoposto a limitazioni sotto il profilo della libera recedibilità da parte del datore di lavoro - e la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale o dall'atteggiarsi delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto.

L'esclusione non si estende, quindi, a premi o gratifiche contrattualmente previste rispetto alle quali la risoluzione del rapporto si pone solo come momento temporale dell'erogazione e non come fatto generatore di essa.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate Gestione Dipendenti Pubblici
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 16/01/2014

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provincia

Circolare n. 6

OGGETTO: Retribuzioni imponibili ai fini contributivi - Gestione Dipendenti Pubblici: categorie reddituali – imponibili nelle aspettative senza assegni – imponibili ai fini della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali – maggiorazioni e tetti retributivi – conguaglio contributivo annuo.

SOMMARIO:

1. Premessa

1^ Parte: categorie reddituali ai fini dell'assoggettabilità o non assoggettabilità a contribuzione

2. La retribuzione imponibile di cui al decreto legislativo n. 314/1997

3. Tipologie di redditi di lavoro dipendente assoggettabili a contribuzione

4. I redditi parzialmente assoggettabili a contribuzione

5. Le esclusioni dai redditi di lavoro dipendente

6. I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
7. Le esclusioni dall'imponibile contributivo ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 314/97;
8. Le indennità
9. Imponibilità contributiva delle somme corrisposte al lavoratore dipendente a seguito sentenze
- 9.1. Obbligazioni contributive discendenti da sentenze
- 9.2. Regolarizzazioni contributive da sentenze
10. Imponibilità contributiva delle somme corrisposte a seguito di transazioni nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato
- 10.1. Obbligazioni contributive discendenti da transazioni
- 10.2. Regolarizzazioni contributive da transazioni
- 2^ Parte: retribuzioni imponibili nelle aspettative utili senza assegni – Analisi di singole fattispecie
11. Obbligazioni contributive nelle ipotesi di aspettative utili senza assegni
12. Aspettativa per incarico di Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo
- 12.1. Modalità di compilazione della denuncia
13. Aspettativa per cooperazione nei Paesi in via di sviluppo
14. Esonero
15. Fuori ruolo
16. Congedo straordinario per dottorato di ricerca
17. Congedo straordinario per assistenza ai familiari di soggetti portatori di handicap
18. Aspettativa professori universitari
- 3^ Parte: indicazioni ulteriori per l'individuazione degli imponibili ai fini del corretto adempimento dell'obbligazione contributiva nella Gestione Dipendenti Pubblici
19. Imponibili contributivi ai fini della contribuzione dovuta alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
20. Maggiorazione del 18% della base pensionabile dei dipendenti iscritti alla Cassa Stato
21. Maggiorazione del 15% della base pensionabile dei dipendenti iscritti alla Cassa Stato destinatari dei sei scatti stipendiali e dei richiamati alle armi
22. Conguaglio contributivo annuo
- 22.1 Tetti retributivi ai fini dell'aliquota aggiuntiva 1 %
- 22.2 Massimale art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- 22.3 Massimale contributivo previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'art. 3 bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
- 22.4 Operazioni di conguaglio annuo: Elaborazione dei quadri V1, casuale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2.
- 22.5 Termini per l'invio
- 22.6 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie

1. Premessa

Con circolare n.105 del 7 agosto 2012 sono state fornite da questo Istituto le nuove istruzioni per la compilazione delle denunce mensili analitiche da parte dei sostituti d'imposta, il cui obbligo di trasmissione è previsto dall'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326.

Come già noto, le denunce mensili analitiche - denominate inizialmente DMA2 - a partire dal 1° novembre 2012 con riferimento alle retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2012, costituiscono parte integrante del flusso UniEmens, individuate come ListaPosPA, e rappresentano le nuove modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e l'alimentazione delle posizioni di previdenza complementare delle Amministrazioni, degli Enti e delle Aziende, iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.

In tale ambito, per quanto attiene la dichiarazione delle retribuzioni imponibili ai fini pensionistici - corrispondenti ai valori dei compensi liquidati, nel periodo di riferimento, al lavoratore subordinato - è stata effettuata una generale rivisitazione dei relativi campi, in ossequio al principio della semplificazione, oltre

che nell'intento di evitare continui interventi correttivi conseguenti alle evoluzioni normative e contrattuali delle voci retributive.

In funzione di quanto sopra, viene emanata la presente circolare finalizzata a fornire più ampie ed aggiornate indicazioni alle Amministrazioni e agli Enti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici in merito alla imponibilità pensionistica e, quindi, all'assoggettabilità contributiva delle diverse tipologie di emolumenti retributivi, alla quantificazione delle retribuzioni nelle previste casistiche di aspettative senza assegni "utili" nonché all'individuazione dei correlati obblighi contributivi.

Le disposizioni contenute nella presente circolare, che integrano e chiariscono i contenuti della circolare n. 105 del 7 agosto 2012, sostituiscono, a decorrere dalle denunce dal 1° novembre 2012 (per le retribuzioni a decorrere da ottobre 2012), le disposizioni in contrasto emanate in precedenza dalla Gestione Dipendenti Pubblici.

1^ Parte: categorie reddituali ai fini dell'assoggettabilità o non assoggettabilità a contribuzione

2. La retribuzione imponibile di cui al decreto legislativo n. 314/1997.

In attuazione della delega al Governo, contemplata dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 ha introdotto le disposizioni in tema di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione della normativa fiscale e previdenziale concernente i redditi da lavoro dipendente.

In particolare, l'art. 6 del citato decreto, sostitutivo della previgente disciplina in materia di determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione ai fini pensionistici dettata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, poi estesa dalla legge 8 agosto 1995, n.335 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha statuito in linea generale il principio della unificazione delle basi imponibili (quella fiscale e quella previdenziale), pur senza addivenire ad un'immedesimazione assoluta del profilo previdenziale con quello fiscale, tanto è che in deroga a tale principio sono previste alcune eccezioni dovute alla diversa natura del prelievo.

Sono conseguentemente utili a pensione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli emolumenti di cui agli articoli 49 e 51 (cfr. ex articoli 46 e 48) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare il comma 1 dell'articolo 49 stabilisce che *"Sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri .. omissis ..."*.

Il citato art. 51, inoltre, stabilisce, al comma 1, l'onnicomprendività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve e, nei commi successivi, alcune specifiche deroghe al principio della totale imponibilità elencando le componenti che non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo in parte.

In tale contesto non è più necessario, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di un emolumento, individuare la sussistenza o meno del nesso sinallagmatico tra retribuzione e prestazione di lavoro, come imposto dalla precedente disciplina (cfr. com'è noto, l'art. 2, comma 9, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, che valutava gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di *"retribuzione in denaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi ritenuta"*), in quanto risulta contributivamente imponibile tutto ciò che il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro indipendentemente dalla effettiva prestazione di lavoro, e che costituisce reddito da lavorodipendente.

3. Tipologie di redditi di lavoro dipendente assoggettabili a contribuzione

Si forniscono di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune tipologie di redditi di lavoro dipendente, con l'approfondimento di alcune particolari casistiche. La qualificazione di redditi di lavoro dipendente delle voci retributive sottoelencate determina l'assoggettabilità per l'intero importo alla contribuzione ai fini pensionistici ed ai fini della Gestione unitaria delle attività creditizie e sociali nonché, con i limiti delle specifiche disposizioni, ai fini delle Gestioni INADEL, ENPAS, ENPDEP ed ENAM.

Stipendio, salario.

Per il personale con qualifica di dirigente l'art.24 del decreto legislativo n.165/2001 ha introdotto il principio dell'onnicomprendività del trattamento economico come determinato dai contratti collettivi, prevedendo spettanze economiche accessorie correlate alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La

graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti. Il trattamento economico determinato è destinato a remunerare tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti e, quindi, qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

Assegno "*ad personam*" (riassorbibile e non), attribuito al fine di rispettare il divieto di "*reformatio in peius*" del trattamento economico acquisito;

I trattamenti accessori quali: straordinario, mensilità aggiuntive, gratifiche e comunque tutti quei compensi che adempiono a tali funzioni;

Gli onorari spettanti agli Avvocati dello Stato nonché agli Avvocati delle Avvocature di Enti pubblici.

I premi *una tantum* e periodici, i compensi incentivanti, i compensi in natura, le erogazioni liberali in denaro e in natura.

Gli emolumenti erogati ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato, equiparati ai dirigenti dello Stato ai sensi degli artt. 7 e 28 del d.P.R. n. 1092/1973.

I compensi corrisposti dalle Università ai docenti con incarico annuale di insegnamento, i quali sono legati da rapporto di lavoro dipendente con altre Università o altri organismi pubblici e privati oppure sono liberi professionisti o pensionati.

I compensi derivanti da prestazioni didattiche rese presso Scuole Superiori da docenti che rivestono la qualifica di Magistrati amministrativi e funzionari dello Stato, autorizzati dall'ufficio di appartenenza ad accettare l'incarico (risoluzione dell'allora Ministero delle Finanze n.8/1400 del 5 dicembre 1981).

I compensi che un'Amministrazione pubblica corrisponde ai propri dipendenti per la partecipazione a commissioni o comitati costituiti con provvedimenti degli organi di governo o dell'Amministrazione medesima ovvero per affidamento di incarichi o funzioni comportanti particolari responsabilità.

Costituiscono redditi di lavoro dipendente le paghe nette corrisposte al personale militare legislativo n. 165/1997, la contribuzione ai fini pensionistici (CTPS) è interamente a carico del Ministero della Difesa, anche con riferimento alla quota a carico del lavoratore (8,80), per le "paghe nette" corrisposte per l'effettivo servizio prestato con esclusione della parte di servizio relativa agli obblighi di leva previsti fino al 31 dicembre 2004.

Eventuali componenti retributive aggiuntive alle "paghe nette" corrisposte a detto personale volontario sono assoggettate a contribuzione in applicazione delle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori[1].

Per il Comparto Sanità i compensi sotto forma di indennità o gettone di presenza, previsti dagli articoli 60 e 62 del CCNL 8 giugno 2000, il primo riguardante la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. ed il secondo relativo al personale dirigente del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo, erogati per prestazioni (*cf. es. partecipazione a corsi di formazione in qualità di docente, partecipazione a commissioni di concorso, a comitati scientifici, relazioni a convegni ecc.*) svolte per fini non strettamente istituzionali, nelle ipotesi che il compenso venga corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza o da qualsiasi altra Amministrazione dello Stato (*cf. in proposito, circolare INPS n.57 del 20 aprile 2012*).

Per il Comparto Sanità, l'indennità del Fondo di perequazione previsto dall'articolo 57, comma 2, lettera i) del CCNL 8 giugno 2000, in quanto costituisce, per le categorie di professionisti interessati, un compenso stabilito in sede di contrattazione integrativa, senza alcuna relazione con l'attività libero professionale intramuraria.

Per il Comparto Sanità sono assoggettabili, per il loro intero ammontare, le somme destinate al finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, della qualità delle prestazioni individuali, dell'indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario – artt.9 e 10 CCNL 10 aprile 2008.

Per il Comparto Enti Locali sono assoggettabili per l'intero ammontare le indennità previste per i segretari comunali di cui al DPCM 4 agosto 1995 (es. diritti di segreteria, indennità di supplenza e reggenza, indennità di direzione).

Analoga disciplina ricevono ai fini imponibili contributivi i compensi corrisposti al segretario comunale che presti servizio simultaneamente (c.d. a scavalco) nella sede di cui è titolare e nella sede di reggenza per assenza del titolare.

I compensi corrisposti dalle Regioni al personale del Genio Civile per incentivi relativi a prestazioni professionali svolte per incarichi di progettazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge n.109 del 1994.

Si segnala, altresì, che lo sciopero, comportando una riduzione della retribuzione erogata commisurata alla mancata prestazione lavorativa, riduce l'imponibile previdenziale ai fini pensionistici e ai fini del fondo credito.

4. I redditi parzialmente assoggettabili a contribuzione

L'articolo 51 del TUIR, dopo aver stabilito al comma 1 il principio di onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente di tutte le somme e valori in genere, anche sotto forma di erogazioni liberali, percepiti in relazione al rapporto di lavoro, ai commi 3 e 4 ha fissato i criteri per la determinazione in denaro dei compensi c.d. "in natura", riconducendoli al "valore normale" disciplinato dall'articolo 9 dello stesso Testo Unico e stabilendo i valori convenzionali forfettari, nei limiti dei quali è prevista l'inclusione o esclusione dall'imponibile contributivo per tutta una serie di componenti.

Si segnalano di seguito:

Le indennità percepite per trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito se superiori ad € 46,48 giornalieri ed € 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese anche non documentabili eventualmente sostenute dal dipendente sempre in occasione di dette trasferte o missioni, se superano l'importo giornaliero di € 15,49 elevati a € 25,82 per le trasferte all'estero;

Le indennità e le maggiorazioni, anche se corrisposte con carattere di continuità, spettanti a lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, nonché le indennità di volo e di navigazione previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono tutte a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare;

Concorrono a formare il reddito le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti per il 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore ad € 1.549,37 per i trasferimenti all'interno e ad € 4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo;

Concorrono a formare il reddito gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero per il 50% del loro ammontare. Nell'ipotesi di servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali, per i quali la legge prevede la corresponsione di un'indennità base e di maggiorazioni, concorre a formare reddito la sola indennità base sempre nella misura del 50%;

Premio pro-capite, di importo superiore ad € 258,23, relativo a polizza sanitaria stipulata a favore dei propri dipendenti da Ente o Amministrazione sulla base di un CCIE (in materia vale quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, pertanto, se sono di valore superiore ad € 258,23, detti importi sono assoggettati alla contribuzione pensionistica nonché al fondo credito per l'intero importo. In caso contrario le stesse sono assoggettate al solo contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, ai sensi della legge n.166/91 e del d.lgs. n.124/93 e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori).

5. Le esclusioni dai redditi di lavoro dipendente.

Il comma 2 dell'art. 51 reca invece l'elencazione tassativa delle somme e dei valori che, benché percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, non costituiscono reddito di lavoro dipendente sia ai fini fiscali che ai fini contributivi. Si riportano, pertanto, di seguito le voci di maggiore rilevanza per i pubblici dipendenti:

1. I contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. Sotto tale voce rientrano i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, nonché, per gli importi non eccedenti il tetto previsto per legge, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal

lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale.

2. Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive (cd. buoni pasto).

3. Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo offerto alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi.

4. I compensi riversati di cui alle lettere b) ed f) dell' articolo 50 del TUIR (cfr. i compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori per incarichi svolti in relazione a tale qualità che devono essere riversati, per clausola contrattuale, al datore di lavoro o, per legge, allo Stato; le indennità, i gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni che per legge devono essere riversati allo Stato).

5. Le somme erogate dal datore di lavoro e le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute dal datore di lavoro per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto e l'utilizzo delle relative opere e servizi da parte dei dipendenti e dei loro familiari.

6. Le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e colonie climatiche da parte dei familiari a carico dei dipendenti.

7. Il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta ad € 2.065,83 (cfr. *tale limite si applica esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa, con la quale il dipendente/contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa*).

8. Le somme trattenute al dipendente per gli oneri di cui all'articolo 10 dello stesso TUIR e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui al medesimo articolo 10, comma 1, lettera b).

6. I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sono esclusi dall'assoggettabilità ai soli fini contributivi – ma non ai fini fiscali - i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art.50 - ex art.47 - del TUIR), che in linea generale sono quelli in cui manca una correlazione con la prestazione lavorativa ovvero con il rapporto di servizio.

Prima di entrare nel dettaglio di talune ipotesi è opportuno ricordare che il legislatore ha raccolto in un'elencazione che ha carattere tassativo e che, quindi, non ammette interpretazioni estensive o analogiche, una serie di fattispecie in cui i redditi, in assenza di una specifica previsione di legge, sarebbero stati di incerta qualificazione, in quanto non facilmente inquadrabili né tra i redditi di lavoro dipendente né tra quelli di lavoro autonomo. Ciascuno di essi, infatti, è privo di almeno uno degli elementi che caratterizzano le due categorie di reddito.

Nell'ambito della predetta elencazione si esaminano, per la particolare rilevanza con riferimento ai dipendenti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, alcune tipologie di redditi assimilati nonché le circostanze al verificarsi delle quali gli stessi vengono ricondotti ai redditi da lavoro dipendente, determinandone l'inclusione nella base imponibile contributiva.

Nei casi da ultimo segnalati, in cui i redditi assimilati vengano attratti nell'alveo dei redditi di lavoro dipendente, l'Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente destinatario di tali tipologie di compensi deve includere i redditi comunicati dall'Amministrazione erogante nella propria denuncia entro il mese successivo a quello della liquidazione. In alternativa, l'Amministrazione erogante nelle ipotesi richiamate dalla circolare n. 105 del 7 agosto 2012 può denunciare direttamente tali redditi valorizzando l'elemento <TipologiaServizio> di <DipendenteAltraAmministrazione> di cui all'elemento <AltraAmministrazione> con il codice 2 "altro".

(Lettera b) Le indennità ed i compensi percepiti a carico dei terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato. Questi ultimi (cioè quelli riversati), come già anticipato al punto 4) del precedente paragrafo, non concorrono a formare il reddito del lavoratore. La norma regolatrice dell'incarico collega una presunzione di possesso della competenza specifica alla circostanza

dell'appartenenza del soggetto ad una certa categoria di lavoratori dipendenti o ad una certa posizione d'impiego. In tali casi segnatamente sussiste una relazione tra l'espletamento dell'incarico e la qualifica posseduta.

Questa categoria reddituale riguarda prevalentemente i pubblici dipendenti con qualifica diversa da quella dirigenziale.

Al fine della corretta individuazione del significato da attribuire al termine "terzo" per un pubblico dipendente, la già menzionata circolare del Ministero delle Finanze n.326/E/97 ha precisato che deve trattarsi di un soggetto diverso dallo Stato. Da ciò ne discende che nell'ipotesi in cui detti compensi vengano corrisposti al pubblico dipendente da una Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza, permane la natura di redditi di lavoro dipendente degli stessi.

Rientrano nell'ambito applicativo della citata lettera b) i seguenti redditi:

Compensi per la partecipazione a comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami, organi consultivi di datori di lavoro privati e pubblici, ivi compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza (cfr. punto 5.3 circolare ministeriale n.326/E/97; in queste ipotesi l'assimilazione al lavoro dipendente di un attività che può anche essere oggettivamente autonoma deriva dal fatto che essa viene fornita dal dipendente in relazione ad un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale);

Compensi corrisposti da un consorzio a dirigenti dello Stato quali componenti della propria commissione tecnico-amministrativa per le procedure di esproprio delle aree occorrenti per opere pubbliche;

Compensi percepiti da magistrati o dipendenti di pubbliche amministrazioni in genere, chiamati a svolgere funzioni arbitrali;

Indennità mensili corrisposte da Amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro a funzionari nominati Consiglieri di parità, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal numero 29 della lettera n) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in relazione alle funzioni della propria qualifica (interpello Agenzia delle Entrate n. 954-244/2010) (In assenza del requisito dell'incarico svolto in relazione alle funzioni della propria qualifica le indennità sono riconducibili alla lettera f) del medesimo articolo).

Si coglie l'occasione per evidenziare che con nota n.21192 del 22 maggio 2003 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, confermando l'orientamento già espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ha manifestato l'avviso che le medaglie o i gettoni di presenza spettanti ai componenti di organismi collegiali di enti di diritto pubblico, avendo carattere sostanzialmente risarcitorio, non rientrano nel regime dell'onnicomprensività introdotto dall'art.24 del decreto legislativo n. 165/2001.

(Lettera c) Borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale.

Il legislatore, ai fini della qualificazione del compenso quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ha posto come condizione la circostanza che i soggetti beneficiari non siano legati da un rapporto di lavoro subordinato con i soggetti eroganti, nel qual caso il compenso verrebbe ricondotto alla tipologia di redditi di lavoro dipendente.

(Lettera c-bis) Le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (...).

Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale). Rientrano, ad esempio, in tale categoria reddituale i compensi corrisposti a funzionari della Pubblica Amministrazione che rappresentano la propria Amministrazione ovvero un'Amministrazione diversa dalla propria in seno al Collegio dei revisori della Croce Rossa Italiana (interpello Agenzia delle Entrate n. 954-132073/2010).

(Lettera e) Compensi per l'attività libero - professionale intramuraria del personale dipendente dal SSN (Servizio Sanitario Nazionale).

Rientrano in tale tipologia i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale per l'attività libero - professionale intramuraria svolta all'interno della struttura pubblica o presso strutture accreditate.

A titolo esemplificativo sono interessate alla normativa in argomento le seguenti figure professionali: il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario dipendente del S.S.N. (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi); il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero - professionale intramuraria contenuta nell'articolo 1, commi da 5 a 19, della legge 23 dicembre 1996, n.662 ed a quelli contenuti nei decreti del Ministro della Sanità 11 giugno 1997 e 31 luglio 1997.

L'attività di consulenza (svolta in convenzione) al di fuori dell'orario di lavoro, ai sensi degli art.67 e 69 del CCNL della Sanità, per effetto del citato D.M. Sanità 31 luglio 1997, è sempre riconducibile alla stessa tipologia di reddito assimilato.

Le attività non rientranti tra quelle svolte secondo le indicazioni e i limiti sopra precisati costituiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 1.

Per dette categorie reddituali si rinvia alle indicazioni più dettagliate contemplate nella circolare n. 57 del 20 aprile 2012 di questo Istituto, condivisa con l'ENPAM.

(Lettere f, g) Le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni per l'esercizio di funzioni pubbliche, le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza.

Vi rientrano specificatamente i seguenti redditi:

Compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;

Gettoni corrisposti ai componenti dei seggi elettorali;

Compensi corrisposti ai giudici popolari e giudici conciliatori;

Compensi corrisposti ai testimoni;

Assegni vitalizi percepiti al termine del mandato per cariche elettive;

Assegno del Presidente della Repubblica;

Indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e dai rappresentanti italiani eletti al Parlamento Europeo;

Indennità spettanti agli amministratori locali e cioè ai sindaci, agli assessori comunali e provinciali, ai consiglieri comunali e provinciali;

Indennità spettanti ai consiglieri regionali ed ai giudici della Corte Costituzionale;

Indennità percepite dagli amministratori delle comunità montane, compresi i gettoni di presenza dei consiglieri dei consigli comprensoriali di tali comunità.

Si precisa che per pubblica funzione è da intendersi anche la partecipazione alle commissioni di concorso, per cui il compenso da corrispondere al dipendente di altro ente pubblico è del tutto equivalente a quello analizzato per i gettoni di presenza ai consiglieri.

(Lettera l) Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

L'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 ha definito i lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, promosse da soggetti giuridici pubblici mediante l'utilizzo di particolari categorie di lavoratori (cassaintegrati, in mobilità, disoccupati da oltre 24 mesi, ecc.).

Detti compensi che vengono ricondotti alle attività socialmente utili, le quali non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro, sono stati inseriti dal legislatore medesimo tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, quindi, non assoggettabili a contribuzione.

7. Le esclusioni dall'imponibile contributivo ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.314/97

Sono esclusi, infine, dalla base imponibile ai soli fini contributivi le somme tassativamente riportate dall'articolo 6 del decreto legislativo n.314/97, che stabilisce una deroga al principio della coincidenza tra l'imponibile fiscale e quello previdenziale. Per quanto fiscalmente imponibili sono esenti da contribuzione i seguenti compensi:

1. le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
2. le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità sostitutiva del preavviso;
3. i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
4. le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge;
5. i compensi erogati per conto terzi, non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
6. le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni pensionistiche complementari;
7. i proventi derivanti da polizze assicurative;
8. le erogazioni, di incerta corresponsione e ammontare, previste dai contratti collettivi di secondo livello e correlate agli incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del D.L. n. 67/97, convertito con modificazioni dalla legge n.135/97;
9. i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n.124/93 e successive modificazioni e integrazioni e a casse, fondi, gestioni previste da contratti, accordi o regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti sono assoggettati a un contributo di solidarietà del 10% - di cui all'articolo 9bis della legge n.166/91 e al d.lgs. n.124/93 - a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori;
10. i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) dello stesso testo unico, vale a dire gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia e le maggiorazioni di pensioni sostitutive degli assegni familiari. Resta invece soggetto a contributo ogni emolumento per carichi di famiglia erogato dal datore di lavoro in assenza delle condizioni di legge o eccedente i limiti ivi previsti.

8. Le indennità

Considerate le esclusioni dall'imponibile contributivo elencate al punto 3 del precedente paragrafo 7, particolare approfondimento meritano gli emolumenti aventi natura risarcitoria, in considerazione della circostanza che tale esclusione deve essere letta, in via di principio e ferma restando le peculiarità delle singole fattispecie indennitarie, in combinato disposto con l'art. 6, comma 2, del TUIR. Secondo il disposto da ultimo citato, le somme percepite in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Letteralmente l'articolo così dispone: *"I proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"*.

Il citato articolo 6 del TUIR detta, quindi, un principio di carattere generale, laddove distingue tra risarcimento per *lucro cessante*, riferito agli indennizzi risarcitori che sono veri e propri emolumenti sostitutivi di un reddito che il danneggiato non ha potuto conseguire per effetto dell'evento lesivo, e risarcimento del *danno emergente*, finalizzato a reintegrare il patrimonio del percettore, escluso quest'ultimo dall'imponibile contributivo Sulla base del principio sopra illustrato, costituiscono redditi di lavoro dipendente alcuni emolumenti percepiti in sostituzione dello stesso, quali, tra le altre, le indennità di mancato preavviso e le indennità per congedi di maternità, paternità e parentali.

Indennità di maternità, paternità e parentali Tali indennità ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n.151/2001 per le Pubbliche Amministrazioni tenute ad erogarle direttamente corrispondono ai trattamenti economici previsti da disposizioni normative e contrattuali secondo la legislazione vigente.

Tale l'equiparazione normativamente stabilita, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi, assoggettabili a contribuzione le indennità, corrispondenti ai trattamenti economici, che devono essere erogate, ai sensi dell'art. 57 del medesimo decreto legislativo, nei casi di congedi di maternità, di paternità e parentali, alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti dalle Amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato.

Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente e, quindi, assoggettabili a contribuzione i trattamenti economici dovuti dall'Amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro - previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c) del citato d.lgs. n. 151/2001 - che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, nonché nei casi ammissione al godimento dell'indennità giornaliera di maternità contemplati dall'articolo 24, comma 2, del richiamato testo unico n. 151/2001.

Indennità risarcitorie E' escluso invece dalla stessa nozione di reddito il risarcimento del danno per la parte destinata a reintegrare il patrimonio del percettore a seguito di perdite o spese sostenute, vale a dire il c.d. danno emergente. Pertanto non possono considerarsi reddito imponibile in capo al lavoratore quelle somme che questi percepisce a titolo di risarcimento, ad esempio, di danni esistenziali, alla salute, sofferti a causa di infortuni sul lavoro o demansionamento ecc., per la stessa ragione per cui non possono farsi rientrare nella nozione di reddito di lavoro dipendente quelle somme erogate dal datore di lavoro e dirette ad integrare perdite patrimoniali del lavoratore derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio, quelle corrisposte al dirigente al fine di mantenerlo indenne dalla responsabilità nei confronti di terzi per atti a fatti compiuti nello svolgimento delle mansioni affidategli).

Sono, altresì, esclusi dal reddito di lavoro dipendente gli indennizzi risarcitori percepiti dal lavoratore per danni fisici, quali ad esempio le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo (*in merito il Ministero delle Finanze ha riconosciuto la natura risarcitoria, come danno emergente, e, quindi, la conseguente esclusione dalla formazione del reddito imponibile delle somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, ai dipendenti pubblici e privati per menomazioni dell'integrità fisica riconosciute come tali a seguito dell'attività di servizio ai sensi dell'art.48 del d.P.R.686/57*).

L'assegno alimentare Come chiarito dal Ministero delle Finanze al punto 1.5 della circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 6, co. 2, TUIR l'assegno alimentare, corrisposto ai dipendenti sospesi in via cautelare dal servizio e per i quali pende giudizio innanzi all'autorità giudiziaria, costituisce reddito da lavoro dipendente e, come tale, è assoggettato alla relativa tassazione.

Da ciò consegue la sua imponibilità ai fini contributivi ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 314/97.

Indennità di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 171/2011 Il d.P.R. n. 171/2011, emanato a norma dell'art. 55-octies del decreto legislativo n. 165/2001, ha introdotto la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle Università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in caso di permanente inidoneità psicofisica del lavoratore, prevedendo all'art. 6 la sospensione cautelare dal servizio prima della visita di accertamento del dipendente presuntivamente inidoneo fisicamente o psichicamente al lavoro (sulla base di presupposti espressamente disciplinati), valutabile ai fini dell'anzianità di servizio, nonché la corresponsione per tale periodo di un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità l'Amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate. Tale la normativa vigente, essendo il periodo utile esclusivamente ai fini dell'anzianità di servizio, l'indennità erogata durante il periodo di adozione della misura cautelare non costituisce base imponibile ai fini contributivi, sia ai fini pensionistici che ai fini delle prestazioni di fine servizio. E' evidente, inoltre, che qualora si realizzi il diritto alla "*restitutio in integrum*" nell'ipotesi in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, i compensi erogati costituiscono base imponibile ai fini contributivi, con il conseguente obbligo a carico del datore di lavoro di provvedere alla regolarizzazione a tutte le Casse alle quali il lavoratore risulti iscritto.

9. Imponibilità contributiva delle somme corrisposte al lavoratore dipendente a seguito sentenze

9.1 Obbligazioni contributive discendenti da sentenze

E' utile approfondire in questa sede l'imponibilità contributiva delle somme riconosciute al lavoratore dipendente in forza di sentenza.

In caso di pronuncia giudiziaria passata in giudicato, il danno risarcibile, nella misura da ricondursi al lucro cessante, avendo natura retributiva, si identifica nell'imponibile assoggettabile a contribuzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 del DPR 917 del 1986. In merito alle competenze retributive utili da considerare in sede di regolarizzazione contributiva occorre far riferimento alla retribuzione cosiddetta "virtuale", ovvero all'insieme delle voci stipendiali a carattere fisso e continuativo, con esclusione di quelle strettamente legate all'effettiva presenza.

Premesso inoltre che *"Le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive o gli interessi compensativi, previste per l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall'istituto previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine circa l'imputabilità e la colpa dell'inadempimento"* (Cass. civ., sez. lav., 26-06-2008, n. 17507), è opportuno precisare che i contributi, come sopra determinati, sono assoggettabili alle disposizioni sanzionatorie sancite dall'articolo 116, comma 8 e seguenti della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Quindi in concreto, ed in via del tutto generale, ferme restando le peculiarità di ciascuna fattispecie da esaminare di volta in volta, le attribuzioni patrimoniali o quote di esse, aventi natura retributiva, dovute al lavoratore a seguito di accertamento in sede giudiziale – ad esempio in caso di ricostruzione di carriera - costituiscono redditi di lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione.

Qualora la sentenza di accertamento o costitutiva abbia efficacia retroattiva, statuendo la debenza ora per allora di somme dovute al lavoratore aventi natura retributiva, anche l'obbligazione al versamento della contribuzione sorge contestualmente alla ricorrenza dell'obbligazione retributiva, con la maggiorazione delle somme aggiuntive in base ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni per le diverse tipologie di inadempimento contributivo, nell'ambito delle quali si colloca la fattispecie concreta.

Si precisa che l'indennità sostitutiva della reintegrazione è esente da contribuzione previdenziale in quanto non ha natura retributiva, essendosi il rapporto di lavoro risolto con la percezione della stessa.

Per consolidata giurisprudenza di legittimità, sono invece dovuti i contributi previdenziali sulle somme corrisposte al lavoratore fino al momento dell'effettivo pagamento dell'indennità (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n.24200).

9.2. Regolarizzazioni contributive da sentenze

Sulla base di quanto argomentato nel paragrafo precedente e ferme restando, si ripete, le specificità delle singole controversie, l'eventuale decorso dei termini prescrizionali e le concrete statuizioni contemplate nelle pronunce giudiziali, per l'aggiornamento della posizione assicurativa e la regolarizzazione contributiva connessa a spettanze economiche dovute all'iscritto a seguito di sentenze aventi efficacia retroattiva, l'Amministrazione di appartenenza è tenuta a compilare, nell'ambito del flusso UniEmens, Lista PosPA, per i periodi pregressi i quadri V1, casuale 7, per ciascun periodo di riferimento, valorizzando l'elemento <CodMotivoUtilizzo> con il codice 3 "regolarizzazione da sentenza" e l'elemento <DescrMotivoUtilizzo> con i riferimenti specifici della sentenza. Il periodo di riferimento del V1 non può essere superiore al mese. Nei quadri V1 gli elementi devono essere valorizzati con gli importi corrispondenti alle obbligazioni contributive derivanti dalla sentenza secondo quanto precisato nel precedente paragrafo 9.1. L'elemento ente versante, deve essere valorizzato indicando il codice fiscale del dichiarante nonché l'anno e il mese relativo alla data di deposito

o di notifica della sentenza[2].

a) Termini per l'invio

Dette denunce devono pervenire entro il terzo mese successivo alla data di deposito della sentenza, qualora il datore di lavoro si sia costituito in giudizio, ovvero alla data di notifica della sentenza, qualora il datore di lavoro sia rimasto contumace.

b) Sanzioni: criteri temporali per il calcolo I contributi dovuti devono essere maggiorati delle sanzioni previste dall'art. 116, commi da 8 e segg. della legge n.388/2000, con riferimento alle quali si forniscono le seguenti indicazioni concernenti i criteri di individuazione delle diverse fattispecie di inadempimento e le scadenze temporali:

se il soggetto obbligato – datore di lavoro – risulta costituito in giudizio, le sanzioni devono essere calcolate a decorrere dalla data di ricorrenza dell'obbligazione contributiva, che deve essere riferita alle scadenze dei singoli ratei retributivi (*dies a quo*), fino alla data di deposito della sentenza (*dies ad quem*), qualora lo stesso provveda al versamento della contribuzione, o, in alternativa, presenti istanza di rateazione, entro il giorno 16 del mese successivo al termine sopra indicato per l'invio della denuncia; nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia rimasto contumace, le sanzioni devono essere calcolate dalla data di ricorrenza dell'obbligazione contributiva, riferita alle scadenze dei singoli ratei retributivi (*dies a quo*), fino alla data della notifica della sentenza(*dies ad quem*), qualora lo stesso provveda al versamento della contribuzione, o in alternativa presenti istanza di rateazione, entro il giorno 16 del mese successivo al predetto termine fissato per l'invio della denuncia[3].

c) Modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie

Precisate le scadenze temporali, le sanzioni applicabili sono quelle connesse alla fattispecie dell'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), ferma restando l'eventuale rimodulazione delle stesse nell'ipotesi in cui le fattispecie concrete siano riconducibili ad inadempimenti contributivi di minore gravità, (ad es. comma 10 che prevede le oggettive incertezze...), previa istanza da parte del datore di lavoro da inoltrare all'area Gestione Dipendenti Pubblici, della sede territorialmente competente, cui è demandata l'istruttoria dell'esito della pronuncia giudiziale e la verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dei diversi criteri sanzionatori.

d) Sanzioni nei casi in cui l'invio della denuncia per i periodi pregressi effettuato nei termini non è seguito dal versamento Si aggiunge che, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia inviato la denuncia, (V1 causale 7) entro il terzo mese successivo alla data di deposito/notifica, ma non abbia provveduto al versamento o in alternativa non abbia presentato domanda di rateazione entro il giorno 16 del mese successivo alla data di scadenza fissata, le sanzioni riprendono a maturare dalla data di deposito/notifica fino alla data dell'effettivo saldo, riconducendole, per tale periodo, alla fattispecie di cui alla lett. a) del comma 8 del medesimo art. 116.

Tale tipologia di inadempimento contributivo si configura anche nell'ipotesi in cui nel periodo precedente sia stata applicata una sanzione di minore gravità.

e) Sanzioni nei casi in cui né l'invio della denuncia per i periodi pregressi né il versamento vengono effettuati nei termini

Nell'ipotesi, infine, in cui l'Amministrazione non abbia provveduto né all'invio della denuncia, né al versamento (o, in alternativa, all'istanza di rateazione), le ulteriori sanzioni dovute a decorrere dalla data di deposito/notifica della sentenza devono essere ricondotte alla fattispecie di cui al primo periodo della lett. b) del citato comma 8.

f) Modalità operative per il calcolo delle sanzioni e il versamento

Per la quantificazione e successivo versamento delle sanzioni, è possibile rivolgersi alle strutture territoriali di riferimento dell'area Gestione Dipendenti Pubblici.

I crediti derivanti dalle sanzioni per ritardato pagamento sono inseriti tra i recuperi crediti afferenti all'ente interessato. Il contributo per "Sanzioni per omesso o ritardato pagamento" deve essere riferito alla gestione dove è prevalente il contributo dovuto derivante dalla sentenza, assumendo come scadenza per il pagamento delle sanzioni il giorno 16 del mese successivo al termine fissato per l'invio della denuncia e, come periodo di riferimento, il mese della denuncia che contiene quei contributi.

Qualora, nonostante la denuncia sia stata tempestiva, il versamento non venga effettuato entro l'indicato termine, si calcoleranno le sanzioni per ritardato pagamento sui contributi comunicati con UniEmens; aggiungendo alle sanzioni già calcolate per evasione fino alla data di notifica/deposito, quelle maturate, per ritardato pagamento, da tale data fino alla data di scadenza inizialmente fissata (16 del mese successivo al termine fissato per l'invio della denuncia), di fatto neutralizzando il periodo c.d. di "comporto".

Ove, invece, non pervengano nei termini come sopra precisati né la dichiarazione né il versamento, si configurerà l'ipotesi di evasione contributiva, con conseguente necessità di calcolare le sanzioni per evasione dalle scadenze dei singoli ratei retributivi (*dies a quo*) fino alla data di denuncia.

Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato con il modello F24 – utilizzando, per la quota capitale, le causali relative alla contribuzione obbligatoria e, per le sanzioni, la causale 25 sulla gestione prevalente - sul quale dovranno essere compilate in modo differenziato righe distinte a seconda che il versamento attenga a contribuzione corrente o da regolarizzare in base a sentenza.

10. Imponibilità contributiva delle somme corrisposte a seguito di transazioni nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato.

10.1. Obbligazioni contributive discendenti da transazioni

Premesso che *“L'obbligazione contributiva è completamente insensibile agli effetti della transazione; la totale estraneità ed inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta; pertanto la sussistenza dei crediti di lavoro azionati dal dipendente deve essere accertata indipendentemente dall'accordo concluso tra le parti, al solo fine dell'assoggettamento dei relativi importi (in quanto compresi nella retribuzione dovuta) all'obbligo contributivo. (Cass. civ., sez. lav., 13-08-2007, n. 17670)* appare utile in questa sede osservare in quale modo le transazioni incidono sulle obbligazioni contributive.

Come per le somme erogate a seguito di sentenze di condanna da parte del giudice del lavoro, eccezion fatta per le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno emergente, le somme erogate a seguito di transazione di controversie di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente, ogni qual volta risulti da un'accurata ricognizione della singola fattispecie che dette somme conservano funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano titolo nel rapporto di lavoro (v. Cass. n. 6663/2002; Cass. n. 11301/2002; Cass. n. 3213/2001). Quanto sopra non solo nell'ipotesi di transazione cd. semplice (che si realizza quando il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso, lasciandolo tuttavia come causa dei diritti e degli obblighi derivanti dalla transazione), ma anche nell'ipotesi di transazione novativa, che si attua quando le parti, volontariamente e facendosi reciproche concessioni o rinunce, sostituiscono al rapporto sottostante originario un diverso rapporto giuridico per cui la causa dei rispettivi diritti e obblighi non ha più nulla a che fare con il rapporto controverso, ma trova origine nel nuovo rapporto creato con la transazione medesima.

D'altro canto, l'attuale formulazione del TUIR contempla una più ampia definizione di redditi di lavoro dipendente considerando in tale ambito anche le somme derivanti dalle transazioni, in quanto comunque relazionabili al rapporto di lavoro subordinato ove le parti della transazione siano il datore di lavoro e il lavoratore. Esplicita in questo senso è stata la posizione dell'Amministrazione finanziaria la quale, con la citata circolare 23 dicembre 1997 n. 326/E/97, ha precisato che rientrano nel reddito di lavoro dipendente *“le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso”*.

Definita, come sopra, l'assoggettabilità contributiva delle somme derivanti da accordo transattivo, occorre ora fissare i criteri di quantificazione della relativa obbligazione. Nel merito occorre ricordare che, stante l'indisponibilità e, quindi, l'intransigibilità dell'obbligazione contributiva, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2115, terzo comma, del cod. civ., secondo cui *“è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed alla assistenza”*, l'ammontare dell'imponibile contributivo può non essere coincidente con le somme riconosciute in sede di transazione. Ciò in quanto l'imponibilità contributiva deve essere riferita alle retribuzioni virtuali, calcolate, cioè per intero, di cui avrebbe avuto diritto il lavoratore se non fosse intervenuto l'accordo transattivo, corrispondenti alla categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato durante il periodo contributivo oggetto dell'atto transattivo ed adeguate in relazione alla dinamica contrattuale della stessa categoria e qualifica.

Una reciproca concessione tra datore di lavoro e lavoratore, consistente nella rinuncia anche parziale al versamento di quanto dovuto/accertato a titolo di contribuzione, rientrerebbe infatti nella previsione di nullità di cui al citato articolo 2115 del cod. civ..

10.2. Regolarizzazioni contributive da transazioni

Per l'aggiornamento della posizione assicurativa e la regolarizzazione contributiva riferita a periodi ed a retribuzioni - o incrementi di retribuzioni - discendenti da transazioni, l'Amministrazione di appartenenza deve compilare, nell'ambito del flusso UniEmens, Lista PosPA, per i periodi pregressi i quadri V1, casuale 7, per ciascun periodo di riferimento, valorizzando, l'elemento <CodMotivoUtilizzo> con il codice 4 "regolarizzazione da transazione" e l'elemento <DescrMotivoUtilizzo> con i riferimenti specifici della transazione.

Il periodo di riferimento del V1 non può essere superiore al mese solare.

Nei quadri V1 gli elementi devono essere valorizzati con i valori corrispondenti alle obbligazioni contributive conseguenti alla transazione, secondo quanto precisato nel precedente paragrafo 10.1. L'elemento ente versante, deve essere valorizzato indicando il codice fiscale del dichiarante nonché l'anno e il mese relativo alla data di sottoscrizione della transazione.

a) Termini per l'invio Dette denunce devono pervenire entro il terzo mese successivo alla data di sottoscrizione della transazione.

b) Sanzioni: criteri temporali per il calcolo Analogamente a quanto è stato indicato per le sentenze, i contributi devono essere maggiorati delle somme aggiuntive dovute in funzione delle vigenti disposizioni sanzionatorie, da calcolare con riferimento alle singole cadenze temporali dei ratei retributivi (*dies a quo*) fino alla data della sottoscrizione della transazione (*dies ad quem*), fermo restando che il versamento venga effettuato, o in alternativa venga inoltrata istanza di rateazione, entro il giorno 16 del mese successivo al termine fissato per l'invio della denuncia.

c) Modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie

Per le suddette cadenze temporali le sanzioni applicabili sono quelle connesse alla fattispecie dell'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), ferma restando l'eventuale rimodulazione delle stesse nell'ipotesi in cui le fattispecie concrete siano riconducibili ad inadempimenti contributivi di minore gravità, previa istanza da parte del datore di lavoro da inoltrare all'area Gestione Dipendenti Pubblici, della sede territorialmente competente, cui è demandata l'istruttoria dell'esito della transazione e la verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dei diversi criteri sanzionatori.

d) Sanzioni nei casi in cui l'invio della denuncia per i periodi pregressi effettuato nei termini non è seguito dal versamento

Similmente al par. 9.2 nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia inviato la denuncia per i periodi pregressi entro il terzo mese successivo alla sottoscrizione della transazione, ma non abbia provveduto al versamento, o in alternativa non abbia presentato domanda di rateazione, entro il giorno 16 del mese successivo riprendono a maturare le sanzioni dalla data di sottoscrizione della transazione fino alla data dell'effettivo saldo, riconducendole, per tale periodo, alla fattispecie di cui alla lett. a) del comma 8 del medesimo art. 116, anche nell'ipotesi in cui nel periodo precedente sia stata applicata una sanzione di minore gravità.

e) Sanzioni nei casi in cui né l'invio della denuncia per i periodi pregressi né il versamento vengono effettuati nei termini Parimenti nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non abbia provveduto né all'invio della denuncia, né al versamento (oltre che in alternativa all'istanza di rateazione), le ulteriori sanzioni dovute a decorrere dalla data di deposito/notifica della sentenza devono essere ricondotte alla fattispecie di cui al primo periodo della lett. b) del citato comma 8.

f) Modalità operative per il calcolo delle sanzioni e il versamento

Per la quantificazione e successivo versamento delle sanzioni è possibile rivolgersi alle strutture territoriali di riferimento della Gestione Dipendenti pubblici.

I crediti derivanti dalle sanzioni per ritardato pagamento sono inseriti tra i recuperi crediti afferenti all'ente interessato. Il contributo per "Sanzioni per omesso o ritardato pagamento" deve essere riferito alla gestione dove è prevalente il contributo dovuto derivante dalla transazione, assumendo come scadenza per il pagamento delle sanzioni il giorno 16 del mese successivo al termine fissato per l'invio della denuncia, e, come periodo di riferimento, il mese della denuncia che contiene quei contributi.

Qualora, nonostante la denuncia sia stata tempestiva, il versamento non venga effettuato entro il previsto termine, si calcoleranno le sanzioni per ritardato pagamento sui contributi comunicati con UniEmens; aggiungendo alle sanzioni già calcolate per evasione fino alla data della transazione, quelle maturate, per ritardato pagamento, da tale data fino alla data di scadenza inizialmente fissata (16 del mese successivo al termine fissato per l'invio della denuncia), di fatto neutralizzando il periodo c.d. di "comporto".

Ove, invece, non pervengano nei termini come sopra precisati, né la dichiarazione né il versamento, si configurerà l'ipotesi di evasione contributiva, con conseguente necessità per l'operatore di calcolare le sanzioni per evasione dalle scadenze dei singoli ratei retributivi (*dies a quo*) fino alla data di denuncia.

Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 – utilizzando, per la quota capitale, le causali relative alla contribuzione obbligatoria e, per le sanzioni, la causale 25 sulla gestione prevalente - sul quale dovranno essere compilate in modo differenziato righe distinte a seconda che il versamento attenga a contribuzione corrente o da regolarizzare in base a transazione.

(...)

920514

Circolare n. 125.

DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI

e, per conoscenza,

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO: Legge 11 maggio 1990, n. 108 sui licenziamenti individuali. Riflessi in materia previdenziale.

La legge 11 maggio 1990, n. 108, entrata in vigore il 26 maggio 1990, ha innovato la disciplina dei licenziamenti individuali, ampliando il campo di intervento della normativa precedente ed introducendo, con gli artt. 1 e 2, modifiche rispettivamente all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Le nuove disposizioni comportano che i datori di lavoro, imprenditori e non, con l'eccezione dei datori di lavoro domestici, sono sottoposti a vincoli nella risoluzione del rapporto di lavoro "ad nutum" ex art. 2118 del c.c.. Il legislatore peraltro ha differenziato gli interventi a tutela del lavoratore ingiustamente licenziato, parametrando gli effetti della declaratoria di illegittimità al numero di dipendenti occupati presso il datore di lavoro, con conseguenze sul ripristino o meno del rapporto di lavoro.

Fra tali conseguenze sono rilevanti, per i fini istituzionali dell'Istituto, quelle connesse all'obbligo contributivo, oggetto della presente circolare.

Cio' premesso, e' opportuno distinguere gli effetti della declaratoria di illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970, modificato dall'art. 1 della legge n. 108/90, da quelli conseguenti alla declaratoria pronunciata ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604/66, modificato dall'art. 2 della legge n. 108/90.

Sia l'art. 1 che l'art. 2 della legge n. 108/90, comunque, commisurano le indennità da liquidare al lavoratore alla retribuzione globale di fatto; con tale locuzione, frequentemente usata nella contrattazione collettiva, si individuano tutti gli emolumenti, comunque denominati, di carattere continuativo, corrisposti a scadenze periodiche mensili, o più brevi, ultramensili, ecc..

Per quanto riguarda la rilevanza che, ai fini contributivi, assumono le varie indennità che di seguito si illustrano, si annota che i comportamenti contributivi da adottare sono in sintonia con quelli delineati dal quadro normativo-giurisprudenziale, precedente l'entrata in vigore della citata legge n. 108/90, che possono così sintetizzarsi:

a) viene ripristinato il rapporto assicurativo ex tunc con il connesso obbligo contributivo, qualora venga sancito il reintegro nel posto di lavoro;

b) non viene ripristinato il rapporto assicurativo e rivestono natura esclusivamente risarcitoria le indennità liquidate al lavoratore, qualora quest'ultimo abbia ottenuto la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, ma non il reintegro nel posto di lavoro.

A) INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 300/70, MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 108/90.

Con circolare n. 521 RCV del 19 marzo 1980 sono state a suo tempo emanate le disposizioni relative agli effetti, ai fini contributivi, della declaratoria di illegittimità del licenziamento e della reintegrazione nel posto di lavoro.

Il diritto del lavoratore alla garanzia della tutela previdenziale per il periodo compreso tra il licenziamento e l'ordine giudiziale di reintegrazione ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di provvedere al pagamento dei contributi sulla base delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore medesimo durante l'allontanamento hanno avuto in linea di massima riconoscimento nelle statuizioni della successiva giurisprudenza e trovano ora esplicita e positiva affermazione nell'art. 18 quale risulta dalla sua nuova stesura dettata dall'art. 1 della legge n. 108/90.

Quest'ultima norma, infatti, comporta che il giudice, nel sancire l'illegittimità del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ordini il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro e contestualmente condanni il datore di lavoro al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione: in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il lavoratore può chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto.

I trattamenti economici previsti dalla norma in caso di reintegro nel posto di lavoro sono quindi due: il primo indennizza il lucro cessante integrale per il periodo di illegittimo allontanamento dal lavoro, il secondo indennizza il lavoratore della rinuncia al reintegro ed ha natura risarcitoria.

Si rileva, per quanto riguarda l'indennità liquidata dal giudice e commisurata alla retribuzione spettante dal giorno del licenziamento a quello del reintegro, che la nuova formulazione dell'art. 18 della legge n. 300/70 limita la quantificazione del risarcimento del danno alla retribuzione globale di fatto, e cioè a quella via via maturata nel periodo di estromissione, unificando l'obbligazione primaria retributiva a quella secondaria risarcitoria, con conseguente equivalenza, ai fini contributivi, delle somme liquidate ai due suddetti fini, concepibile solo in costanza di un rapporto giuridicamente valido e vigente tra le parti.

In conclusione, la sentenza di reintegrazione comporta l'obbligo di pagare le contribuzioni previdenziali ed assistenziali sulla retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, retribuzione che, se inferiore, va adeguata a quella minima imponibile determinata ai sensi dell'art. 1 della legge 26.9.1981, n. 537, annualmente rivalutata, ed a sua volta ragguagliata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 638/1983 e successive modificazioni (9,5% del trattamento minimo di pensione FPLD).

Inoltre in caso di aziende non aderenti ad Associazioni firmatarie del CCNL - nel qual caso la retribuzione globale di fatto potrebbe essere inferiore alla retribuzione contrattualmente prevista - gli adempimenti contributivi vanno comunque assolti nel rispetto della retribuzione imponibile di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 389/89, che rappresenta il parametro generalizzato dei versamenti previdenziali, al quale la legge n. 108/90 non ha inteso derogare.

Gli obblighi contributivi non decadono se il lavoratore aziona il diritto, espressamente riconosciutogli dalla norma, di chiedere il pagamento di una indennità pari a quindici mensilità, in sostituzione della reintegrazione.

E ciò non solo per la locuzione usata dal legislatore (art. 1, comma 5, della legge n. 108/90) "fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma" ma perché, comunque, l'esercizio della facoltà concessa al lavoratore avviene in costanza di rapporto di lavoro, che la sentenza pretorile, con la declaratoria di illegittimità del licenziamento effettuato, ha ripristinato "ex tunc" e che rimane in essere, con le relative obbligazioni contributive, fino alla data di pagamento della già menzionata indennità sostitutiva del reintegro stesso.

Qualora invece il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, né abbia richiesto, entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, il pagamento

dell'indennita' sostitutiva del reintegro, il rapporto di lavoro si intende risolto alle scadenze dei termini predetti e fino a tale data sono dovuti i contributi.

Peraltro, la predetta indennita' pari a quindici mensilita', come gia' affermato in premessa, ha natura risarcitoria e non rientra quindi nell'imponibile contributivo.

Si annota infine che la legge n. 223/91, nel disciplinare le procedure di mobilita' sia da CIG che da riduzione di personale, dispone che si applica l'art. 18 della legge n. 300/70 e successiva modificazione al recesso comunicato dal datore di lavoro e del quale sia stata dichiarata l'inefficacia e l'invalidita' (art. 5, comma 3, della legge n. 223/91).

B) INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, MODIFICATO DALL'ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 108/90

L'art. 2 della legge n. 108/90 ha modificato vari articoli della legge n. 604/66, disponendo che i datori di lavoro - non destinatari dell'art. 18 della legge n. 300/70, modificato dall'art. 1 della legge n. 108/90 - sono tenuti a riassumere entro tre giorni il lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo o, in mancanza, a liquidare una indennita', commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, di importo variabile fra un minimo di 2,5 mensilita' ad un massimo di quattordici, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento ed alle condizioni delle parti.

In proposito si osserva che la norma, riformulando l'art. 8 della legge n. 604/66, non ha attribuito alle indennita' ivi contemplate natura diversa da quella risarcitoria gia' prevista. D'altro canto, il titolo dell'articolo e la stessa enunciazione della norma attengono la "riassunzione" e non la "reintegrazione" nel posto di lavoro; e' quindi colpito da sanzione, ma non annullato, il licenziamento illegittimamente intimato.

Conseguentemente non essendo ripristinato "ex tunc" il rapporto di lavoro non sussistono i connessi obblighi contributivi.

C) CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 108/90 E DELL'ART. 2 DELLA MEDESIMA LEGGE
Come precisato al precedente punto B), l'art. 8, della legge n. 604/66, modificato dall'art. 2 della legge n. 108/90 si applica ai datori non destinatari dell'art. 18, della legge n. 300/70, modificato dall'art. 1 della legge n. 108/90.

Pertanto, per completezza di informazione si elencano i destinatari dell'art. 18 (cfr. art. 1 legge n. 108/90):

a) datori di lavoro, imprenditori e non, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, occupino piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque, se imprenditori agricoli;

b) datori di lavoro, imprenditori e non, che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti, o piu' di cinque, se imprenditori agricoli, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti;

c) datori di lavoro, imprenditori e non, che comunque occupano piu' di sessanta dipendenti;

d) imprese che comunque occupano piu' di 15 dipendenti e che abbiano attuato le procedure di mobilita', ex lege n. 223/91, da esubero di CIG straordinaria o da riduzione di personale;

e) datori di lavoro, compreso quello domestico, qualunque sia il numero dei dipendenti occupati, che abbiano effettuato licenziamenti discriminatori, per ragioni politiche, sindacali, religiose, razziali e di lingua o di sesso.

Si conclude con l'annotazione che, qualunque sia la forza occupazionale, si applica solo l'art. 8 della legge n. 604/66, modificato dall'art. 2 della legge n. 108/90, alle organizzazioni di tendenza, che l'art. 4 della legge n. 108/90 individua nei datori di lavoro, che senza fini di culturale, di istruzione ovvero di religione o culto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to BILL

CIRCOLARE N. 28/E



Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Roma, 04 agosto 2006

OGGETTO: Decreto – legge n. 223 del 4 luglio 2006 – Primi chiarimenti

(Omissis)

34. INCENTIVAZIONE PER L'ESODO DEI DIPENDENTI – MODIFICA AGEVOLAZIONE IRPEF (ART. 36, COMMA 23)

Il comma 23 dispone l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 19 del TUIR, che prevedeva un'agevolazione, ai fini dell'IRPEF, concernente le somme corrisposte ai dipendenti per incentivarne l'esodo. In particolare, l'art. 19, comma 4-bis, del TUIR, prevedeva l'applicazione dell'aliquota prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto in misura ridotta alla metà quando i soggetti beneficiari delle somme, corrisposte al fine di incentivare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, fossero donne con più di 50 anni di età o uomini di età superiore a 55 anni.

Al fine di salvaguardare i diritti di coloro che hanno già contrattato un piano incentivato di esodo, la norma prevede un regime transitorio applicabile ai piani d'incentivo all'esodo concordati prima dell'entrata in vigore del decreto.

Più precisamente, la disciplina di cui al comma 4-bis dell'art. 19 del TUIR continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006), nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati anche successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, purché in attuazione di accordi o atti che abbiano data certa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto.

(Omissis)

RISOLUZIONE N. 106/E



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Roma, 22/04/2009 <i>OGGETTO:</i>	Richiesta parere su istanza di rimborso ex articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 - Danno all'immagine – Articolo 6, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
----------------------------------	--

Con nota n. ... del ... 2009, la Direzione Regionale ... ha chiesto chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte, a seguito di accordi transattivi, dalle società ALFA e BETA al signor XZ, a titolo di risarcimento per l'anticipata risoluzione dei rapporti di collaborazione intrattenuti.

Il quesito posto dalla Direzione Regionale trae origine da una istanza presentata ai sensi dell'articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, con la quale il signor XZ ha chiesto il rimborso di parte delle ritenute subite sulle somme percepite a seguito dei predetti accordi transattivi.

L'importo di cui si chiede il rimborso è pari ad euro

Nell'istanza di rimborso, il contribuente fa, infatti, presente che una quota degli importi percepiti a seguito degli accordi transattivi costituisce un risarcimento di danni non aventi natura economica e come tali irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

ESPOSIZIONE DELLA QUESTIONE

L'anticipata risoluzione dei rapporti di collaborazione intrattenuti con le società ALFA e BETA trova la propria origine in un disaccordo sorto tra il signor XZ ed il consiglio di amministrazione delle società in merito ad alcune operazioni societarie.

Tale disaccordo aveva condotto il consiglio di amministrazione della società ALFA a deliberare la revoca per giusta causa delle deleghe affidate al signor XZ. Ad analoghe determinazioni, intendeva giungere anche la società BETA, holding della società ALFA.

Il signor XZ, tuttavia, contestava la giusta causa di revoca invocata dalle società a sostegno delle determinazioni assunte ed avanzava una specifica richiesta di risarcimento del danno.

A seguito di tale contestazione, venivano quindi conclusi due accordi transattivi con le società ALFA e BETA sulla base dei quali il signor XZ riceveva

euro ... dalla società ALFA

euro ...dalla società BETA.

Entrambe le società hanno ritenuto che gli importi corrisposti dovessero essere ricondotti nella previsione normativa dettata dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del TUIR (redditi corrisposti in occasione della risoluzione di rapporti di collaborazione) ed hanno, quindi, provveduto ad assoggettare le somme erogate alla ritenuta d'acconto del 20%, come disposto dall'articolo 25, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Più precisamente, le società eroganti hanno operato ritenute d'acconto pari ad euro ... (ALFA) e ... (BETA).

I redditi corrisposti e le ritenute operate risultano indicati nei modelli CUD rilasciati dalle società all'istante. In relazione alle somme complessivamente ricevute, il contribuente ritiene che non debbano essere assoggettati ad IRPEF, in considerazione della loro natura risarcitoria i seguenti importi:

- euro ... per gli importi corrisposti da ALFA
- euro ... per gli importi corrisposti da BETA.

Le ritenute afferenti a tali importi, oggetto dell'istanza di rimborso in esame, ammontano complessivamente ad euro...

TESI INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE NELL'ISTANZA DI RIMBORSO

Nell'istanza di rimborso si fa presente che la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti delle società ALFA e BETA trova il proprio fondamento, oltre che nella perdita dei redditi e dei benefit di cui il contribuente istante avrebbe goduto fino alla naturale scadenza della carica, anche nel risarcimento dei danni patrimoniali connessi alla perdita di *"immagine"* e di *"opportunità professional"* derivanti dalla cessazione della carica.

Tale circostanza è stata espressamente precisata negli accordi transattivi conclusi con le predette società che, infatti, chiariscono che il risarcimento corrisposto tiene conto, oltre che dei compensi stabiliti fino alla data di naturale scadenza del rapporto di lavoro intrattenuto, anche del danno ulteriore per la perdita di immagine e di opportunità professionali legate alla anticipata cessazione dell'attività.

Al fine di individuare nell'ambito delle somme complessivamente percepite quelle non riferibili alla perdita di redditi ma ad un mero reintegro patrimoniale, non aventi quindi natura reddituale, il signor XZ si è avvalso di una consulenza tecnico-contabile redatta da una società di revisione.

In esito alle suddetta perizia, risulta che del complessivo importo percepito e risultante dagli accordi intervenuti con le predette società, pari ad euro ... la somma di euro ... deve essere esclusa dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR in quanto corrisposta a titolo di risarcimento patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto a quello derivante dalla mancata percezione di emolumenti.

Tali importi, precisa quindi il signor XZ, devono essere ricollegati al danno all'immagine subito per effetto dell'anticipata risoluzione dei rapporti di lavoro, danno che non può essere in alcun modo collegato alla perdita di un reddito.

Il contribuente fa, infatti, presente, che dette somme risarciscono un *"danno di natura patrimoniale in quanto il danno non è specificamente riferibile alla perdita di redditi nell'accezione del c.d. lucro cessante (non ci sono, infatti redditi ancora da percepire in quanto mancano proprio i rapporti dai quali potrebbero generarsi, in futuro, redditi imponibili) ma è legato ad una evidente lesione di un interesse di rango costituzionale che tutela la manifestazione della personalità dell'individuo sul luogo di lavoro e dal quale è scaturita senza dubbio una sofferenza, un inevitabile mutamento delle proprie abitudini di vita e di relazione, un deprezzamento della propria immagine esterna sia come individuo che come professionista"*.

PARERE DELLA DIREZIONE REGIONALE

La direzione regionale, nel richiedere il parere di questa direzione, cita le sentenze della Corte di cassazione rilevanti ai fini della questione in esame e le pronunce di contrario avviso dell'Agenzia delle Entrate, tra cui la risoluzione 356/E del 7 dicembre 2006.

A tal fine, la direzione richiedente evidenzia la peculiarità del caso in esame, in cui si tratta della cessazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che tuttavia per il suo contenuto altamente professionale risulta più assimilabile ad un rapporto di lavoro autonomo piuttosto che subordinato.

PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE

Con riferimento alla disciplina applicabile alle indennità corrisposte a titolo di risarcimento del danno all'immagine, la scrivente si è pronunciata, in particolare, con la risoluzione n. 356/E del 7 dicembre 2007.

La questione esaminata nella citata risoluzione concerneva l'ipotesi di indennità corrisposte, a seguito di sentenza dell'autorità giudiziaria, a titolo di risarcimento per il danno all'immagine subito da un professionista.

Nella citata risoluzione è stato ricordato che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

In applicazione di tale disposizione, devono, quindi, essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, semprechè le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (*lucro cessante*) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce. Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (*danno emergente*).

In considerazione di tali principi e con riferimento specifico alla fattispecie trattata in detta risoluzione, sono state ricondotte nell'ambito dei risarcimenti derivanti da *lucro cessante* ed assoggettate a tassazione quali redditi di lavoro autonomo le indennità corrisposte ad un professionista al dichiarato titolo di risarcimento del cd. "*danno all'immagine*", forfetariamente determinate dall'autorità giudiziaria per risarcire, in realtà, una perdita che si sarebbe riflessa direttamente sulla clientela e sull'attività professionale e, quindi, sulla capacità reddituale.

La rilevanza della questione porta a formulare ulteriori considerazioni in merito alla nozione di "*danno all'immagine*", al fine di delimitarne il contesto e di fornire alcune precisazioni sul trattamento fiscale applicabile alle indennità corrisposte per il risarcimento di tale lesione, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel corso del tempo.

Occorre considerare, infatti, che la definizione del danno all'immagine è priva di referenti normativi diretti ed espliciti cui rinviare ai fini della corretta qualificazione dei risarcimenti eventualmente attribuiti a tale titolo.

In materia la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7043 del 13 aprile 2004, ha affermato che il danno all'immagine lede un diritto "*la cui integrità trova fondamento nei diritti della persona umana tutelati dall'articolo 2 Cost ... inerente alla lesione della reputazione personale - intesa come la valutazione che di un certo soggetto viene fatta nel contesto in cui egli vive.La reputazione personale è individuabile nella valutazione che, in base alla sua storia personale, la comunità (locale, nazionale o internazionale) dà di un determinato soggetto (essa si identifica, secondo Cass. Pen. 24 marzo 1995 n. 3247, con il senso della dignità personale in conformità dell'opinione del gruppo sociale secondo il particolare contesto storico).*".

Ciò premesso sotto il profilo definitorio, la giurisprudenza (Cassazione, sez. V 3 settembre 2003, n. 12789) ha ritenuto che in tema di imposte sui redditi "*i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile...ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa" nella specie "è stata attribuita natura risarcitoria alla somma corrisposta al dipendente per il pregiudizio, costituente danno emergente, all'immagine professionale in conseguenza dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, escludendosene, pertanto, l'assoggettabilità ad IRPEF".*

Tale principio è stato più volte affermato e da ultimo ribadito nella recente sentenza della Cassazione civ. sez. trib., 30 dicembre 2008, n. 30433, laddove, in merito all'importo corrisposto al dirigente di azienda a seguito di un atto transattivo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, viene precisato che "*tenuto conto che si tratta di un direttore generale di una società di rilevante importanza, un licenziamento in tronco... è indubbio che arrechi alla persona del dirigente apicale, pur non essendo questi titolare di un diritto alla stabilità del posto come un comune dipendente subordinato, un danno che va al di là della semplice perdita di reddito, ma coinvolge anche la reputazione e l'immagine professionale e, come tale, la somma percepita costituisce un ristoro per un danno emergente*".

Negli stessi termini si era già espressa la sentenza 23 settembre 2008, n. 28887, con la quale la Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso di un contribuente fondato sulla tesi secondo cui la somma liquidata "*non è soggetta a imposizione fiscale ai fini IRPEF in quanto non rappresenta alcuna reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito ma piuttosto il risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine derivato dal demansionamento*".

Dall'inquadramento prospettato dalla Cassazione, consegue sul piano fiscale che le somme erogate, che trovino titolo nella necessità di ristorare danni all'immagine propriamente detti, nell'accezione intesa dalla Suprema Corte, devono considerarsi non imponibili.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento alle ulteriori somme, eventualmente liquidate contestualmente alla liquidazione del danno all'immagine, a titolo di perdita delle cosiddette "*chance professionali*" ossia connesse "*alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa*"; "*Posto che la chance è un'entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, la sussistenza*". (Cass. civ. Sez. III, 21 luglio 2003, n. 11322; Cass. civ. Sez. III, 7 luglio 2006, n. 15522; Cass. civ. Sez. III Sent. 25-05-2007, n. 12243).

Nel ribadire come la perdita di *chance*, quale elemento di danno emergente che non assume rilevanza ai fini fiscali, debba poter essere concretamente provato dal contribuente, la Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, 24-03-2006, n. 6572) ha puntualmente chiarito che il risarcimento "*non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo*."

Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perchè - fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore"

Da ciò deriva che le somme liquidate a titolo di perdita di *chance* professionali possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente solo ove l'interessato abbia fornito – in conformità alle indicazioni della Suprema Corte - prova concreta dell'esistenza e dell'ammontare di tale danno.

L'anzidetto principio si riflette anche sul piano fiscale, poiché in assenza di tale prova torna applicabile il principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui "*alla somma versata dal datore di lavoro in base ad una definizione transattiva della controversia, che tenga ferma la cessazione del rapporto, deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita di retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, e quindi il risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante...di guisa che alla distinta causale del relativo esborso deve corrispondere un'adeguata prova il cui onere spetta al contribuente*" (Cass. 12 gennaio 2009, n. 360; Cass. 14167/2003; Cass. 4099/2000).

Tali principi devono essere applicati anche con riferimento alla richiesta di rimborso inoltrata dal signor XZ al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, relativa alle ritenute subite sulle somme complessivamente percepite a titolo di danno all'immagine e perdita di opportunità professionali.

Premesso che la verifica in concreto della natura delle somme erogate, anche alla luce dell'onere probatorio assolto dalle parti, implica un giudizio di fatto di competenza del predetto Ufficio, si fa presente che, nell'ambito delle somme complessivamente attribuite al soggetto istante a titolo di danno ulteriore per la perdita di immagine e di opportunità professionali, occorre individuare la parte dell'indennità specificamente riferibile alla presunta perdita.

In assenza di specifici elementi di prova risultanti dagli atti transattivi conclusi, tale individuazione deve essere effettuata sulla base di ogni utile elemento fornito dal contribuente interessato dal quale possa desumersi quale parte dell'indennità percepita sia diretta a risarcire il danno emergente subito per effetto della cessazione della carica, consistente nella perdita di immagine e di opportunità professionali.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 19/06/2007 n. 138

Oggetto:

Chiarimenti in merito al regime transitorio applicabile alle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo - art. 36, comma 23, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Istruzioni per la restituzione delle maggiori ritenute operate dal sostituto d'imposta sull'incentivo all'esodo. Istanza di interpello ALFA SPA

Testo:

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 19 comma 4-bis del DPR n. 917 del 1986, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La societa' istante fa presente che, in seguito alla crisi verificatasi in uno dei propri stabilimenti aziendali, si e' conclusa, in data 26/06/2006, una procedura di mobilita' del personale dipendente iniziata nell'anno precedente.

In particolare, una parte del personale interessato dalla procedura di mobilita' e' stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria, mentre un'altra parte del personale ha chiesto di uscire con la mobilita', cessando il rapporto di lavoro in data 23/06/2006.

In relazione alla procedura suddetta esiste un verbale di accordo sindacale del 25 maggio 2005 con il quale e' stata stabilita l'uscita incentivante e la messa in mobilita' del personale. Il verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale sono stati stabiliti l'importo dell'incentivo conseguente alla messa in mobilita' e le modalita' di erogazione dello stesso, e' stato sottoscritto dai singoli dipendenti uscenti in data 04/07/2006.

La societa' istante fa presente che l'art. 36, comma 23, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (convertito in data 3 agosto 2006 nella legge n. 248), ha abrogato il comma 4 bis dell'art. 19 del Tuir, recante una disciplina fiscale di favore (aliquota ridotta, pari alla meta' di quella applicata per la tassazione del TFR) applicabile agli incentivi erogati ai lavoratori dipendenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

Il medesimo art. 36, comma 23, ha introdotto, contestualmente, un regime transitorio applicabile, a determinate condizioni, ai piani di incentivo all'esodo concordati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

In particolare, la previgente disciplina piu' favorevole per i contribuenti puo' continuare ad essere applicata con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (4 luglio 2006), nonche' con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Sulla base di quanto esposto, l'azienda istante chiede di sapere se il regime transitorio suddetto possa applicarsi alle somme corrisposte ai dipendenti uscenti in seguito alla descritta procedura di mobilita' del personale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La societa' istante, al momento del pagamento delle somme in questione (avvenuto in tempi diversi), non ha applicato il regime transitorio introdotto dall'art. 36, comma 23, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ritenendo di dover prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del regime suddetto, la concreta sottoscrizione dell'accordo, avvenuta, in sede sindacale, in data successiva all'entrata in vigore del decreto-legge (04/07/2006).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 36, comma 23, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha disposto

(con decorrenza 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto-legge), l'abrogazione del comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir, concernente la disciplina fiscale applicabile agli incentivi erogati ai lavoratori dipendenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro. La disposizione abrogata prevedeva che "per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1, dell'art. 17".

Per quanto concerne la precisa individuazione del significato da attribuire all'espressione "incentivo all'esodo", si ritiene che la stessa debba essere riferita alle somme che vengono erogate, in linea generale, in occasione di piani di riorganizzazione aziendale. Si rammenta che la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, (par. 8.2), ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, è necessario che la cessazione anticipata del rapporto di lavoro sia concordata e che, in relazione a ciò, siano offerte al dipendente maggiori somme (aggiuntive rispetto al TFR).

La norma agevolativa di cui all'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, esplica i suoi effetti favorevoli sia nei riguardi dei datori di lavoro che affrontano la ristrutturazione sia nei confronti dei lavoratori che, in seguito a dette ristrutturazioni, accettano di anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro.

La diversa interpretazione, secondo la quale lo scopo della disposizione normativa consisterebbe esclusivamente nell'agevolare il lavoratore di fronte alle difficoltà della perdita di lavoro, non può trovare accoglimento, atteso che la stessa comporterebbe la conseguenza di ricondurre alla medesima disposizione ogni altra somma corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Ad avviso della scrivente, la norma agevolativa non trova applicazione neppure nei casi in cui vengano corrisposte somme a seguito di transazioni intervenute successivamente alla manifestazione di volontà del datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto, qualora manchi un progetto di incentivazione finalizzato all'uscita collettiva dei lavoratori.

Nel caso sottoposto all'attenzione della scrivente risulta che la società Alfa s.p.a. ha sottoscritto il 27 maggio 2005 un accordo in sede sindacale per la riduzione del personale, in vista di un piano di ristrutturazione dell'azienda, nel rispetto della procedura di mobilità disciplinata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il suddetto accordo prevede la collocazione in mobilità di un massimo di 51 lavoratori individuati secondo criteri puntualmente indicati, tra i quali, il possesso dei requisiti contributivi per accedere, nel corso o al termine del periodo di mobilità, alla pensione.

È previsto, inoltre, l'impegno dell'azienda a corrispondere a ciascun lavoratore collocato in mobilità, all'atto della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, una somma a titolo di incentivo all'esodo in aggiunta al TFR, previa sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione in sede sindacale, avente ad oggetto, tra l'altro, la risoluzione del rapporto.

La corresponsione di somme aggiuntive al TFR avviene, quindi, nell'ambito di un piano di ristrutturazione aziendale ed ha la funzione di incentivare l'esodo dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità.

Nel caso di specie, l'incentivo all'esodo (che interviene nell'ambito della procedura di mobilità del personale), può ritenersi "concordato", secondo quanto specificato nella richiamata circolare n. 326 del 1997, in quanto la previsione della corresponsione dell'incentivo stesso emerge dalla fase di contrattazione in sede sindacale e risulta nel relativo accordo.

Ciò premesso, per quanto più specificamente concerne il quesito relativo all'applicabilità al caso di specie del regime transitorio di cui all'art. 36, comma 23, del decreto-legge n. 223 del 2006, introdotto in sede di conversione, si rammenta che la norma richiamata, per evitare un impatto eccessivamente brusco sui piani di incentivo all'esodo "in itinere", ha previsto che la disciplina previgente più favorevole, fermi restando i requisiti di età ivi previsti, può continuare ad essere applicata:

- 1) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (prima dell'entrata in vigore del decreto-legge);
- 2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dal 4 luglio 2006 (quindi, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge), purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006.

Al riguardo, si fa presente che, al fine di individuare l'ambito applicativo della disciplina transitoria in questione, con la circolare 16 febbraio 2007, n. 10, la scrivente ha definito la natura degli atti e degli accordi in attuazione dei quali deve intervenire la cessazione anticipata del rapporto di lavoro ed ha fornito, inoltre, chiarimenti in merito al requisito della data certa.

In particolare, detta circolare ha chiarito che le fattispecie riconducibili alla definizione di "accordi" si identificano in tutti gli atti che formalizzano un incontro di volontà tra datore di lavoro e dipendenti, in merito alle condizioni per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, compresi gli impegni a carattere collettivo tra associazioni di categoria dei dipendenti e datore di lavoro.

Per quanto concerne il requisito della data certa, è stato chiarito che lo stesso va interpretato alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di prove documentali ed, in particolare, avendo riguardo a quanto disposto dall'art. 2704. Quest'ultima norma fa riferimento, tra l'altro, a qualsiasi "fatto" che possa essere idoneo a stabilire l'anteriorità del documento, purché lo stesso abbia il carattere di obiettività.

Nel caso in esame, secondo quanto si evince dalla documentazione integrativa prodotta dalla società istante, il rapporto di lavoro dei dipendenti in esubero è cessato, per effetto dell'attivazione della procedura di mobilità, il 23 giugno 2006.

Si ritiene, pertanto, che il regime transitorio debba applicarsi alle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo erogate a favore di detti lavoratori, in quanto si tratta di somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 (4 luglio 2006).

In sostanza, il caso rappresentato dall'istante corrisponde alla fattispecie di cui al punto 1) alla quale si applica il regime transitorio e, quindi, la previgente disciplina fiscale più favorevole ai fini della tassazione degli incentivi all'esodo.

Si fa presente, inoltre, che il verbale di conciliazione in sede sindacale, pur essendo stato sottoscritto dai singoli dipendenti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, fa riferimento all'accordo sindacale tra la società istante e le rappresentanze sindacali recante una data (27 maggio 2005) anteriore all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Detto accordo sindacale costituisce un "accordo" di cui all'art. 36, comma 23, del decreto-legge n. 223 del 2006, nell'accezione sopra citata, chiarita dalla richiamata circolare n. 10 del 2007.

Pertanto, anche qualora la risoluzione del rapporto di lavoro non sia intervenuta per tutti i dipendenti interessati dalla procedura di mobilità in data anteriore al 4 luglio 2006, la disciplina transitoria trova, comunque, applicazione, in quanto il verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dai singoli lavoratori interessati, avente ad oggetto, tra l'altro, la risoluzione del rapporto di lavoro, si pone in attuazione del suddetto accordo sindacale tra la società e le rappresentanze sindacali avente data anteriore al 4 luglio 2006.

Poiché emerge dall'istanza di interpello che la società istante, in via cautelativa, non ha applicato il regime agevolato in relazione alla fattispecie in esame, sorge il problema concernente le modalità di restituzione delle maggiori ritenute operate.

Al riguardo, la scrivente, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di consentire anche un più rapido recupero delle ritenute, ritiene che, prima della presentazione del Modello 770/2007, la società istante, in qualità di sostituto possa rimborsare direttamente i lavoratori interessati delle ritenute operate in misura maggiore e provvedere ad emettere nuovamente il CUD ai dipendenti, con l'indicazione, nella sezione "annotazioni", che i dati corretti riguardano le somme tassate separatamente.

Il sostituto dovrà successivamente indicare nel Modello 770/2007 il credito nei confronti dell'Erario che potrà essere compensato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 26 aprile 2001, n. 209.



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare del 16/02/2007 n. 10

Oggetto:

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 23 - Abrogazione del comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir - Modifiche alla disciplina fiscale applicabile alle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di anticipare l'esodo dei lavoratori

Testo:

INDICE

1.Premessa.....	2
2.Disciplina previgente	2
3.Nuova disciplina	3
4.Regime transitorio.....	4

Pagina 1

Circolare del 16/02/2007 n. 10

1. Premessa

L'art. 36, comma 23, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha disposto (con efficacia dal 4 luglio del 2006, data di entrata in vigore del decreto-legge), l'abrogazione del comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir, concernente la disciplina fiscale applicabile agli incentivi erogati ai lavoratori dipendenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

In particolare, la disposizione suddetta prevedeva che "per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1, dell'art. 17".

Al fine di salvaguardare i diritti di coloro che hanno già aderito ad un piano incentivato di esodo, la legge n. 248, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006, ha introdotto un regime transitorio applicabile, a determinate condizioni, ai piani d'incentivo all'esodo concordati prima dell'entrata in vigore della norma abrogativa contenuta nel decreto-legge (4 luglio 2006).

2. Disciplina previgente

L'incentivo all'esodo comporta un'offerta, da parte del datore di lavoro, di somme (aggiuntive rispetto al TFR) al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro.

Le somme erogate a titolo di incentivo all'esodo rientrano nell'ambito delle "altre indennità e somme" percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'art 17, comma 1, lett. a), del Tuir, e, pertanto, alle stesse risulta applicabile il regime di tassazione secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 19 del Tuir.

L'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, tuttavia, prevede un regime agevolato qualora le erogazioni in questione vengano corrisposte a soggetti che abbiano superato l'età di 50 anni, se donne, o di 55 anni, se uomini.

In particolare, in tale ultimo caso, l'imposta deve essere determinata con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto.

E' opportuno precisare che l'aliquota agevolata trova applicazione soltanto sulle somme aggiuntive e non su tutte le somme ordinariamente corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, secondo quanto chiarito da questa Agenzia con la risoluzione 29 gennaio 2003, n. 17, con riferimento ai lavoratori dipendenti delle imprese di credito, il regime agevolato di cui all'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, si rende applicabile ai soggetti che hanno superato l'età di 50 anni se donne, o di 55 se uomini, anche nel caso

di erogazione di un assegno straordinario in forma rateale, a titolo di sostegno del reddito del lavoratore che ha cessato in via anticipata il rapporto, in quanto, in Quest'ultimo caso si tratta di somme che, sebbene corrisposte in forma rateale, sono erogate in dipendenza della risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Nuova disciplina

In seguito all'abrogazione del comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir, le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo sono ora assoggettate alla medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto, alla stregua delle "altre indennita' e somme" di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del Tuir, percepite una tantum in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro.

Il medesimo regime di tassazione si applica, inoltre, alle forme di sostegno al reddito erogate, anche ratealmente, in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di lavoro, secondo i chiarimenti forniti dalla scrivente nella risoluzione n. 17 del 2003.

In particolare, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Tuir, nel caso in cui le indennita' o le somme vengano erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente, generatore del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), l'aliquota applicabile e' sempre quella calcolata in sede di tassazione del T.F.R., a prescindere dalla circostanza che le stesse siano erogate dallo stesso datore di lavoro oppure da soggetti diversi dal datore di lavoro.

4. Regime transitorio

In sede di conversione, la legge n. 248 del 2006 ha introdotto una modifica all'art. 36, comma 23, del decreto-legge n. 223 del 2006, aggiungendo, in particolare, il seguente periodo: "la disciplina di cui al predetto comma (comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir) continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto".

La legge di conversione, pertanto, ha inteso regolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime, facendo salve le situazioni in corso al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto-legge.

In particolare, la nuova disposizione contenuta nell'art. 36, comma 23, del decreto-legge, stabilisce che la disciplina previgente piu' favorevole, (fermi restando i requisiti di eta' previsti dall'abrogato comma 4-bis, art. 19 del Tuir), puo' continuare ad essere applicata in due casi:

- 1) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (prima dell'entrata in vigore del decreto-legge);
- 2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dal 4 luglio 2006 (quindi, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge), purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006.

Per quanto concerne la natura degli "atti o accordi", aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006, in attuazione dei quali, ai fini dell'applicazione della disciplina previgente, deve intervenire la cessazione del rapporto di lavoro, e' necessario individuare le fattispecie rientranti in tale definizione.

In linea generale, gli accordi si identificano in tutti quegli atti in cui sia intervenuto un incontro di volonta' tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti in merito alle condizioni per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

Si ritiene, in proposito, che nel concetto di accordi debbano essere ricompresi anche gli impegni a carattere collettivo assunti dal datore di lavoro con le associazioni di categoria di dipendenti.

Restano da individuare le fattispecie riconducibili agli "atti" aventi data certa, anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge, cui e' applicabile la disciplina previgente piu' favorevole.

Al riguardo, il richiamo agli "atti", previsto dall'art. 36, comma 23, del decreto-legge n. 223 del 2006, va interpretato con riferimento agli atti unilaterali che impegnano il datore di lavoro (ad esempio delibere aziendali) recanti le condizioni per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e contenenti l'invito al personale interessato a presentare la propria adesione.

In ogni caso, si ritiene che, al fine di circoscrivere in maniera puntuale le ipotesi per le quali e' ammissibile l'applicazione del regime transitorio in commento, gli "atti o accordi" suddetti devono necessariamente indicare un termine entro il quale deve intervenire l'adesione al piano.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in presenza di un piano di esodo previsto in un atto o in un accordo che abbia data certa anteriore al 4 luglio 2006 e che indichi un termine per la comunicazione delle

adesioni da parte dei lavoratori interessati, e' possibile applicare la tassazione agevolata di cui all'abrogato art. 19, comma 4-bis, del Tuir, anche nel caso in cui l'adesione del dipendente, con la quale si perfeziona l'accordo con l'azienda e si rende definitiva la scelta per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, intervenga successivamente al 4 luglio 2006 (ma, necessariamente entro il termine indicato nell'atto o nell'accordo).

La norma in commento richiede, altresì, che gli atti o accordi, in base ai quali il lavoratore cessa il proprio rapporto di lavoro, abbiano "data certa" anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge (4 luglio 2006).

In altri termini, poiché in quest'ultimo caso il trattamento agevolato previsto dall'abrogato articolo 19, comma 4-bis, del Tuir, continua ad esplicare i suoi effetti anche in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, si richiede la certezza (da intendere in senso giuridico) che l'accordo o l'atto in base al quale si verifica la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, sia stato concluso effettivamente entro il termine indicato (4 luglio 2006).

In proposito, si fa presente che il requisito della certezza della data si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali ed, in particolare, con quanto previsto dagli articoli 2702 - 2704 del codice civile sulle scritture private.

In particolare, l'art. 2704 del codice civile contiene un elenco degli strumenti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata deve considerarsi certa e computabile riguardo ai terzi, da ritenersi, peraltro, non tassativo.

La norma sopra citata, infatti, fa riferimento, tra l'altro, a qualsiasi "fatto" che possa essere idoneo a stabilire l'anteriorità della scrittura.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che e' necessario che i fatti abbiano il carattere di obiettività e, soprattutto, che non possano farsi risalire al soggetto stesso che li invoca e siano sottratti alla sua portata (Cassazione, Sez. I, Sent. 27 gennaio 1993, n. 1016).

A titolo esemplificativo, al fine di individuare una data certa può tenersi conto dei seguenti eventi:

- la formazione di un atto pubblico;
- l'apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
- la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
- il timbro postale che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto. Ciò in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza, la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento e' stato inviato nel medesimo giorno in cui e' stata eseguita (Cassazione, Sez. I, Sent. 19 marzo 2004, n. 5561);
- l'utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla annotazione;
- l'invio del documento ad un soggetto esterno, ad esempio un organismo di controllo.

Si fa presente, infine, che, ricorrendo le condizioni sopra descritte, il regime transitorio più favorevole e' applicabile agli assegni straordinari di sostegno al reddito, di cui al decreto ministeriale n. 158 del 2000, corrisposti, in forma rateale, ai dipendenti degli istituti di credito.

Il medesimo regime si applica, altresì, alle forme di sostegno al reddito, erogate anche ratealmente, che fruiscono dello stesso regime fiscale dei richiamati assegni destinati ai dipendenti del settore del credito, nonché alle indennità, di cui all'art. 7 della legge della Regione Calabria 2 marzo 2005, n. 8, corrisposte, in forma rateale, al personale dipendente della Regione, a titolo di incentivo per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, sempre che, nel rispetto della normativa regionale suddetta, la cessazione del rapporto sia avvenuta entro il 30 giugno 2005, quindi, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006.

Restano valide, nella misura in cui sono compatibili con l'attuale disciplina, le istruzioni fornite dalla scrivente con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326 e con la risoluzione 29 gennaio 2003, n. 17.

RISOLUZIONE N. 135/E

Roma, 28 maggio 2009

OGGETTO: *Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – cessione ramo d'azienda – somme liquidate al dipendente per effetto di transazione – articolo 19, comma 1, lettera a), del DPR n. 917 del 1986*

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La ALFA S.p.A, nell'ambito di un programma di riorganizzazione dei propri servizi e con l'accordo dei sindacati, ha ceduto la linea farmaceutica "X" alla BETA S.r.l.

In conseguenza della cessione del citato ramo d'azienda, il ... 2007 la ALFA S.p.A ha siglato un accordo con la BETA Srl e con le rappresentanze sindacali, riguardante i lavoratori a tempo indeterminato trasferiti dalla ALFA S.p.A. alla BETA S.r.l..

Sulla base di detto accordo sindacale la ALFA S.p.A. si impegna ad erogare a ciascun lavoratore a tempo indeterminato impiegato nella linea farmaceutica "X", che continuerà il proprio rapporto di lavoro con la BETA S.r.l. , una somma pari a 19 mensilità lorde, a titolo di rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'articolo 2112, comma 2, del codice civile nonché a titolo di transazione novativa.

Nel caso di specie, la contribuente istante ha percepito la somma di euro ...erogata, per la parte corrispondente ad euro ... al netto delle ritenute, a titolo di transazione novativa, saldo, stralcio e transazione di qualunque pretesa comunque connessa al precedente rapporto di lavoro, e per la restante parte a titolo di rinuncia al vincolo di solidarietà, previa sottoscrizione in sede sindacale del verbale di conciliazione dell'... 2008.

Sull'importo complessivamente percepito sono state operate le ritenute IRPEF calcolate con applicazione della tassazione ordinaria.

Tutto ciò premesso, la contribuente istante chiede se le suddette somme siano da assoggettare alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A parere della Sig.ra TIZIA, sia la somma liquidata a titolo di transazione novativa che quella erogata a titolo di rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'articolo 2112, comma 2, del codice civile sono imponibili ad IRPEF con l'applicazione della tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR.

Ciò in quanto la somma complessivamente percepita ha:

- natura transattiva, poiché consiste in una preventiva rinuncia alla lite in materia giuslavoristica;
- natura di buonuscita, in quanto è erogata dal datore di lavoro con il quale cessa ogni rapporto contrattuale a seguito della cessione del ramo aziendale in favore di BETA S.r.l..

In sostanza, la contribuente istante ritiene che le somme percepite in conseguenza del trasferimento presso la BETA S.r.l debbano essere assoggettate a tassazione separata in quanto è risolto il rapporto di lavoro con la società cedente il ramo aziendale.

A supporto dell'interpretazione fornita, la sig.ra TIZIA allega la risposta ad una istanza di interpello, riguardante un caso analogo a quello rappresentato, con la quale la Direzione Regionale ha ritenuto di inquadrare nella previsione normativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR le somme attribuite ai lavoratori trasferiti con il ramo d'azienda.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR stabilisce che l'imposta si applica separatamente alle "(...) altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile" nonché alle somme e ai valori "comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di

procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro".

Il presupposto essenziale, affinché si applichi la disposizione in esame, è che le somme percepite siano riferibili alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini dell'inquadramento della natura delle somme corrisposte alla contribuente istante, e quindi, al fine di individuare la corretta tassazione delle stesse, è necessario stabilire se il trasferimento del dipendente avvenuto a seguito di una operazione straordinaria possa configurarsi come una vera e propria cessazione del rapporto di lavoro, alla quale ricollegare l'importo liquidato.

Si richiama in proposito l'articolo 2112, del codice civile che stabilisce che *"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro".*

La norma civilistica esprime con chiarezza che l'alienazione dell'azienda comporta la prosecuzione dell'originario rapporto di lavoro con l'acquirente, senza soluzione di continuità.

Al riguardo la Cassazione Civile, Sez. Lav. (sentenza n. 2762 del 21 aprile 1983) ha precisato che nell'ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., *"il principio di autonomia dell'impresa rispetto alla persona dell'imprenditore comporta che il rapporto di lavoro continua "ope legis" con il nuovo imprenditore, al quale sarà opponibile la anzianità di servizio già maturata, salvo che il cedente abbia dato al lavoratore disdetta tempestiva intimandogli il recesso con congruo anticipo in modo che il termine di preavviso risulti già esaurito al momento del trasferimento".*

In ambito fiscale la continuità del rapporto di lavoro nel contesto di un trasferimento del ramo d'azienda è stata affermata dall'Amministrazione Finanziaria già in passato con la risoluzione prot. 1712 del 1980, nella quale, in particolare, si afferma che la continuazione del rapporto di lavoro è desumibile anche dai dati contabili, qualora *"nella contabilità della società conferitaria siano confluiti gli accantonamenti operati dalla società conferente a titolo d'indennità di anzianità maturata in capo ai dipendenti trasferiti".* Ciò, infatti, *"presuppone che agli stessi non sia stata erogata alcuna liquidazione – fatta eccezione per l'ipotesi di mere anticipazioni – la quale comporterebbe la cessazione del rapporto di lavoro preesistente".*

Più di recente, con risoluzione n. 248 del 2002, in materia di modalità di versamento delle addizionali IRPEF, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riconducibilità di una fattispecie *"nell'ambito dell'articolo 2112 del codice civile, con la continuazione del rapporto di lavoro subordinato con il soggetto subentrante nonché con la conservazione, per il dipendente, di tutti i diritti e benefici che da esso derivano, determina agli effetti fiscali l'applicabilità delle addizionali all'IRPEF in maniera rateizzata"* escludendo, quindi, che si verifichi la interruzione del rapporto di lavoro, posto che, in tal caso, l'importo relativo all'addizionale medesima avrebbe dovuto essere trattenuto in un'unica soluzione nel periodo in cui sono svolte le operazioni di conguaglio.

Il principio secondo cui in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta, in corso al momento del trasferimento, continua presso il cessionario deve ritenersi riferibile anche al caso in esame, in cui la lavoratrice rinuncia preventivamente a rivalersi nei confronti del precedente datore di lavoro per eventuali crediti ad esso riconducibili.

La rinuncia al vincolo di solidarietà nei confronti dell'imprenditore alienante, infatti, è espressamente prevista e disciplinata dall'articolo 2112 quale facoltà del lavoratore di non avvalersi di tale maggiore tutela ma non esclude la successione del nuovo imprenditore nel contratto di lavoro e il riconoscimento dell'anzianità pregressa.

Ne consegue che, se in sede transattiva non è stata prevista l'erogazione delle competenze normalmente corrisposte all'atto della ordinaria cessazione del rapporto di lavoro, quali il trattamento di fine rapporto, si deve ritenere che non sia intervenuta alcuna cessazione del rapporto stesso. Pertanto le somme che il lavoratore percepisce in occasione della cessione del ramo d'azienda per la rinuncia a futuri contenziosi o alle maggiori garanzie derivanti dal vincolo di solidarietà non possono fruire del regime di tassazione separata, non verificandosi il presupposto richiesto a tal fine dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

CIRCOLARE N.3/E

Roma, 28 febbraio 2012

OGGETTO: Articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

– Indennità di fine rapporto

INDICE

PREMESSA	3
1. SOGGETTI E REDDITI INTERESSATI	3
1.1 Aspetti generali.....	3
1.2 TFR, indennità equipollenti, altre indennità e somme	4
1.3 Trattamento fine mandato, altre somme e valori.....	6
1.4 Superamento del limite, anticipazioni e acconti.....	7
1.5 Eredi	8
2. TASSAZIONE ORDINARIA.....	8
3. TASSAZIONE SEPARATA.....	10
4. ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA.....	11
5. REGIME TRANSITORIO PER LE EROGAZIONI 2011	12

PREMESSA

L'articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito *decreto*), prevede l'applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l'importo di un milione di euro.

La novità legislativa si applica con riferimento alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti sul coordinamento della disposizione in esame con quelle riguardanti la tassazione ordinaria e separata, nonché sugli adempimenti dei sostituti di imposta.

1. SOGGETTI E REDDITI INTERESSATI

1.1 Aspetti generali

La disposizione si applica alle *"indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"*.

Come noto, il comma 1 dell'articolo 17 del TUIR individua le tipologie di redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, sono assoggettati al regime di tassazione separata. Detti redditi in base all'articolo 3 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria con le aliquote progressive per scaglioni di reddito.

Si evidenzia che la disposizione in esame non modifica le regole che individuano i redditi da assoggettare a tassazione separata previste all'articolo 17 del TUIR, né i criteri di determinazione dell'imposta per gli stessi previsti dai 4 successivi articoli 19 e 21 del TUIR, ma si limita a escludere l'applicazione del regime di tassazione separata alle tipologie di redditi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR per la parte eccedente l'importo di 1 milione di euro.

Si evidenzia altresì che la valenza esclusivamente fiscale della disposizione in esame non determina un mutamento della natura delle indennità erogate. In altri termini, le indennità erogate (ad esempio il TFR) conservano la loro natura ancorché gli importi eccedenti il limite di euro 1.000.000 siano esclusi dalla tassazione separata e concorrano alla formazione del reddito complessivo.

Per il profilo soggettivo, la disposizione interessa i soggetti passivi IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che hanno maturato il diritto a percepire le indennità e i compensi a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Rimane fermo che le indennità erogate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, anche per la parte eccedente il limite di euro 1.000.000, sono soggette all'articolo 23, comma 2, del TUIR secondo cui "si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) ... le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), ... del comma 1 dell'art. 17". Per quanto detto, infatti, la disposizione in commento non modifica la natura delle indennità erogate e la loro riferibilità alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR.

È fatta salva l'applicazione delle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

1.2 TFR, indennità equipollenti, altre indennità e somme

La lett. a) del comma 1 dell'art. 17 del TUIR concerne sostanzialmente i redditi percepiti in dipendenza della cessazione di rapporti di lavoro dipendente (privato e pubblico) relativi a:

- trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;
- indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente;
- altre indennità e somme percepite *una tantum* in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti.

Il rinvio effettuato dalla norma alle "indennità di fine rapporto ... di importo complessivamente eccedente ..." deve intendersi riferito a tutte le indennità indicate alla citata lettera a), quindi sia all'indennità principale (TFR e indennità equipollenti) sia alle altre indennità e somme erogate *una tantum* in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'applicazione della disposizione richiede delle precisazioni in quanto sia nell'ipotesi in cui sia erogato solo il TFR o un'indennità equipollente, sia nell'ipotesi in cui siano erogate anche altre indennità e somme, possono concorrere alla formazione dell'importo complessivo eccedente euro 1.000.000 redditi per i quali, a seconda della tipologia e dell'anno di maturazione, sono previste diverse modalità di calcolo della tassazione separata; conseguentemente non è irrilevante individuare quali siano i redditi che concorrono prioritariamente alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR e quali siano quelli che rimangono assoggettati a tassazione separata.

Al riguardo, ragioni di ordine logico-sistematico portano a ritenere che debbano confluire nel reddito complessivo prioritariamente i redditi secondo il seguente ordine, che tiene conto anche delle modifiche apportate alla tassazione separata dal decreto legislativo n. 47 del 2000 a partire dal 2001:

- 1) altre indennità e somme, comprese quelle non commisurate alla durata del rapporto di lavoro, a partire da quelle maturate più di recente;
- 2) TFR e indennità equipollenti, a partire da quelle maturate più di recente;

Si considerino, a titolo esemplificativo, i seguenti dati:

- TFR complessivamente maturato euro 700.000, di cui euro 210.000 maturati fino al 31 dicembre 2000 e euro 490.000 maturati dal 1° gennaio 2001 (importo complessivo di € 100.000 a titolo di rivalutazioni già al netto della relativa imposta sostitutiva);
- incentivo all'esodo pari a euro 500.000, di cui secondo le indicazioni della circolare 29 del 2001, si considerano, ai fini della tassazione maturati euro 150.000 fino al 31 dicembre 2000 ed euro 350.000 maturati dal 1° gennaio 2001.

Nell'esempio prospettato il dipendente riceve complessivamente euro 1.200.000 di cui euro 200.000 confluiscono nel reddito complessivo. Secondo le indicazioni in precedenza fornite, l'importo di € 200.000 da assoggettare a tassazione ordinaria costituisce una parte dell'incentivo all'esodo maturato dal 2001.

Naturalmente, in presenza di solo TFR di importo eccedente euro 1.000.000 sarà prioritariamente assoggettato a tassazione ordinaria l'importo maturato a partire dal più recente.

Nell'ipotesi in cui siano erogate altre indennità e somme e in un successivo periodo di imposta il TFR, si ritiene che la tassazione ordinaria sia comunque applicabile a partire dal periodo di imposta in cui le indennità complessivamente erogate eccedono l'importo di euro 1.000.000. Tuttavia, il sostituto, nell'effettuare le ritenute d'acconto, dovrà ricostruire l'intera posizione del sostituito considerando l'importo assoggettato a tassazione separata formato in precedenza dal TFR.

1.3 Trattamento fine mandato, altre somme e valori

La lett. c) del comma 1 dell'art. 17 del TUIR concerne sostanzialmente i redditi percepiti in dipendenza della cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa relativi a:

- indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera c-bis) dell'art. 50 del TUIR;
- altre somme e valori comunque percepiti in relazione alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

In aderenza alla *ratio* della norma e analogamente a quanto precedentemente indicato in relazione alla lett. a), rientrano nel campo di applicazione della disposizione in esame tutti i redditi contemplati dalla lettera c); in particolare, i compensi e le indennità percepiti per la cessazione degli uffici di amministratore di società.

Al riguardo - fermo restando che la tassazione separata trova applicazione allorché il reddito derivante dal rapporto di collaborazione rientra nell'ipotesi del comma 1, lettera c-bis) dell'art. 50 del TUIR, con esclusione delle ipotesi in cui l'attività rientri nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, dello stesso TUIR - si ritiene che la previsione secondo cui le disposizioni in esame "*si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali*" intende confermare la *ratio* della norma, senza nel contempo differenziarne l'applicazione con esclusivo riferimento agli amministratori di società di capitali.

Anche nei confronti di questi ultimi, quindi, la disposizione in esame si applica ai compensi e alle indennità in denaro e in natura, comprese eventuali *stock options*, che eccedono l'importo di euro 1.000.000.

1.4 Superamento del limite, anticipazioni e acconti

La disposizione in esame si applica con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011 e richiede espressamente di tenere conto, ai fini della verifica del superamento dell'importo di euro 1.000.000, delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c) del TUIR complessivamente erogate.

Al riguardo si specifica che detta verifica va effettuata considerando le indennità erogate al lordo delle riduzioni e deduzioni previste dalle disposizioni in tema di tassazione separata.

La disposizione è applicabile anche qualora il superamento del predetto importo si verifichi per effetto di erogazioni non contestuali nel corso del medesimo periodo d'imposta o di erogazioni effettuate in diversi periodi d'imposta.

Nell'effettuare detta verifica occorre considerare anche eventuali pregresse anticipazioni e acconti relativi a TFR il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, fermo restando che l'importo già oggetto di tassazione separata anche se in via provvisoria non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Nell'ipotesi che a decorrere dal 1° gennaio 2011 sia erogata un'anticipazione di TFR o un acconto già di importo superiore al limite di euro 1.000.000, la parte eccedente concorre alla formazione del reddito complessivo (cfr. par. 4).

1.5 Eredi

Esula dal campo di applicazione della disposizione in esame l'ipotesi in cui le indennità e i compensi siano erogati agli eredi o aventi diritto del dipendente o collaboratore deceduto.

Conseguentemente, le indennità percepite dagli aventi diritto e dagli eredi del *de cuius*, sia *iure proprio* che *iure successionis*, devono essere assoggettate a tassazione con le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state assoggettate a tassazione separata in capo al *de cuius* per il loro intero ammontare, a nulla rilevando il superamento del limite di euro 1.000.000.

2. TASSAZIONE ORDINARIA

Come detto in precedenza, la disposizione in esame ha valenza esclusivamente fiscale e quindi il concorso alla formazione del reddito complessivo dell'importo eccedente il limite di euro 1.000.000 non comporta un mutamento della natura delle indennità e dei compensi erogati.

Dal mantenimento della natura delle somme erogate consegue anche il mantenimento delle regole previste per la determinazione dell'imponibile di dette indennità, ancorché parte delle stesse sia da assoggettare a tassazione ordinaria.

Le riduzioni e gli abbattimenti forfetari previsti dall'articolo 19 del TUIR sono da ripartirsi proporzionalmente tra la quota delle indennità da assoggettare a tassazione separata e quella da assoggettare a tassazione ordinaria.

In particolare, l'imponibile che concorre alla formazione del reddito complessivo quale reddito di lavoro dipendente è determinato:

- per il TFR, al netto delle rivalutazioni già assoggettate annualmente all'imposta sostitutiva dell'11 per cento (per gli importi maturati a decorrere dal 2001), e dell'abbattimento forfetario di euro 309,87 (per gli importi maturati fino al 2000), proporzionalmente riferibili alle rispettive parti del TFR da assoggettare a tassazione ordinaria;

- per le indennità equipollenti, al netto della riduzione percentuale e dell'abbattimento forfetario di euro 309,87 per tutti gli anni di anzianità lavorativa, proporzionalmente riferibili alla parte da assoggettare a tassazione ordinaria.

Ad esempio, in ipotesi di erogazione di un TFR pari a euro 1.600.000, di cui euro 1.000.000 maturati a partire dal 2001 (importo comprensivo di euro 100.000 a titolo di rivalutazioni già al netto della relativa imposta sostitutiva), l'importo da assoggettare a tassazione ordinaria è pari a euro 600.000, da considerare riferibile all'importo maturato dal 2001 (cfr. par. 1.2).

L'importo delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva (euro 100.000) riferibili proporzionalmente all'importo del TFR maturato dal 2001 da assoggettare a tassazione ordinaria (X) è dato dalla seguente proporzione: $X = (\text{€ } 600.000 / \text{€ } 1.000.000) \times \text{€ } 100.000$; $X = \text{€ } 60.000$.

Il TFR imponibile che concorre alla formazione del reddito complessivo quale reddito di lavoro dipendente è pari a euro 540.000, dato dall'importo di euro 600.000 al netto delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva per euro 60.000.

Il concorso di indennità e compensi alla formazione del reddito complessivo comporta un incremento dello stesso con le ordinarie conseguenze che ne derivano in termini, ad esempio, di calcolo e versamento degli acconti, di applicazioni di addizionali regionali e comunali e del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, qualora il reddito complessivo ecceda l'importo di euro 300.000.

3. TASSAZIONE SEPARATA

Nel procedimento di determinazione dell'aliquota da applicare al TFR, alle indennità equipollenti, nonché alle altre indennità e somme da assoggettare a tassazione separata il c.d. reddito di riferimento deve essere assunto al lordo dell'importo eccedente euro 1.000.000 da assoggettare a tassazione ordinaria.

Per la determinazione dell'imponibile di dette indennità, si tiene conto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall'articolo 19 del TUIR proporzionalmente riferibili alle quote delle indennità stesse da assoggettare a tassazione separata, coerentemente con quanto indicato al par. 2.

In particolare, l'imponibile da assoggettare a tassazione separata è determinato:

- per il TFR, al netto delle rivalutazioni già assoggettate annualmente all'imposta sostitutiva dell'11 per cento (per gli importi maturati a decorrere dal 2001), e dell'abbattimento forfetario di euro 309,87 (per gli importi maturati fino al 2000), proporzionalmente riferibili alle rispettive parti del TFR da assoggettare a tassazione separata;

- per le indennità equipollenti, al netto della riduzione percentuale e dell'abbattimento forfetario di euro 309,87 per tutti gli anni di anzianità lavorativa, proporzionalmente riferibili alla parte da assoggettare a tassazione separata.

A titolo esemplificativo si consideri il caso di un dipendente che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro durato 15 anni (n) percepisce euro 1.500.000 a titolo di TFR, di cui euro 500.000 maturato fino al 2000 (TFR 1) in 4 anni di lavoro e euro 1.000.000 maturato dal 2001 (TFR 2) comprensivo di euro 100.000 di rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva dell'11 per cento (R).

Reddito di riferimento (RR) = $(\text{TFR1} + \text{TFR2} - R) \times 12$
n

Aliquota (a) = $\frac{\text{imposta su RR}}{\text{RR}} \times 100$

Nell'esempio prospettato è assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di euro 500.000, pari al 50 per cento dell'importo maturato dal 2001, mentre il rimanente importo del TFR di euro 1.000.000 è assoggettato a tassazione separata. Le rivalutazioni assoggettate a imposta sostitutiva sono per euro 50.000, pari al 50 per cento, portate a riduzione dell'importo maturato dal 2001 (TFR 2) da assoggettare a tassazione separata, il cui imponibile è quindi pari a euro 450.000.

Imponibile tassazione separata = $(\text{TFR1} - \text{riduzioni}) + (\text{TFR2} - \text{TFR a tassazione ordinaria} - R)$
proporzionalmente riferibili a TFR2) **Imposta** = Imponibile tassazione separata x (a)

4. ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

L'articolo 23, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che i sostituti d'imposta operano la ritenuta sulla parte imponibile del TFR, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, con i criteri indicati nell'articolo 19 dello stesso TUIR.

I sostituti d'imposta dovranno operare le ritenute ivi previste tenendo conto che in base alla disposizione in esame l'importo eccedente euro 1.000.000 concorre alla formazione del reddito complessivo.

Di conseguenza, i sostituti d'imposta effettueranno i calcoli relativi all'importo dell'indennità di fine rapporto che concorre alla formazione del reddito complessivo e contestualmente procederanno alla determinazione dell'imponibile e dell'aliquota di tassazione separata dell'indennità principale da assoggettare a tassazione separata secondo le indicazioni date.

Si ricorda che le modalità di tassazione delle indennità di fine rapporto di importo eccedente euro 1.000.000 trovano applicazione anche qualora il superamento del predetto importo si verifichi per effetto di erogazioni non contestuali nel corso del medesimo periodo d'imposta o di erogazioni effettuate in diversi periodi d'imposta.

In presenza di indennità principale (TFR e indennità equipollenti) e di altre indennità e somme corrisposte nel medesimo periodo d'imposta da soggetti diversi (ad esempio, INPDAP per l'indennità principale e datore di lavoro per le altre indennità e somme), è necessario porre in essere un sistema di comunicazione tra i soggetti medesimi volto a consentire al sostituto d'imposta che eroga altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (cessazione che ha generato il diritto all'indennità principale) la corretta tassazione delle somme erogate.

In particolare, il soggetto che eroga l'indennità principale è tenuto, su richiesta del datore di lavoro erogatore dell'altra indennità e somma, a fornire a quest'ultimo indicazioni in ordine all'importo complessivo dell'indennità principale erogata e all'aliquota di tassazione dell'indennità assoggettata al regime della tassazione separata. Detti elementi sono, infatti, necessari per determinare la corretta tassazione separata dell'altra indennità e somma.

Analoghe considerazioni valgono per i sostituti d'imposta tenuti ad applicare la ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lett. c) del TUIR, in base all'articolo 24 del DPR n. 600 del 1973.

5. REGIME TRANSITORIO PER LE EROGAZIONI 2011

Anche se il *decreto* è entrato in vigore il 6 dicembre 2011, il comma 31 dell'articolo 24 del *decreto* espressamente prevede che *"le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011"*.

I sostituti d'imposta sono tenuti a rideterminare la tassazione cui sono soggette le indennità e somme in esame in base alle presenti indicazioni, liquidando distintamente l'imposta dovuta a titolo di tassazione separata, l'imposta dovuta a titolo di tassazione ordinaria, nonché quella eventualmente dovuta ad altro titolo.

L'esito della nuova liquidazione è comunicato al percettore delle indennità e somme in questione mediante la predisposizione del CUD, ovvero di un nuovo CUD, da rilasciare entro i termini ordinari.

Al riguardo, si ricorda che in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011 in caso di cessazione in corso d'anno del rapporto di lavoro i sostituti non sono tenuti ad applicare il contributo di solidarietà di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, ma devono indicare nel CUD l'obbligo per il percettore di presentare la dichiarazione dei redditi al fine di auto liquidare il contributo di solidarietà.

Le somme versate dal sostituto d'imposta con il codice tributo della tassazione separata risultanti eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute, risultanti dalla riliquidazione effettuata, devono essere considerate come versate a titolo di acconto della tassazione ordinaria dovuta dal percipiente. A tal fine il sostituto d'imposta evidenzierà nel prospetto ST del modello 770 semplificato la compensazione di cui all'articolo 1 del DPR 10 novembre 1997, n. 445, eventualmente effettuata fra l'eccesso di imposta separata versata in origine e l'importo di imposta ordinaria derivante dalla riliquidazione.

Il percettore è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, a versare il residuo debito d'imposta ordinaria, le addizionali regionale e comunale, e il contributo di solidarietà, se ne ricorrano i presupposti, entro i termini del versamento del saldo dell'IRPEF.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, Sez. Trib., 18/08/2004, n. 16125

La somma corrisposta dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni trova giustificazione nell'ambito del rapporto lavorativo e della sua risoluzione consensuale e non presenta i requisiti dell'erogazione liberale eccezionale e non ricorrente a favore della generalità dei dipendenti, che l'art. 48, comma 2, lettera f), del d.P.R. n. 917 del 1986 esclude dal reddito di lavoro dipendente imponibile

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo	Riggio	Presidente
Dott. Stefano	Monaci	Consigliere
Dott. Vittorio Glauco	Ebner	Consigliere
Dott. Antonio	Merone	Consigliere
Dott. Stefano	Bielli	Cons. Rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

- ricorrente -

contro

Pietro ANDOLFI, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico, n. 1, presso lo studio dell'avvocato Valentino Benedetti, e rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico de Gennaro del foro di Napoli, in virtù di procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 76/06/01 del 20 febbraio 2001, depositata il 28 marzo 2001 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 marzo 2004 dal relatore cons. Stefano Bielli;

Udito l'avvocato dello Stato Del Gaito;

Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore generale dott. Carlo Destro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Pietro ANDOLFI impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli il silenzio - rifiuto formatosi sulla sua richiesta (avanzata alla Direzione regionale delle entrate per la Campania) di rimborso, oltre interessi, della ritenuta IRPEF (pari a €. 19.627.021) effettuata sulla somma di €. 109.039.009, corrispostagli nel 1993 dal datore di lavoro s.p.a. ILVA, nella prospettiva dell'imminente chiusura dello stabilimento siderurgico di Bagnoli, che il ricorrente asseriva essere stata erogata quale spontanea ed eccezionale liberalità, non imposta da un obbligo contrattuale.

2. - Con sentenza n. 343/02/99, l'adita Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite e riconoscendo che la somma corrisposta dalla s.p.a. non concorreva a formare il reddito imponibile, ai sensi dell'art. 48, secondo comma, lettera f, del d.P.R. n. 917 del 1986.

3. - Avverso tale sentenza interponeva appello l'Ufficio tributario, deducendo che l'indennità, corrisposta in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, non integrava l'ipotesi di cui alla norma invocata dal contribuente, non costituendo una liberalità (dato l'interesse economico all'esodo del lavoratore) offerta alla generalità (essendo rivolta a singoli lavoratori, in corrispettivo del prepensionamento).

Resisteva l'appellato.

4. - Con sentenza n. 76/06/01 del 20 febbraio 2001, depositata il 28 marzo 2001 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello, compensando le spese di lite, affermando che il primo giudice, con ineccepibile motivazione, aveva rilevato l'esistenza dei presupposti di eccezionalità e di non ricorrenza richiesti dal legislatore per l'esclusione dall'imponibile: per il giudice regionale, la corresponsione della somma era avvenuta per incentivare l'esodo di dipendenti, a causa dell'insindacabile chiusura di sedi secondarie (nella specie, per l'evento eccezionale rappresentato dalla chiusura dello stabilimento di Bagnoli), con erogazione di carattere non ricorrente (in mancanza di un obbligo, non previsto dal contratto collettivo di lavoro, a carico della s.p.a.).

5. - Avverso la sentenza di appello, il Ministero delle finanze propone ricorso per cassazione (notificato l'11 maggio 2002 e depositato il 27 successivo), affidato ad un unico motivo.

6. - Il contribuente resiste con controricorso (notificato il 19 giugno 2002 e depositato l'8 luglio 2002).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico mezzo di impugnazione proposto, la parte ricorrente, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 1, lettera a), e 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sotto il profilo del difetto di motivazione su punti decisivi della controversia, si duole che il giudice di appello: a) non abbia riconosciuto, in base alle predette norme, come interpretate anche nella sentenza della Corte di cassazione n. 2817 del 2002, che l'indennità in esame è compresa tra i redditi percepiti, anche se una volta tanto, in dipendenza di lavoro dipendente, assoggettati a tassazione separata (non trattandosi dell'erogazione liberale eccezionale e non ricorrente prevista dall'art. 48, secondo comma, lettera f, del d.P.R. n. 917 del 1986, difettando il requisito della liberalità, perché la somma costituiva una controprestazione effettuata per ottenere il consenso del dipendente alla risoluzione anticipata, integrando il trattamento di fine rapporto); b) abbia ommesso di motivare sulla configurabilità, nella specie, dell'ulteriore requisito della generalità dell'erogazione, requisito, da ritenersi insussistente, perché l'indennità era pacificamente destinata solo ai dipendenti in possesso di determinate anzianità di servizio.

La parte controricorrente chiede dichiararsi inammissibile od infondato il motivo di ricorso, opponendo: a) che l'Ufficio tributario (non costituitosi in primo grado), dopo aver affermato, in appello, che sono liberali, ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera f, del d.P.R. n. 917 del 1986, le erogazioni non previste da contratti, accordi o regolamenti aziendali, non aveva, poi indicato la fonte, nella specie, di tale obbligo; b) che la chiusura dello stabilimento siderurgico di Bagnoli non era prevedibile, trattandosi di decisione imposta allo Stato italiano dalla Comunità Economica Europea, in conseguenza della grave crisi del settore siderurgico europeo; c) che era inconferente il richiamo del ricorrente all'art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986, relativo solo alle modalità di calcolo dell'imposta; d) che l'indennità in esame, quale erogazione liberale eccezionale e non ricorrente a favore della generalità o di categorie di dipendenti, non concorreva alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera f, del d.P.R. n. 917 del 1986, non potendo essere riferite al caso di specie né la sentenza della Corte di cassazione n. 2817 del 2002 (relativa all'ipotesi di incentivo di prepensionamento e non già a quella di incentivo all'esodo), né le sentenze della stessa Corte n. 670 del 2000 e n. 864 del 2001 (relative alla diversa ipotesi, non collegata ad un evento eccezionale, di incentivo alle dimissioni); e) che era inammissibile la deduzione, prospettata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità (e comunque infondata in punto di fatto, posto che la cessazione del rapporto non era ascrivibile alla volontà delle parti, ma alla decisione della CEE di far chiudere lo stabilimento), di una intesa intervenuta tra il lavoratore e l'azienda per l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro verso il corrispettivo dell'indennità; f) che il datore di lavoro non aveva l'obbligo di erogare l'incentivo all'esodo; g) che era pacifico in causa che l'incentivo all'esodo era stato offerto alla generalità dei lavoratori, mentre solo nel ricorso per

cassazione si rinviene l'affermazione di una indennità destinata esclusivamente ai dipendenti in possesso di determinate anzianità di servizio; h) che, comunque, l'incentivo all'esodo va considerato o come sussidio occasionale concesso in considerazione delle rilevanti esigenze personali e familiari del dipendente conseguenti alla cessazione ante tempus del rapporto di lavoro (con soggezione alla medesima disciplina dell'art. 48, comma 2, lettera f, del d.P.R. n. 917 del 1986) o come risarcimento dei "danni morali" da disoccupazione.

2. - Il motivo di ricorso è fondato.

2.1. - L'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 definisce redditi di lavoro dipendente soggetti ad imposta quelli che derivano da rapporti di lavoro dipendente.

L'art. 48, comma 1, del d.P.R. (nella versione anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 314 del 1997, inapplicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie di causa) ribadisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro, "comprese (...) le erogazioni liberali".

Occorre al riguardo sottolineare che siffatta assoggettabilità ad IRPEF sussiste sia anteriormente che successivamente alla modifica - efficace dal 24 febbraio 1995 - apportata all'art. 16, comma 1, lettera a, del citato d.P.R. dall'art. 32 del d.l. n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 85 del 1995: l'innovazione ora menzionata non tocca la disciplina dell'art. 16, comma 1, lettera a, là dove questa prevede in generale il regime della tassazione separata, per quanto qui interessa, alle indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente.

2.2. - Nella specie, non è controverso l'accertamento compiuto dal giudice di appello, secondo il quale l'erogazione della somma aveva lo scopo - come si legge nella sentenza impugnata - di incentivare l'esodo di dipendenti in relazione alla chiusura dello stabilimento siderurgico di Bagnoli della datrice di lavoro: si trattava, cioè, di un incentivo economico (in aggiunta al trattamento di fine rapporto) per indurre il dipendente ad una risoluzione consensuale anticipata del rapporto lavorativo. Il rilievo della natura incentivante dell'indennità, dunque, non è stato prospettato per la prima volta con il ricorso per cassazione, ma risulta già indicato (come è precisato nella parte narrativa della sentenza del giudice regionale) nella istanza di rimborso presentata dal contribuente alla competente Direzione regionale delle entrate.

2.3. - E' poi noto che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la somma corrisposta dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, trova giustificazione nell'ambito del rapporto lavorativo e della sua risoluzione consensuale e non presenta i requisiti dell'erogazione liberale eccezionale e non ricorrente a favore della generalità dei dipendenti, che l'art. 48, comma 2, lettera f), del d.P.R. n. 917 del 1986 esclude dal reddito di lavoro dipendente imponibile (v., tra le molte, Cass., nn. 51, 669, 670, 5774 e 5775 del 2000; n. 864 del 2001; n. 2817 del 2002).

Al riguardo - una volta che si sia riscontrata identica, nelle varie ipotesi, la funzione di agevolare, mediante una erogazione da parte del datore di lavoro (integrante una vera e propria controprestazione rispetto all'ottenimento del consenso del dipendente: v. la citata Cass. n. 864 del 2001), la cessazione consensuale anticipata del rapporto di lavoro dipendente - non ha senso distinguere, ai fini dell'imponibilità in esame, tra indennità definite "di prepensionamento" o "di incentivo alle dimissioni" o "di incentivo all'esodo": lo stesso art. 48, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione dell'epoca) accomuna "tutti i compensi in denaro o in natura percepiti".

E' opportuno sottolineare che le cosiddette dimissioni incentivate (comunque denominate), in quanto fondate pur sempre sulla volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, non sono equiparabili al licenziamento (v., ad esempio, Cass., n. 3068 del 2003).

In particolare, l'impossibilità di ricondurre l'indennità per cui è causa alla citata ipotesi, descritta nell'art. 48, comma 2, lettera f), del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente anteriormente al 1° gennaio 1998, prima, cioè, della sostituzione apportata dall'art. 3 del d. lgs. n. 314 del 1997), di erogazione liberale eccezionale e non ricorrente a favore della generalità dei dipendenti, emerge dalla duplice e convergente considerazione che, da un lato, la somma risulta corrisposta (come sopra accennato) non già per mera liberalità, ma nell'interesse del datore di lavoro di ottenere il consenso del dipendente alla cessazione anticipata dal rapporto (evitando, così, controversie ed il rischio di risarcimenti o di impieghi del lavoratore in altre strutture produttive dell'imprenditore stesso) e che, dall'altro, la chiusura di uno stabilimento industriale non è evento in sé eccezionale, ma rientra nella normale vicenda della dislocazione e sviluppo dell'attività

produttiva o commerciale, osservati sia i vincoli normativi (anche se sopravvenuti) nazionali o comunitari, sia le regole economiche del mercato del settore, la cui applicazione comporta conseguenze da imputarsi all'imprenditore secondo il (fisiologico) principio della responsabilità per rischio d'impresa (e quindi anche per l'eventuale riscontrata incongruità qualitativa o quantitativa delle forze lavorative che l'imprenditore medesimo abbia preventivamente scelto di impegnare contrattualmente).

Quanto precede rende irrilevante l'osservazione del controricorrente che il datore di lavoro non aveva l'obbligo giuridico (legale o convenzionale) di corrispondere l'indennità.

2.4. - Né può qualificarsi l'indennità per cui è causa come un sussidio occasionale (escluso dall'imponibile in base allo stesso art. 48, comma 2, lettera f), del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo applicabile *ratione temporis*) o come un risarcimento di danni morali (parimenti escluso dall'imponibile): l'esame di siffatte prospettazioni è impedito in questa sede sia dalla novità delle questioni (mai dedotte o trattate in precedenza), sia dalla funzione di "incentivo all'esodo" consensuale anticipato, attribuita all'indennità, come si è visto, sin nella istanza di rimborso del contribuente ed incompatibile con le ora (tardivamente) prospettate qualificazioni, sia dalla mancata deduzione di un illecito idoneo ad obbligare il datore di lavoro al risarcimento di danni "moralì" derivanti dalla disoccupazione dell'odierno controricorrente.

2.5. - Sarebbe, infine, inconfidente - data l'autonomia del settore impositivo previdenziale da quello tributario - richiamare l'art. 4, comma 2 - bis, del d.l. n. 173 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 291 del 1988 (che, nell'interpretare l'art. 12, secondo comma, n. 3, della l. n. 153 del 1969, nel testo vigente anteriormente al 1° gennaio 1998, esclude dalla retribuzione imponibile, ai fini contributivi, anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori) o (ove si potesse non considerarne l'inapplicabilità *ratione temporis*) l'art. 12, terzo comma, lettera b), della l. n. 153 del 1969, quale sostituito (con effetto dal 1° gennaio 1998) dall'art. 6 del d. lgs. n. 314 del 1997 (che, parimenti, esclude dai redditi da lavoro dipendente, ai fini contributivi, le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori). Non solo la portata di tale norme, dettate in materia previdenziale, è espressamente limitata "ai fini contributivi", ma la stessa necessità della loro formulazione sembra implicare che, in difetto, le somme in discorso, in base alla normativa tributaria generale, dovrebbero considerarsi di natura reddituale e, quindi, imponibili.

2.6. - Alla evidente natura incentivante alle dimissioni e, dunque, sostanzialmente reddituale (in funzione del ristoro di un lucro cessante) della somma in discorso consegue la sua assoggettabilità ad IRPEF (non è in contestazione la correttezza quantitativa dell'imposizione).

2.7. - Restano assorbite le altre censure sollevate nel ricorso.

2.8. - La sentenza impugnata, nella quale non sono stati osservati i principi sopra menzionati, va perciò cassata.

3. - Il fondamento di questa pronuncia (incentrata su una valutazione in punto di diritto) comporta la possibilità di decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto: l'impugnazione del silenzio - rifiuto sulla domanda di rimborso va, perciò, rigettata, tenuto conto dell'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dal contribuente.

4. - Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

PQM

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso il 25 marzo 2004, nella camera di consiglio della sezione tributaria.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 AGO. 2004.

Cassazione civile, Sez. Lav., 27/06/2007, n. 14821

Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto. La causa di siffatte prestazioni, pertanto, presupponendo una pattuizione, esclude che dette somme possano essere esentate dall'imposta, per cui le stesse saranno assoggettate alla tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, non rientrando nell'esenzione di cui all'art. 48, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele	- Presidente -
Dott. VIDIRI Guido	- rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo	- Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo	- Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAMPELLI Elisabetta, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ALCATEL ITALIA S.P.A. - DIVISIONE ALCATEL SIETTE;

- intimato -

e sul 2^a ricorso n. 19446/04 proposto da:

ALCATEL ITALIA S.P.A., - già ALCATEL ITALIA S.P.A. - DIVISIONE ALCATEL SIETTE, - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato PICCININNO SILVANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAPALEONI MARCO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

M.B.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 871/04 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 27/04/04 r.g.n. 2861/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/05/07 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato RAMPELLI;
udito l'Avvocato PAOLO MARINI per delega PAPALEONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7 novembre 2001 la s.p.a. Alcatel Italia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Lecce n. 977 del 3 settembre 2001, con il quale le era stato intimato di pagare in favore di M.B. la somma di L. 8.779.182 a saldo dell'importo dovuto per esodo incentivato, giusta accordo sindacale del 16 febbraio 1993 integrativo di quello sulla mobilità. Osservava l'opponente che il predetto accordo aveva previsto la corresponsione di L. 10.000.000 netti in favore di ciascuno dei lavoratori esodati, oltre una indennità variabile rapportata al periodo che sarebbe occorso a ciascun dipendente della società per la maturazione dei requisiti assicurativi necessari per il raggiungimento dell'età e della anzianità necessaria ai fini pensionistici. Su tale ultima somma erano state operate le ritenute fiscali poichè la L. 23 marzo 1995, n. 85, aveva assoggettato a tassazione separata anche gli importi corrisposti a titolo risarcitorio o transattivo mentre nell'accordo era previsto, come per la somma fissata di L. 10.000.000, che tale indennità variabile fosse erogata al netto. Eccepiva altresì la ricorrente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della causa poichè il credito azionato - corrispondente all'ammontare delle trattenute fiscali avrebbe riguardato importi di spettanze del fisco; nel merito chiedeva l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto.

Costitutosi il contraddittorio il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione ed, a seguito di gravame della società, la Corte d'Appello con sentenza del 27 aprile 2004 accoglieva l'appello e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso tale sentenza M.B. proponeva ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.

Resisteva con controricorso la s.p.a. Alcatel Italia, che spiegava anche ricorso incidentale condizionato, illustrato con memoria.

Con [sentenza del 3 gennaio 2007 n. 3 le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione](#), dopo avere riunito ex [art. 335 c.p.c.](#), i ricorsi, dichiaravano inammissibile la questione sollevata sulla giurisdizione e rimettevano gli atti a questa Sezione Lavoro per l'ulteriore corso del giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso il M. deduce violazione e falsa applicazione [dell'art. 1965 c.c. e segg.](#), nonché violazione degli [artt. 1337](#) e [1362 c.c.](#). In particolare sostiene il ricorrente che la Corte territoriale aveva errato perchè non aveva tenuto nel dovuto conto che le somme di cui al decreto ingiuntivo erano state pattuite a seguito del contratto transattivo ex art. 1965 c.c., sicchè sia la parte fissa dell'emolumento che la parte variabile dello stesso, avevano identica natura e dovevano essere assoggettate alla stessa disciplina sì da doversi le corrispondenti somme riconoscere al netto. Assume inoltre il M. che il Giudice d'appello, nell'interpretare il contratto transattivo, non ha rispettato i canoni ermeneutici codicistici, anche perchè il fatto che nell'accordo fosse prevista una somma da erogare al netto per agevolare l'esodo doveva portare ragionevolmente ad affermare che la ulteriore somma variabile da erogare - anche perchè correlata al periodo residuo di lavoro cui il dipendente rinunciava - doveva reputarsi logicamente riconosciuta anche essa al netto delle ritenute fiscali.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del [D.L. 20 maggio 1988 n. 173, art. 4](#), comma (Ndr:

testo originale non comprensibile) bis e ter del convertito nella [L. 26 luglio 1988, n. 291](#). In particolare non si era tenuto nel dovuto conto che la disposizione recata nel comma 2, n. 3, del testo sostitutivo di cui alla [L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12](#), andava interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole che il Giudice d'appello non solo ha ingiustificatamente rigettato la richiesta di prova da esso ricorrente avanzata ma non ha esercitato, quale Giudice del lavoro, i suoi poteri ufficiosi al fine di accertare la vera volontà delle parti nel qualificare la natura dell'erogazione.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce una omessa o insufficiente motivazione sul vero oggetto della controversia, che non riguardava l'esistenza del diritto del datore di lavoro di effettuare o meno le ritenute fiscali, in qualità di sostituto d'imposta, sulle somme corrisposte al lavoratore o l'assoggettabilità o meno delle stesse all'imposizione fiscale, ma l'accertamento delle modalità di pagamento delle somme di cui all'accordo del 20 dicembre 1993, che erroneamente era stato interpretato alla luce del successivo accordo del 1995, che aveva una propria specifica ratio.

Con il ricorso incidentale la società a sua volta deduce violazione e falsa applicazione [dell'art. 2948 c.c.](#), nonché omessa e contraddittoria decisione su un punto decisivo della controversia assumendo al riguardo che l'erogazione corrisposta al lavoratore in occasione della cessazione anticipata del rapporto, in aggiunta al t.f.r., costituisce una vera e propria controprestazione effettuata per ottenere il consenso del lavoratore dipendente alla risoluzione del rapporto sicché le erogazioni relative dovevano ritenersi assoggettate alla ritualmente eccepita prescrizione quinquennale, versandosi in tema di indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

L'esame dei ricorsi, che può essere condotto nell'ambito di un unico iter argomentativo, induce a rigettare il ricorso principale ed a dichiarare assorbito quello incidentale.

Va premesso - una volta accertata in via definitiva, a seguito della già ricordata sentenza delle Sezioni Unite, la giurisdizione del giudice ordinario - che la Corte Territoriale nel dichiarare infondata la pretesa del M. ha osservato che il primo Giudice aveva ricordato che la pretesa creditoria del lavoratore esodato trovava fondamento immediato e diretto nel verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 20 dicembre 1993, che richiamandosi all'accordo sindacale del 16 febbraio 1993, aveva previsto - a dire del ricorrente - che le somme erogate al dipendente dovevano essere al netto delle ritenute fiscali, e ciò indipendentemente dal fatto che le stesse potessero essere assoggettate ad imposizione tributaria. Dette indennità dovevano, poi, essere reputate non come liberalità ma come emolumenti aventi carattere retributivo, costituenti reddito da lavoro imponibile, come tale assoggettato a tassazione separata. Da qui la conseguenza che, dovendosi reputare come si evinceva dalla contrattazione collettiva (anche da quella successiva all'accordo sulla base del quale si era proceduto all'atto transattivo) al netto la sola somma fissa del premio incentivante, la parte variabile non poteva giammai essere intesa al netto delle ritenute fiscali.

Orbene, la lettura dell'atto contenente gli emolumenti incentivanti l'esodo, ha portato la Corte Territoriale, dapprima, a distinguere la somma di L. 10 milioni netti, uguale per ciascun dipendente della società, da quella variabile in ragione dei requisiti richiesti per il raggiungimento dell'età e della anzianità necessaria ai fini pensionistici, ed a rimarcarne, poi, la diversità della natura dei due emolumenti e delle rispettive ricadute ai fini fiscali. Tale interpretazione - contro la quale non sono state mosse censure specifiche - per risultare adeguatamente motivata e rispettosa dei canoni ermeneutici di cui [all'art. 1362 c.c. e segg.](#), si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità.

Le conclusioni del Giudice d'appello risultano, poi, in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in relazione alla tassabilità delle somme corrisposte al lavoratore al fine di incentivare la risoluzione anticipata del rapporto.

Questa Corte di Cassazione, infatti, ha statuito più volte che le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito imponibile da lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto. La causa di siffatte prestazioni, quindi, in quanto presuppone una pattuizione, esclude che le corrispondenti somme possano essere esentate dall'imposta, catalogandole fra "i sussidi occasionali" che, a differenza degli incentivi programmati, sono concessi estemporaneamente e graziosamente, in relazione con esigenze personali e familiari del lavoratore. Né gli obiettivi di politica aziendale perseguiti attraverso l'incentivazione dell'esodo incidono sull'imponibilità degli emolumenti corrisposti a tale titolo, giacché l'esenzione deve ritenersi applicabile solo quando la prestazione stessa - non la causa determinante di essa (crisi aziendale) o i mezzi economici con cui è fronteggiata (risorse per costi straordinari) o la finalità come recepita dalla parte del lavoratore (risarcimento del danno morale da prossima disoccupazione) - è eccezionale e non ricorrente. Tali somme, pertanto, non rientrando nell'esenzione prevista dal T.U. approvato con il [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 2, lettera f\)](#), né in altre cause di esenzione, sono soggette a tassazione separata, ai sensi del precedente art. 16, comma 1, lett. a), essendo in diretta ed immediata correlazione con la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (cfr. in tali sensi: [Cass. 12 agosto 2004 n. 15660](#), cui adde - sempre per l'imponibilità delle somme corrisposte, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, dal datore di lavoro al lavoratore in occasione della cessazione anticipata del rapporto, - [Cass. 26 febbraio 2002 n. 2817](#), che reputa dette somme vera e propria controprestazione effettuata per ottenere il consenso del

dipendente alla risoluzione anticipata; ed infine, in epoca ancora più recente, [Cass. 5 dicembre 2005 n. 26395](#)).

Nè può sottacersi a conforto di quanto sinora detto - ed a dimostrazione che la somma incentivante di cui si discute risulti configurabile come una forma di controprestazione alla concessione del consenso al recesso - che l'incentivo per la parte variabile andava parametrato al periodo richiesto per la maturazione dei requisiti assicurativi necessari per il trattamento pensionistico.

Per concludere la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, priva di incongruenze logiche e per essere improntata ai principi giuridici regolanti la materia in esame, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità.

Il rigetto del ricorso principale, in considerazione delle ragioni poste a suo fondamento, determina l'assorbimento del ricorso incidentale.

Ricorrono giusti motivi - tenuto conto della natura delle questioni trattate e della controversia nonchè del suo andamento - per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito l'incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2007

Cassazione civile, Sez. Trib., 02/04/2007, n. 8191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLINI Giovanni	- Presidente -
Dott. CICALA Mario	- Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio	- Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia	- Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettando l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 2 contro la sentenza di primo grado, ha confermato l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza, avanzata dai contribuenti, di rimborso dell'IRPEF trattenuta dall'Isveimer sulle quote del Fondo di previdenza per il personale corrisposte - a seguito della liquidazione del Fondo - agli iscritti C.D., G.G., I.E., Ca.Ge. e D.G..

La sentenza impugnata ha ritenuto che la fattispecie non rientri in alcuna delle ipotesi reddituali previste dal TUIR, trattandosi "della distribuzione di un patrimonio creato dai versamenti in parte dei lavoratori ed in parte dell'Ente" a fini previdenziali, conseguente allo scioglimento del Fondo per legge. Ne discenderebbe pertanto "la impossibilità di individuare una norma del TUIR che (...) assoggetti a tassazione" le erogazioni di cui si tratta.

I contribuenti resistono con controricorso, successivamente illustrato da una ampia memoria.

• **Diritto**

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo l'Agenzia lamenta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1 e 6 e dei principi generali in materia di interpretazione della legge in relazione all'art. 53 Cost..

Ad avviso della ricorrente le somme corrisposte dal Fondo, a seguito della liquidazione, ai soggetti in quiescenza e a quelli ancora in servizio "avrebbero la medesima qualificazione giuridica tributaria delle erogazioni previdenziali delle quali costituiscono la capitalizzazione".

2.- Con il secondo motivo la parte ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6, comma 1, artt. 46 e 47 in relazione al D.L. n. 497 del 1996, art. 4 convertito nella L. n. 588 del 1996.

Ad avviso dell'Agenzia, "l'esame della vicenda relativa alla messa in liquidazione del Fondo conduce alla conclusione che quanto corrisposto ai dipendenti dell'istituto bancario, in quiescenza o meno, per effetto della liquidazione, costituisce un incremento patrimoniale da apprezzare come espressione di capacità contributiva dei medesimi e che tale incremento è collegato al rapporto di lavoro del beneficiario con lo Istituito medesimo".

Ricorda la parte ricorrente che la liquidazione dei fondi di previdenza aziendale delle società del gruppo Banco di Napoli in liquidazione fu disposta dal D.L. n. 497 del 1996, art. 4, convertito nella L. n. 588 del 1996,

che espressamente prevedeva "l'estinzione delle obbligazioni della società nei confronti degli iscritti ai fondi" per effetto dell'esecuzione dei piani di liquidazione.

Essendo le obbligazioni da estinguere di natura previdenziale, eguale natura deve riconoscersi - secondo l'Agenzia - alle somme erogate una tantum ai fini liquidatori, che risultano pertanto tassabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 bis, comma 1, lett. d).

Quanto al criterio di tassazione di dette somme, premesso che ai contribuenti spetta la detrazione dei contributi corrisposti al fondo, nella misura del 4% dell'imponibile annuo (come del resto riconosciuto dalla circolare n. 161 del 1 dicembre 1999), il capitale lordo, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, va tassato nella misura dell'87,50% del suo ammontare.

3.- I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito precisati.

Va premesso che questa Sezione della Suprema Corte si è già occupata della questione, riconoscendo ai pagamenti effettuati dai liquidatori del Fondo per il personale dell'ISVEIMER natura di reddito di lavoro dipendente, in quanto percepito in relazione al rapporto di lavoro, da sottoporre a tassazione separata in applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e art. 48 (sentenze n. 13274/2005 e 13275/2005).

Simili statuizioni meritano di essere condivise per le seguenti ulteriori considerazioni.

Una volta manifestatosi il dissesto del Banco di Napoli, si avvertì forte il timore delle gravi conseguenze negative che la dichiarazione d'insolvenza ed il successivo smantellamento di uno dei più grandi gruppi creditizi d'Italia avrebbe potuto comportare per l'economia e l'immagine dell'intero sistema bancario nazionale.

Si decise, pertanto, di non seguire le normali procedure concorsuali, ma di tentare il risanamento del Banco ed arrivare in seguito alla sua privatizzazione.

Per raggiungere tale risultato, venne stanziato un cospicuo finanziamento pubblico ed iniziata un'opera di radicale ristrutturazione anche attraverso un deciso ridimensionamento finalizzato ad abbattere i costi e rendere più agile e produttivo l'apparato.

Nel quadro di tale programma, fu emanato il D.L. 24 settembre 1996, n. 497, convertito nella L. 19 novembre 1996, n. 588, che all'art. 4 dispose che i fondi di previdenza aziendali delle società del gruppo Banco di Napoli avrebbero dovuto essere liquidati secondo piani approvati dalla Banca d'Italia, la cui esecuzione avrebbe determinato "l'estinzione delle obbligazioni delle società nei confronti degli iscritti" e non avrebbe potuto comportare una spesa superiore alle riserve matematiche maggiorate di un importo non superiore al 25%.

I liquidatori del fondo per il personale ISVEIMER procedettero alla redazione del piano ed ottenuta la prescritta approvazione, provvidero a regolare i singoli iscritti, fra i quali anche gli odierni controricorrenti.

Ciò posto, va ulteriormente ricordato che la natura delle prestazioni dovute dal datore di lavoro per effetto della costituzione di un fondo aziendale quale quello per i dipendenti dell'ISVEIMER, ha costituito l'oggetto di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale, nell'ambito del quale si è registrata l'emanazione di pronunce contrastanti anche da parte di questa Suprema Corte di Cassazione.

Mentre Cass. 5610/1991 e 5611/1991 hanno infatti optato per la natura retributiva di tali prestazioni, Cass. 4273/1992 ha loro riconosciuto carattere previdenziale.

Su di una linea intermedia si è invece posta Cass. 5505/1995, e l'orientamento da essa seguito è stato nel prosieguo fatto proprio dalle Sezioni Unite civili, che con sentenza 974/1997 hanno concluso per il carattere retributivo in senso ampio dei trattamenti integrativi erogati dal datore di lavoro, il cui obbligo doveva essere perciò riguardato come un debito di lavoro pur se esigibile soltanto dopo la cessazione del rapporto perchè avente una funzione tipicamente previdenziale che, però, non bastava a qualificare le prestazioni come trattamenti pensionistici veri e propri, perchè a tal fine sarebbe stata necessaria la loro corresponsione da parte di un diverso centro autonomo d'imputazione, legato ai beneficiari da un rapporto distinto ed ulteriore rispetto a quello instaurato con il datore di lavoro.

In applicazione di tale principio, successivamente ribadito da Cass. 13558/2001 e 5202/2002, può quindi affermarsi che, ove corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento dovuto agli iscritti dal fondo di previdenza del personale ISVEIMER avrebbe avuto carattere di retribuzione differita e, dunque, di reddito di lavoro dipendente (natura, questa, che avrebbe peraltro rivestito anche nel caso in cui le prestazioni del fondo avessero avuto carattere previdenziale, dato che il reddito di lavoro dipendente ha sempre ricompreso, pure nel vigore del vecchio TUIR, sia gli stipendi ed i salari che le pensioni e gli altri assegni ad esse equiparati).

Come si è visto, però, le cose non sono andate nella maniera originariamente prevista perchè invece di percepire posticipatamente dei ratei periodici, gli iscritti, e tra essi gli odierni controricorrenti, hanno ricevuto un pagamento anticipato *una tantum*.

Secondo il giudice di merito, si sarebbe in tal modo realizzata una fattispecie atipica, non inquadrabile in alcuna delle ipotesi reddituali previste dal TUIR. I controcorrenti, dal canto loro, nell'ampia memoria Gemme New S.r.l.

illustrativa, contestano con diffuse argomentazioni che l'erogazione sia collegata con l'originaria attività lavorativa dei dipendenti, prospettando la tesi che le somme di cui si tratta, essendo dirette ad assicurare agli iscritti un ristoro della futura perdita, debbano qualificarsi come una sorta di risarcimento di un danno emergente, in quanto tale non imponibile o, tutt'al più, tassabile nella misura del 12,50% prevista per le somme corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

Gli argomenti dei controricorrenti non possono tuttavia essere condivisi.

Va in primo luogo sgombrato il campo dalla tesi subordinata, perchè nel sistema del TUIR, l'aliquota del 12,50% concerne ipotesi non assimilabili, neppure in via analogica, alla presente, nella quale manca non soltanto il contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione ma, prima ancora, la possibilità stessa di classificare l'importo di cui si discute fra i redditi di capitale, che com'è noto, postulano tutt'altri rapporti e presupposti.

Quanto poi all'assunto della totale intassabilità derivante dalla natura risarcitoria dell'attribuzione patrimoniale, va rilevato che la premessa da cui parte non trova adeguato riscontro nella lettera della legge, in quanto il D.L. n. 497 del 1996, art. 4, che rappresenta l'imprescindibile punto di partenza e di riferimento, non parla d'indennizzi o riparazioni, ma di "estinzione delle obbligazioni", che costituendo la conseguenza di precise fattispecie tipiche, fa piuttosto pensare ad una (sia pure anomala) modalità di pagamento degli originari crediti e, cioè, a delle prestazioni destinate a valere come atti solutori degli iniziali debiti e non come contropartite del loro inadempimento.

Non varrebbe in contrario replicare che l'art. 4 avrebbe adoperato una terminologia imprecisa perchè il suo scopo era stato proprio quello di venire incontro agli iscritti per compensarli in qualche modo del sacrificio loro imposto.

L'obiezione non sarebbe infatti convincente non soltanto perchè l'art. 12 preleggi, impone d'interpretare la legge secondo il significato proprio delle parole usate (che, in quanto inserite all'interno di un provvedimento normativo, debbono essere necessariamente accreditate di un adeguato tasso di tecnicismo giuridico), ma soprattutto perchè la norma succitata non ha mirato affatto a tutelare l'interesse degli iscritti, bensì a liquidarli subito a costi ridotti nell'ambito di quel programma di rapido snellimento strutturale che, come riconosciuto da Corte cost. n. 25 del 2001, aveva rappresentato la condizione senza la quale non sarebbe stato concesso l'aiuto pubblico necessario al risanamento del Banco.

Aggiungasi, per completezza, che la tesi della totale intassabilità non avrebbe potuto essere accolta nemmeno nel caso in cui si fosse riconosciuto al pagamento ricevuto dagli iscritti la reclamata natura di risarcimento del danno subito per la perdita del trattamento integrativo.

A questo proposito conviene prendere le mosse dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, secondo il quale "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi ... e le indennità corrisposte ... a titolo di risarcimento di danni consistiti nella perdita di redditi -..

costituiscono reddito della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti".

Chiamata a pronunciarsi al riguardo, questa Suprema Corte ha stabilito che, in forza della equiparazione istituita dall'anzidetta disposizione, per accertare l'imponibilità o meno dei risarcimenti percepiti dai lavoratori, occorre tener conto della natura dei diritti della cui violazione si tratta, nel senso che se questi traggono direttamente origine dal rapporto contrattuale, vanno ricondotte a quest'ultimo anche le indennità corrisposte per ripagarne la lesione.

In applicazione di tale regola, non sono stati classificati come reddito di lavoro dipendente soltanto i risarcimenti di danni diversi quali, per esempio, quello biologico, mentre sono state considerate tali le indennità corrisposte dal datore di lavoro per la perdita di retribuzioni od altri emolumenti dovuti al lavoratore in base al rapporto contrattuale (v., tra le altre, Cass. 3582/2003, 16014/2004 e 18369/2005).

E poichè nel caso concreto si tratterebbe, a tutto concedere, proprio del risarcimento di un danno del tipo da ultimo indicato può, dunque, anche in tale prospettiva affermarsi che si è pur sempre trattato di un pagamento che, essendo consistito in una somma avente natura di retribuzione differita e funzione previdenziale perchè destinata, secondo le intenzioni, ad essere corrisposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro, andava sottoposta al medesimo regime fiscale previsto per il TFR e le altre indennità ad esso equiparabili, con le quali presentava dei punti di contatto talmente significativi e qualificanti, da giustificare l'applicazione analogica della relativa disciplina impositiva.

La particolarità dell'erogazione non ha, in altre parole, influito sulla sostanza del pagamento, che è rimasta la stessa, ma soltanto sulla misura e sulla base di calcolo dell'imposta, che non avrebbero potuto restare insensibili alla diversa realtà fattuale.

4.- La sentenza impugnata, ispirata ad un errato principio di diritto, va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti.

La complessità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 9 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2007

Sezione III Autonomia negoziale assistita

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 30, L. 4 novembre 210, n. 183

Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro

(Omissis)

3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

Art. 31, L. 4 novembre 210, n. 183

Conciliazione e arbitrato

(Omissis)

10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

Art. 6, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche

1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.
2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003.
4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. 8. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Art. 26, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla

Direzione territoriale del lavoro competente con le modalita' individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.

2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facolta' di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalita'.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalita' di trasmissione nonche' gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione (1).

4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 puo' avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonche' degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (2).

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (3).

(1) Per le modalita' di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il D.M. 15 dicembre 2015.

(2) Comma modificato dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185.

(3) Comma inserito dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185.

Sezione IV “Derogabilità” assistita

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 2103 c.c.

Prestazione del lavoro

[I]. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

[II]. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

[III]. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

[IV]. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

[V]. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

[VI]. **Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.** Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente

(Omissis)

Art. 2112 c.c.

Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

[I]. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

[II]. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

(Omissis)

Art. 19, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Apposizione del termine e durata massima

1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
3. **Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.** In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita' definite dai contratti collettivi.